

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	107
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	111
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	119
FINANZE (VI)	»	129
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	152
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	167
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	178
AFFARI SOCIALI (XII)	»	190
AGRICOLTURA (XIII)	»	206
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	208

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	215
<i>INDICE GENERALE</i>	»	217

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti.

Alessandro MARAN (PD), *relatore per la III Commissione*, osserva come 12.300.000 persone, secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, siano sottoposte a ogni sfruttamento lavorativo e sessuale, di cui 500.000 solo in Europa. Circa 800.000 persone sono tra-

sportate ogni anno oltre i confini nazionali per essere sfruttate in altri Paesi. L'80 per cento delle vittime è costituito da donne e ragazze; in più del 50 per cento dei casi, minorenni.

Nel nostro Paese, secondo quanto riporta un'accuratissima relazione presentata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, tra il 2000 ed il 2008 quasi 50.000 persone sono state vittime di sfruttamento a scopi di prostituzione. Nello stesso periodo di riferimento, sono stati realizzati 13.517 programmi di sostegno a vittime di tratta, dei quali 938 in favore di minori.

È significativo che nella normativa nazionale e internazionale vigente in materia si sottolinei il nesso funzionale tra tratta di persone e schiavitù, ove la prima rappresenta alternativamente il presupposto o il referente teleologico della seconda. Più precisamente, la tratta di persone costituisce oggi una delle più diffuse e insidiose forme di neoschiavismo, oggetto di denuncia, contrasto e repressione a livello internazionale, in quanto crimine contro l'umanità e segnatamente lesivo della dignità e dello *status libertatis* della persona.

La rilevanza politico-criminale del contrasto al fenomeno della tratta di persone, quale espressione di una politica internazionale volta alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, emerge in maniera emblematica nella trama normativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, firmata dall'Italia in data 8 giugno 2005, e di cui i progetti di legge in esame prevedono la ratifica, in ottemperanza all'obbligo politico di natura internazionale assunto dal nostro Paese all'atto della firma della Convenzione medesima.

Venendo ai profili di competenza della Commissione Affari esteri, evidenzia in primo luogo che la Convenzione, attualmente ratificata da 27 Stati, disciplina da un lato il fenomeno della tratta nel suo complesso – considerandolo una violazione dei diritti umani ed un affronto alla dignità e all'integrità delle persone – individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno; dall'altro lato, garantisce alle vittime *standards* di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo.

I suoi obiettivi sono: prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

Per assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la Convenzione stabilisce inoltre uno specifico meccanismo di monitoraggio e di controllo indipendente.

L'accordo non si riferisce unicamente alla tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche al lavoro forzato e ad altre pratiche di traffico illecito delle persone.

Il principio fondamentale riguarda quindi la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere

assicurate senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione.

Nessun altro testo internazionale prima di questo documento, ha fissato una definizione di vittima, in quanto veniva lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi doveva essere considerato una vittima, potendo quindi usufruire delle misure di tutela e di assistenza.

Nella Convenzione del Consiglio d'Europa si definisce invece vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta. In particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato.

Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per loro coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

In tale contesto si inquadra un efficace sistema di assistenza alle vittime del *trafficking*, che comprende la concessione *de iure* di permessi di soggiorno per ragioni umanitarie (come già previsto dal nostro ordinamento), di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al fondo per le vittime della tratta, già istituito, peraltro, dall'Italia con la legge n. 228 del 2003.

Non basta infatti rafforzare maggiormente la cooperazione per il contrasto del fenomeno criminale da parte delle Forze dell'ordine e della magistratura, ma anche – parallelamente – potenziare la capacità

di risposta dei servizi sociali. Occorre pensare, ad esempio, a nuove strategie di scambio di buone prassi di protezione sociale e di prevenzione. Per fare un solo esempio, cita il problema della accoglienza delle ex vittime che intendono tornare al loro paese e reinserirsi adeguatamente.

La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa — che ha voluto sollecitare, assieme ad alcuni colleghi del suo gruppo, con la presentazione di un distinto progetto di legge, depositato assai prima del testo governativo — rappresenta quindi non soltanto un obbligo politico di ordine internazionale che l'Italia deve adempiere al più presto, ma anche e soprattutto uno strumento efficace ed ineliminabile per tutelare adeguatamente i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Osserva conclusivamente che le Commissioni riunite dovrebbero verificare se siano necessarie ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno, non tanto sotto il profilo formale, ma sotto quello della prevenzione e dell'assistenza.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, illustra le disposizioni della Convenzione e dei relativi progetti di legge di ratifica, specificamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

In particolare, osserva come gli articoli da 18 a 26 (capitolo IV) della Convenzione dispongano in materia di diritto penale sostanziale.

L'articolo 18 stabilisce che ciascuna delle Parti adotti le misure legislative e le altre misure necessarie a conferire il carattere di reato agli atti enunciati all'articolo 4 della Convenzione, se commessi intenzionalmente. Come illustrato dal relatore per la III Commissione, l'articolo 4 della Convenzione contiene, in particolare, la definizione di « tratta di esseri umani » e la relazione illustrativa del disegno di legge governativo precisa che la definizione di tratta accolta nella Convenzione di Varsavia è già stata recepita dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato il

Protocollo di Palermo e l'annessa Convenzione ONU sul crimine transazionale organizzato.

Ai sensi dell'articolo 19 ciascuna delle Parti prevede di adottare misure legislative e di altro tipo necessarie per definire reato, in conformità alla propria legge nazionale, l'utilizzo di « servizi » che sono oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 4 paragrafo a) della Convenzione, sapendo che la persona in questione è vittima della tratta di esseri umani.

La relazione illustrativa del disegno di legge n. 3402 evidenzia che le recenti modifiche della legislazione penale in occasione dell'attuazione di importanti strumenti internazionali in materia di tratta di esseri umani assicurano la sostanziale conformità dell'ordinamento interno alla Convenzione. Le condotte in esame sono già sanzionate dagli articoli 600, 601, 602, 416, comma sesto, del codice penale e dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre, con gli articoli 3 e 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale), sono state introdotte sia la nozione di reato transazionale, sia una circostanza aggravante speciale, in caso di delitti « nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati ».

L'articolo 20, che dispone in tema di criminalizzazione di atti relativi ai documenti di viaggio o di identità, stabilisce che ciascuna delle Parti adotti le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai seguenti atti, se intenzionalmente commessi allo scopo di rendere possibile la tratta di esseri umani: realizzare un documento di viaggio o d'identità falso; procurare o fornire tale documento; trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il documento di viaggio o di identità di un'altra persona. La rilevanza di tali previsioni risiede nel fatto che l'adozione di misure di siffatta natura potrebbe costituire un efficace de-

terrente per l'acquisto di servizi o per la fruizione delle prestazioni fornite dalle vittime di tratta.

Con riferimento a tale disposizione sussiste l'esigenza di un adeguamento dell'ordinamento interno. La relazione illustrativa del disegno di legge n. 3402 rimarca lo stesso proponga, a tal fine, l'introduzione nel codice penale di una nuova circostanza aggravante (articolo 602-ter), della quale si dirà in seguito.

L'articolo 21 si riferisce al concorso in reato ed al tentativo di reato.

Anche in relazione a tale previsione l'ordinamento italiano risulta esaustivo, attesi gli articoli 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 112 (circostanze aggravanti) e 56 (delitto tentato) del codice penale.

L'articolo 22 disciplina la responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, in relazione a reati commessi per conto delle medesime da persone fisiche che, agendo individualmente o in quanto membro dell'organo, esercitino un potere direttivo nel suo ambito. Si estende inoltre tale responsabilità al caso in cui l'assenza di sorveglianza o di controllo da parte della persona fisica abbia reso possibile la commissione del reato.

Come precisato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge governativo, nell'ordinamento italiano l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede la responsabilità degli enti e delle persone giuridiche, nel cui interesse sono commessi i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. Con la sentenza di condanna, il giudice può applicare all'ente una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

L'articolo 23 detta il criterio dell'adozione nei confronti delle persone giuridiche di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie. In proposito, la relazione illustrativa richiama gli strumenti già previsti dall'ordinamento per l'applicazione sia delle pene detentive, sia delle pene di natura diversa.

L'articolo 24 della Convenzione individua, quali circostanze aggravanti del de-

litto di tratta, il fatto che sia stata messa in pericolo la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza o che il reato è stato commesso: nei confronti di un minore; da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Anche tale disposizione richiede un intervento volto ad adeguare l'ordinamento interno, come si dirà in relazione all'articolo 3 di entrambi i progetti di legge in esame.

L'articolo 25 rimette agli Stati la possibilità di tener conto, ai fini della determinazione della pena, di condanne anteriori definitive pronunciate in un'altra Parte.

L'articolo 26 prevede la possibilità di non imporre alcuna sanzione alle vittime per aver preso parte ad attività illecite, se sono state costrette a farlo.

Gli articoli da 27 a 31 (Capitolo V) della Convenzione, relativi alle Indagini, procedimenti e diritto procedurale, impegna gli Stati aderenti a predisporre misure che garantiscano idonei strumenti investigativi e processuali per la persecuzione della tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime e di coloro che collaborano con la giustizia.

L'articolo 27 prevede, tra l'altro, che sia garantita la perseguibilità di tali reati, a prescindere da una dichiarazione o da un'accusa da parte della vittima, almeno quando il reato è stato commesso, *in toto* o in parte, sul suo territorio.

L'articolo 28 impegna le Parti a prendere le necessarie misure al fine di assicurare una protezione effettiva ed appropriata: alle vittime; ai collaboratori di giustizia (solo in quanto opportuno); ai testimoni; ai membri della famiglia di vittime e testimoni (solo se necessario).

La relazione illustrativa del disegno di legge governativo richiama, a tale proposito, il decreto-legge n. 8 del 1991, che già prevede speciali misure di protezione in favore dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, esclude la necessità dell'impegno di ulteriori risorse.

Sono previste poi ulteriori disposizioni volte a prevedere: misure speciali di pro-

tezione a favore della vittima minore; misure di protezione a favore di enti ed altre organizzazioni che mirano a combattere la tratta degli esseri umani o a proteggere i diritti umani (paragrafo 4).

L'articolo 29 interviene in materia di autorità specializzate ed organismi di coordinamento.

In proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge n. 3402 precisa che l'attuazione della disposizione non richiede particolari adempimenti, in quanto nello Stato italiano l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza dispongono di persone specializzate nella lotta alla tratta agli esseri umani.

L'articolo 30 della Convenzione stabilisce che, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (con particolare riferimento al diritto ad un processo equo di cui all'articolo 6 CEDU) le Parti devono garantire nel corso dei procedimenti giudiziari: la protezione della vita privata delle vittime e, ove necessario, della loro identità; la sicurezza delle vittime e la loro protezione dalle intimidazioni, alle condizioni previste dalle norme nazionali. Una particolare attenzione deve essere dedicata alle esigenze dei minori, anche in considerazione del fatto che essi hanno diritto a specifiche misure di protezione.

L'articolo 31, prevede la giurisdizione della singola Parte secondo i principi di territorialità, nazionalità e della legittimazione passiva. Le Parti, in conformità alla propria legislazione nazionale, possono stabilire altri tipi di competenza penale.

Dall'esame del contenuto della Convenzione emerge, pertanto, che le esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno si pongono essenzialmente con riferimento agli articoli 20 e 24 della Convenzione.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 20 riguarda la criminalizzazione di atti relativi ai documenti di viaggio o di identità. L'articolo 24, invece, individua talune circostanze aggravanti del delitto di tratta (messa in pericolo della vita della vittima, deliberatamente o per grave negligenza; reato commesso nei confronti di un mi-

nore, da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito di un'organizzazione criminale).

L'articolo 3 di entrambi i progetti di legge (C. 1917 Maran ed altri e C. 3402 Governo) reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno, intervenendo in primo luogo sul regime delle aggravanti.

L'articolo 3 del disegno di legge del Governo introduce nel codice penale un nuovo articolo (articolo 602-ter) che, al primo comma, disciplina, in generale, le circostanze aggravanti dei reati di riduzione in schiavitù (articolo 600), di tratta di persone (articolo 601) e di commercio di schiavi (articolo 602).

Per tali fattispecie di reato, tutte punite con la reclusione da otto a venti anni, attualmente il terzo comma dell'articolo 600, il secondo comma dell'articolo 601 e il secondo comma dell'articolo 602 prevedono le medesime circostanze aggravanti (da cui deriva l'aumento della pena da un terzo alla metà). In particolare, la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il nuovo articolo 602-ter, comma 1, lettere a) e b), del codice penale, in relazione ai citati delitti, conferma l'aumento da un terzo alla metà della pena nelle ipotesi già previste e conseguentemente abroga le corrispondenti norme contenute negli articoli 600, 601 e 602.

Conformemente all'articolo 24, lettera a), della Convenzione, l'articolo 602-ter, comma 1, lettera c), introduce un'ulteriore circostanza aggravante: se dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), della proposta di legge n. 1917 interviene invece esclusivamente sul reato di tratta di persone, sostituendo il secondo comma dell'articolo 601 codice penale. La modifica è volta ad introdurre tra le aggravanti la

circostanza che dal fatto derivi un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Quanto all'intervento in materia di delitti di falsità, ricorda come l'articolo 20 della Convenzione impegni le parti ad attribuire rilevanza penale ai seguenti atti, in quanto commessi intenzionalmente al fine di consentire la tratta degli esseri umani: fabbricare un documento di viaggio o d'identità falso; procurare o fornire un documento di questo tipo; detenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento di viaggio o d'identità di un'altra persona.

L'articolo 602-ter, comma 2, introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge del Governo, introduce una nuova circostanza aggravante applicabile ai delitti di Falsità in atti di cui al Titolo VII, Capo III, del Libro II (reati di falsità materiale e di falsità ideologica posti in essere da parte del pubblico ufficiale o del privato). In particolare, si prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà nel caso in cui

tali fatti siano commessi al fine di realizzare o agevolare i delitti di Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, Tratta di persone e Acquisto e alienazione di schiavi.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), della proposta di legge n. 1917, invece, inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 601 del codice penale, introduce una nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione da uno a cinque anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) la condotta di chi, al fine di realizzare o di agevolare il delitto di tratta di persone: falsifica o procura ad altri un documento di identità o di viaggio; sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento di identità o di viaggio appartenente a un'altra persona.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federchimica nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico

9

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di Federchimica nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	11
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	32
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	35
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
---	----

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, comunica di essere stata informata dal presidente della XII Commissione che quest'ultima ha convenuto di scrivere al Presidente della Camera per chiedere il rinvio dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea al fine di svolgere una più approfondita istruttoria. Alla luce di tale rinvio e in considerazione delle ulteriori modifiche che il testo potrebbe subire, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, dopo aver illustrato brevemente il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Stracquadanio, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Orsini, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher e per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge in esame, raccolti nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 4*).

Avverte che il relatore ha inoltre presentato l'emendamento 13.3 e l'articolo aggiuntivo 27.01 (*vedi allegato 4*). Avverte inoltre che il relatore ha ritirato l'emendamento 13.2. Comunica inoltre che il relatore ha presentato una nuova formulazione degli articoli aggiuntivi 1.03 e 4.01 (*vedi allegato 4*).

Fa presente che alcune delle proposte emendative presentate risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.

Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi

inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-bis del regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Alessandri 2.02 che interviene in materia di istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini; gli identici articoli aggiuntivi Vignali 6.02 e Raisi 6.03 che intervengono sulla materia degli appalti; gli articoli aggiuntivi Zeller 9.012 e 9.013 che intervengono sulle disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio; l'articolo aggiuntivo 18.02 del relatore che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana; gli identici emendamenti Tassone 20.3, Giovannelli 20.4 e Favia 20.5 che dispongono un differimento di termine in materia di rifiuti; l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore che modifica in più parti in decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, limitatamente alle lettere da a) ad e); l'articolo 23.01 Scalera che introduce un'indennità speciale per il personale militare impegnato nell'emergenza rifiuti in Campania; l'articolo aggiuntivo 26.01 del

Governo che dispone in merito agli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni.

Risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Lulli 2.01, limitatamente al comma 4 del capoverso Art. 2-*quiquies*; l'articolo aggiuntivo Calabria 6.04; l'articolo aggiuntivo 7.01 Zeller; l'articolo aggiuntivo Volpi 8.011; l'articolo aggiuntivo Bressa 9.04, limitatamente alla lettera *f*) del comma 1 del capoverso Art. 9-*bis*; l'articolo aggiuntivo Bressa 9.05, limitatamente alla lettera *b*); gli identici articoli aggiuntivi Mastromauro 9.019, Sbai 9.020, Lorenzin 9.021 e Vignali 9.022 e Raisi 9.023; l'articolo aggiuntivo Tassone 20.027; l'emendamento 22.5 Fallica; l'articolo aggiuntivo 23.01 Scalera; l'emendamento 29.2 del relatore, limitatamente alla lettera *h*); l'emendamento Bressa 29.16; l'emendamento Giovanelli 29.17 limitatamente alla lettera *s*); l'emendamento Giovanelli 29.23.

Avverte che sono stati considerati ammissibili ma necessitano di approfondimenti sul piano finanziario seguenti emendamenti: 5.03 del relatore; 3.01 Formisano; 13.3 del relatore.

Infine, l'articolo aggiuntivo 7.04 Calabria si considera ammissibile nel presupposto che l'entrata in vigore sia successiva al 31 maggio 2010. Avverte infine che gli articoli aggiuntivi 6.05 e 27.01 del relatore sono al momento accantonati in quanto – per la loro valutazione di ammissibilità sotto il profilo della copertura finanziaria – si è in attesa di una documentazione tecnica del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.02, propone di accantonare la nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.03, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 del relatore e 2.2 Dal Lago, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 Calabria, purché sia

riformulato (*vedi allegato 4*), esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 Lulli, limitatamente alla parte ammissibile, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 3.1 Vignali, 3.2 Tassone e 3.3 Raisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4 Bressa, 3.5 Zeller, 3.7 Lanzillotta, 3.8 Giovanelli, 3.01 Formisano in quanto il suo contenuto è ricompreso nell'articolo aggiuntivo 5.03 del relatore; esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5 Giovanelli purché riformulato nel senso di sostituire le parole « strutture sanitarie private e convenzionate » con le seguenti « strutture sanitarie private convenzionate »

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1 relatore e 4.2 Dal Lago, esprime parere contrario sull'emendamento 4.3 Bressa e sull'emendamento 4.4 Lanzillotta, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 4.01; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.1 del relatore e 5.2 Tassone, invitando conseguentemente i presentatori a ritirare gli emendamenti Favia 5.3, Donadi 5.4, Borghesi 5.5 e 5.6, Donadi 5.7, Lanzillotta 5.8, gli identici emendamenti Tassone 5.9, Giovanelli 5.10 e l'emendamento Borghesi 5.11.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore, analogo all'articolo aggiuntivo Dal Lago 5.02, purché riformulato in modo corrispondente al proprio articolo aggiuntivo 5.01; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 5.03 nonché sull'emendamento 6.1 del relatore. Esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 4*), sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 6.01; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Raisi 6.06, nonché sugli emendamenti Donadi 7.1, Bressa 7.2 e Favia 7.3, esprime parere favorevole purché riformulato (*vedi allegato 4*) sull'emendamento Favia 7.4, esprime parere contrario sull'emendamento 7.5 Donadi, parere favorevole sull'emendamento 7.6 Dal Lago, nonché sul-

l'articolo aggiuntivo 7.02 Calabria e sugli articoli aggiuntivi 7.03 del relatore e 7.04 Calabria.

Esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 Bressa, sugli identici emendamenti 8.2 Madia, 8.3 Favia, sugli identici emendamenti 8.4 Scarpetti e 8.5 Raisi. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01 Dal Lago, riservandosi in proposito ulteriori valutazioni ai fini del successivo esame in Assemblea. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Libè 8.02, Lorenzin 8.03, Raisi 8.04, Sbai 8.05 e Vignali 8.06. Esprime parere favorevole purché riformulato (*vedi allegato 4*) sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 8.07, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Raisi 8.08, identico all'articolo aggiuntivo Vignali 8.09, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 8.010. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Bressa 9.1, in quanto ricompreso nel successivo emendamento 9.2 del relatore, sul quale esprime parere favorevole; per le stesse ragioni invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bressa 9.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 9.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4 del relatore e sull'emendamento Volpi 9.5. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Scarpetti 9.6, Tassone 9.7, Vignali 9.8, Raisi 9.9, esprime parere contrario, sugli emendamenti Lanzillotta 9.10 e Polledri 9.11, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 del relatore. Esprime parere contrario, per la parte ammissibile, sull'articolo aggiuntivo Bressa 9.04, invita al ritiro – in quanto ricompresi nell'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore – i presentatori degli articoli aggiuntivi Bressa 9.05, degli identici articoli aggiuntivi Sanga 9.06, Tassone 9.07, Vignali 9.08, Lorenzin 9.09, Raisi 9.010, Sbai 9.011. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lorenzin 9.014, Tassone 9.015, Sbai 9.016, Raisi 9.017 e Vignali 9.018.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 del relatore nonché parere favorevole purché riformulati (*vedi allegato 4*) sugli identici emendamenti Tassone

10.2, Favia 10.3, Giovanelli 10.4. Esprime parere contrario, riservandosi ulteriori approfondimenti per l'Assemblea, sugli emendamenti Contento 10.5 e 10.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Calabria 10.7, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 11.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 del relatore. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Stradella 12.2 e Giovanelli 12.3; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.3 del relatore e parere contrario sull'emendamento Contento 13.1 del relatore.

Esprime parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 17.1, parere favorevole sugli emendamenti 18.1 del relatore e Vassallo 18.2, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01 e Calabria 19.02, esprime parere favorevole purché riformulato (*vedi allegato*) sull'articolo aggiuntivo La Loggia 19.01; esprime parere favorevole sull'emendamento 20.1 del relatore, nonché parere contrario, di conseguenza, sull'emendamento Brugger 20.2, e sugli identici emendamenti Tassone 20.3, Giovanelli 20.4 e Favia 20.5. Propone di accantonare, alla luce della dichiarazione di parziale inammissibilità, l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.02 del relatore nonché sull'articolo aggiuntivo 20.04 del relatore purché riformulato (*vedi allegato 4*).

Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Marchioni 20.05, Vignali 20.06, Raisi 20.07, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Vignali 20.08, Lorenzin 20.09, Sbai 20.010, Raisi 20.011, Tassone 20.012, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Tassone 20.013, Vignali 20.014 e Raisi 20.015. Esprime parere favorevole purché riformulati (*vedi allegato 4*) sugli identici articoli aggiuntivi Tassone 20.016, Vignali 20.017, Lorenzin 20.018, Sbai 20.019, Froner 20.020 e Raisi 20.021, esprime parere contrario, in quanto riguardante una norma già abrogata, sull'articolo aggiuntivo Tassone 20.022, pa-

rere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Peluffo 20.023, Raisi 20.024, Vignali 20.025, sull'articolo aggiuntivo Tassone 20.026, sugli identici Tassone 20.028, Raisi 20.029, Vignali 20.030, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Benamati 20.031, Vignali 20.032, Raisi 20.033, sugli articoli aggiuntivi Sanga 20.034 e Raisi 20.035, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vignali 20.036, Tassone 20.037, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Libè 20.038, Vignali 20.039, Raisi 20.040, nonché sugli identici Libè 20.041, Vignali 20.042, Raisi 20.043, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Libè 20.044, Benamati 20.045, Vignali 20.046 e Raisi 20.047.

Esprime parere favorevole purché riformulato (*vedi allegato 4*) sull'emendamento Contento 21.1, che ricomprende l'emendamento Contento 21.2 su cui invita al ritiro il presentatore; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 21.01 del relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2, Giovanelli 22.3. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 22.01 del relatore mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Giovanelli 23.1, Bressa 24.1 e Giovanelli 24.2. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.01 del relatore; esprime parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 26.1, nonché sugli emendamenti Mantini 28.1, Lanzillotta 28.2, Lanzillotta 28.3; esprime parere favorevole sull'emendamento 28.4 del relatore, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 28.5 nonché Mantini 29.1. Esprime parere favorevole, limitatamente alla parte ammissibile, sull'emendamento 29.2 del relatore nonché sugli emendamenti 29.3 del relatore e Contento 29.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bressa 29.5, sugli identici emendamenti Favia 29.6, Tassone 29.7, Giovanelli 29.8, nonché sugli emendamenti Giovanelli 29.9, Bressa 29.10 e Bressa 29.11. Esprime parere favorevole, purché riformulato (*vedi allegato 4*) sull'emendamento Bressa 29.12 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 29.13, Contento 29.14, Contento 29.15;

esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 29.17, per la parte ammissibile, sull'emendamento Giovanelli 29.18 e 29.19; esprime parere favorevole sugli emendamenti Giovanelli 29.20 e 29.21. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 29.22 e parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 29.24. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 29.25 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 29.01 purché riformulato (*vedi allegato 4, emendamento 29.50*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bressa 30.1, Giovanelli 30.2, Mantini 30.4, Bressa 30.5, Mantini 30.6 e sull'articolo aggiuntivo Nicco 30.2; esprime infine parere favorevole sull'emendamento 30.3 del relatore e sull'articolo aggiuntivo 30.01 del relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, prospetta l'opportunità di concentrare l'esame sugli emendamenti sui quali vi è il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Nella seduta di martedì 10 maggio si potranno esaminare gli emendamenti accantonati nella seduta odierna nonché disporre di un quadro complessivo ed aggiornato delle proposte emendative su cui la Commissione ha convenuto. In tale modo, i gruppi potranno svolgere i primi approfondimenti sulle ulteriori eventuali modifiche da approvare nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Propone quindi di considerare respinti, ai fini della successiva presentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti sui quali non vi è un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

David FAVIA (IdV) concorda sul metodo proposto dal Presidente, segnalando l'esigenza che il relatore valuti ulteriormente il parere sugli identici emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3 in quanto l'articolo 22,

che essi propongono di abrogare, risulta già soppresso.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Favia e dopo aver svolto ulteriori approfondimenti modifica il proprio parere sugli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2 e Giovanelli 22.3 esprimendo al riguardo una valutazione favorevole.

Il ministro Roberto CALDEROLI concorda con quanto testé evidenziato dal relatore e modica anche egli il proprio parere sugli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2 e Giovanelli 22.3 esprimendo al riguardo una valutazione favorevole.

David FAVIA (IdV), pur prendendo atto della disponibilità testé manifestata dal relatore ed accogliendo la riformulazione proposta al proprio emendamento 7.4, rileva come l'intervento previsto all'articolo 7 necessita di ulteriori valutazioni, considerato che non appare tanto una semplificazione quanto piuttosto una misura non positiva. L'articolo 7, intervenendo sulla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, infatti, prevede che l'obbligo a carico del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell'INAIL e non più anche nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Invita quindi ad una riflessione sul punto, così come sull'abrogazione disposta dall'articolo 8 relativamente al libretto personale del lavoratore. Tale abrogazione comporta una difficoltà per il cittadino lavoratore rendendo più difficoltoso avere contezza della propria situazione contributiva essendo obbligato a chiedere informazioni al datore di lavoro all'ENPALS, così facilitando gli imprenditori ma non il cittadino.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel richiamare i contenuti del proprio emendamento 3.5, evidenzia come la modifica proposta sia necessaria per evitare che si realizzi, di fatto, una ripenalizzazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di registrazione delle persone al-

loggiate. Il proprio emendamento propone infatti di inserire una sanzione amministrativa per le violazioni in questione, considerato che altrimenti, non essendovi più una norma che disciplini tale sanzione si applicano le più gravi sanzioni penali previste dall'articolo 17 del Regio Decreto n. 773 del 1931 (TULPS).

Invita quindi il relatore ad un ulteriore approfondimento per superare questa situazione che appare irragionevole.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, condivide la ratio dell'intervento testé svolto dal collega Zeller e si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla legislazione vigente in materia. La sua intenzione è infatti quella di non aggravare l'attuale previsione. Ritiene quindi opportuno considerare respinto per l'Assemblea l'emendamento in questione che potrà essere così oggetto di ulteriore valutazione.

Mario TASSONE (UdC) dà atto al relatore dell'impegno profuso su una materia complessa ed articolata. In tale ambito infatti si sono susseguiti nel tempo interventi parziali e stratificati.

Rileva come il suo gruppo abbia cercato di dare un contributo costruttivo con gli emendamenti presentati. Per tale ragione, concordando con il percorso prospettato dal Presidente per il seguito dell'esame del provvedimento, invita il relatore a valutare ulteriormente le proposte emendative su cui ha espresso una valutazione contraria. Auspica infatti che vi sia la possibilità di esaminare il provvedimento in discussione con la necessaria serietà e con tempi congrui, nella direzione di una reale semplificazione e della definizione di norme chiare e coerenti tra loro.

Sesa AMICI (PD) prende atto del parere del relatore e del Governo e si riserva di svolgere ulteriori valutazioni nel merito dopo aver preso visione del testo come risulterà dagli emendamenti approvati nella seduta odierna.

Sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo gruppo siano stati definiti

con l'obiettivo di migliorare il testo verso sempre una maggiore semplificazione. Auspica quindi che gli ulteriori approfondimenti, prospettati anche dal Presidente Bruno, potranno consentire di individuare punti di apertura nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda come tutti gli emendamenti che saranno respinti in Commissione e quelli che attengono alle parti modificate o introdotte dalla Commissione potranno essere rappresentati in Assemblea. Auspica quindi che nel corso dell'esame del provvedimento potrà essere svolto un lavoro migliorativo del testo d'intesa con il relatore ed il Governo. Assicura inoltre che sarà sua cura garantire un tempo adeguato per la riunione del Comitato dei nove in cui saranno esaminati gli emendamenti per l'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdC) invita il relatore a svolgere ulteriori approfondimenti sul parere contrario reso, in particolare, con riferimento agli emendamenti 29.1 e 30.4 presentati dal suo gruppo. Ricorda che la semplificazione amministrativa attiene in primo luogo a quei profili che riguardano i poteri autoritativi relativi al rilascio di permessi, licenze e altri atti analoghi. In tale ambito, se non si interviene con principi unitari rigorosi nell'ambito della legge n. 241 del 1990 vi è il forte rischio di tornare alla situazione antecedente all'approvazione di tale legge, quando ogni amministratore anche a livello territoriale disponeva di termini differenti.

Prospetta quindi al ministro Calderoli di introdurre misure per un « taglia-termini » dopo quelle definite nell'ambito del « taglia-leggi » e delle « taglia-enti », tuttora in via di attuazione. È infatti quanto mai opportuno ricorrere a principi-guida vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni al fine di evitare quella frammentazione che vi era prima del 1990. Sottolinea come gli emendamenti 29.1 e 30.4 vadano proprio in tale direzione.

Rileva come l'intenzione sia quella di prevedere un termine massimo generale di

60 giorni per tutte le pubbliche amministrazioni dopo il quale, se non sono stati definiti i permessi, le licenze e altri atti analoghi, il privato può autocertificare con la procedura della DIA e con l'accertamento di un professionista abilitato. Successivamente, sarebbe previsto un ulteriore termine di 60 giorni per eventuali ulteriori controlli da parte della pubblica amministrazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore, delibera quindi di accantonare la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 2.1 del relatore e 2.2 Dal Lago ed approva l'emendamento 2.3 Calabria, come riformulato.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Giovanelli 4.5, fa presente che la nuova formulazione proposta è volta a prevedere l'applicazione del comma 1 dell'articolo 4, riguardante la conservazione delle cartelle cliniche, alle strutture sanitarie private nel caso in cui siano convenzionate. Non appare invece congruo imporre un obbligo ad una struttura di carattere privato che non abbia stipulato convenzioni con il settore pubblico.

Manuela DAL LAGO (LNP) a suo avviso sarebbe più opportuno estendere le previsioni sulle conservazioni della cartella clinica anche alle strutture private.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea come quanto prospettato dalla collega Dal Lago è sicuramente opportuno per il cittadino che in tal modo potrebbe passare indifferente da una struttura sanitaria pubblica ad una privata con il diritto di portare con sé la cartella clinica.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, fa presente come il diritto del cittadino ad avere la cartella clinica resta impregiudicato. Si tratta solo di un problema di organizza-

zione per cui sarà la struttura privata a definire le modalità più appropriate.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene sia una questione rilevante per gli operatori; il rischio è per il cittadino che potrebbe avere parte della propria documentazione sanitaria in una struttura privata ed un'altra parte in una struttura pubblica.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone di accantonare l'emendamento Giovanelli 4.5, nonché l'articolo aggiuntivo 4.01 da lui presentato, su cui ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

La Commissione accantona l'emendamento Giovanelli 4.5. La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 4.1 del relatore e Dal Lago 4.2. La Commissione accantona la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 5.1 del relatore e Tassone 5.2, risultando così preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula il proprio articolo aggiuntivo 5.02, così da renderlo perfettamente identico nel testo all'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 5.01 del relatore e Dal Lago 5.02. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 5.03 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore.

Manuela DAL LAGO (LNP), intervenendo sulla riformulazione proposta al proprio articolo aggiuntivo 6.01, chiede chiarimenti al relatore.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, fa presente di aver proposto di mantenere il solo comma 1 dell'articolo aggiuntivo in questione in quanto vi è il rischio che il testo del comma 2 possa attenuare in modo

eccessivo i controlli sulle procedure di affidamento.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente che la previsione del comma 2 non è in alcun modo volta a ridurre i controlli ma nasce piuttosto da una richiesta degli operatori poiché molti enti locali creano nuove ed ulteriori procedure, con conseguenti costi aggiuntivi, rendendo difficoltoso ed eccessivamente lungo il tempo per lo svolgimento di una ordinaria gara di appalto. Chiede quindi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che sull'articolo aggiuntivo 6.01 è stato acquisito l'orientamento del ministro per le infrastrutture ed i trasporti che ha rilevato come sulla materia oggetto del comma 2 è in corso un tavolo tecnico che sta esaminando la tematica nel suo complesso.

Manuela DAL LAGO (LNP), preso atto di quanto testé illustrato dal ministro Calderoli, riformula il proprio articolo aggiuntivo come proposto dal relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) rileva come la collega Dal Lago abbia dato buona prova di spirito di partito ma scarsa prova di autonomia parlamentare. Non ritiene possibile che le decisioni del Parlamento dipendano da una trattativa in corso tra il ministro e gli operatori.

Manuela DAL LAGO (LNP) sottolinea come il suo intento è quello di aderire ad un lavoro volto a rendere le procedure più semplificate.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva come lo stesso collega Giovanelli abbia rappresentato, nell'ambito del proprio mandato parlamentare, una categoria associativa per più di due anni.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Dal Lago 6.01, come riformulato.

Sesa AMICI (PD) sottoscrive l'emendamento Favia 7.4 ed aderisce alla riformulazione proposta dal relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dalla collega Calabria.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula l'articolo aggiuntivo 8.07, nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Favia 7.4 come riformulato, nonché l'emendamento Dal Lago 7.6. Approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Calabria 7.02, 7.03 del relatore e Calabria 7.04.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Dal Lago 8.07, come riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo Dal Lago 8.010.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 9.2 del relatore, nonché gli emendamenti 9.4 del relatore e Volpi 9.5. Approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 del relatore. La Commissione approva l'emendamento 10.1 del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) accede alla riformulazione proposta dal relatore con riguardo al proprio emendamento 10.4, pur invitando ad un ripensamento considerato che il valore dell'intesa è molto diverso da quello della consultazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Tassone 10.2, Favia 10.3 e Giovanelli 10.4, nonché, con distinte votazioni, l'emendamento Calabria 10.7, l'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore, l'emendamento 12.1 del relatore, l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.3 del relatore per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo La Loggia 19.01 e

aderisce alla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 13.3 del relatore; approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 18.1 del relatore, Vassallo 18.2, l'articolo aggiuntivo La Loggia 19.01, come riformulato, l'emendamento 20.1 del relatore.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore. Approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 20.02 del relatore e l'articolo aggiuntivo 20.04 del relatore, come riformulato.

Beatrice LORENZIN (PdL) concorda con la riformulazione proposta dal relatore riguardo al proprio articolo aggiuntivo 20.018.

Raffaele VOLPI (LNP) e Manuela DAL LAGO (LNP) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Lorenzin 20.018, come riformulato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Tassone 20.016, Vignali 20.017, Lorenzin 20.018, Sbai 20.019, Froner 20.020, Raisi 20.021, come riformulati.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede alcuni chiarimenti riguardo all'emendamento Contento 21.1, non essendo chiaro come si può misurare il rispetto nei confronti dei cittadini.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rileva di aver proposto una riformulazione proprio per superare quanto testé evidenziato dal collega Volpi.

Souad SBAI (PdL) sottoscrive l'emendamento Contento 21.1 ed aderisce alla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Contento 21.1, come riformulato, risultando così assorbito l'emendamento Contento 21.2. Approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 21.01

del relatore, nonché gli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2 e Giovanelli 22.3. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 22.01 del relatore.

Sesa AMICI (PD) consente alla riformulazione proposta dal relatore con riguardo all'emendamento Bressa 29.12.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 24.01 del relatore, nonché l'emendamento 28.4 del relatore. Approva quindi l'emendamento 29.2 del relatore, nella parte ammissibile. Approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 29.3 del relatore, l'emendamento Contento 29.4, l'emendamento Bressa 29.12, come riformulato, gli emendamenti Contento 29.13, 29.14 e 29.15.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Giovanelli 29.20 e 29.21.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Giovanelli 29.24, evidenziando come già ora nei procedimenti della pubblica amministrazione coloro che sono portatori di interessi diffusi possono partecipare allo stesso. Con la formulazione dell'emendamento in questione, sembra che si voglia introdurre un obbligo antecedente all'inizio di tali procedimenti.

Oriano GIOVANELLI (PD) rileva come l'elaborazione di una carta dei doveri della pubblica amministrazione debba avere, ad avviso del suo gruppo, la partecipazione quale uno dei principali cardini del sistema. In tale ambito è stato preso come riferimento quanto previsto dalla legge regionale della Toscana che ha stabilito procedure standardizzate per la partecipazione di portatori di interessi diffusi.

Manuela DAL LAGO (LNP) rileva come attualmente gli enti locali cercano sempre, sulla base delle previsioni della legge, di prevedere il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Giovanelli 29.24

per svolgere ulteriori approfondimenti. Il rischio infatti è quello di una interpretazione difforme da parte degli enti locali e di un aggravio delle procedure in essere. Il problema principale che ha allo stato il nostro Paese come pubblica amministrazione è infatti quello di non saper rispettare i termini.

Beatrice LORENZIN (PdL) comprende il principio dell'emendamento in discussione, che rispecchia le soluzioni che si stanno cercando di introdurre in alcuni Paesi europei per la composizione di conflitti sulle grandi opere o simili. Il rischio tuttavia è, a suo avviso, quello di ingessare le procedure.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Giovanelli 29.24, pur rilevando che si tratta di un principio di delega che sarà poi attuato dal Governo.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene comunque opportuno un lavoro più approfondito da parte del Parlamento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Giovanelli 29.24.

Manuela DAL LAGO (LNP) per quanto riguarda la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 29.01, prospetta l'opportunità di inserire dopo le parole « termine congruo » le seguenti « comunque non superiore a 30 giorni », in linea con la legge n. 241 del 1990.

Andrea ORSINI (PdL) concorda con quanto prospettato dalla collega Dal Lago.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, qualora approvata nella nuova formulazione, la proposta emendativa in esame, non essendo più un articolo aggiuntivo, assumerebbe il numero 29.50 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Dal Lago 29.50 (*nuova formula-*

zione) (vedi allegato 4). Approva quindi l'emendamento 30.3 del relatore e l'articolo aggiuntivo 30.01 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, fa quindi presente che si considerano respinti, ai fini della successiva presentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti sui quali non vi è un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Ricorda che sono stati accantonati l'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore, Giovanelli 4.5, gli articoli aggiuntivi 4.01 e 6.05 del relatore, l'emendamento 13.3 del relatore, gli articoli aggiuntivi 20.01 e 27.01 del relatore nonché l'emendamento Giovanelli 29.24.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2010.

David FAVIA (IdV) ritiene che il disegno di legge del Governo in esame presenti luci e ombre. Le luci sono rappresentate dagli interventi di razionalizzazione e ridimensionamento dei consigli e delle giunte locali, che vanno nella stessa direzione indicata dal suo gruppo ed espressa in proposte di legge. Le ombre, d'altra parte, sono molte.

Innanzitutto osserva che l'articolo 6 rimette la disciplina delle funzioni fondamentali degli enti alla legge statale o alla legge regionale, a seconda della competenza, in contrasto con la Costituzione,

che, all'articolo 117, secondo comma, lettera p), riserva espressamente al legislatore statale questa disciplina.

Rileva che l'articolo 17, in materia di comunità montane, rischia di essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che il criterio altimetrico non può essere decisivo per la qualificazione di un comune come montano.

Osserva che il testo si sforza di assicurare una coesistenza di province e città metropolitane, anziché sopprimere le province, come tutte le forze politiche avevano promesso in campagna elettorale e come solo il suo gruppo, dopo l'inizio della legislatura, continua convintamente a sostenere. Sarebbe stato tuttavia meglio, a giudizio della sua parte politica, sopprimere le province.

Ritiene che l'aver limitato ad alcune funzioni soltanto l'obbligo di esercizio associato da parte dei comuni e l'aver circoscritto tale obbligo ai soli comuni al di sotto dei tremila abitanti sia un errore. È necessario prevedere l'esercizio associato di tutte le funzioni, e non soltanto per i comuni piccoli, ma per tutti i comuni. In questo modo, tra l'altro, le competenze delle province potrebbero essere trasferite alle associazioni di comuni e le province potrebbero essere soppresse.

Rileva che l'articolo 28 si concentra sui soli controlli interni, trascurando i controlli esterni sugli atti amministrativi degli enti locali, i quali sono venuti meno del tutto. Allo stato, l'unico modo per opporsi ad un atto di cattiva amministrazione è il ricorso al Tar, che però è costoso. A suo avviso, si potrebbe pensare ad un sistema nel quale i ricorsi dei gruppi di opposizione consiliare avverso atti della giunta siano soggetti a una deliberazione del presidente del Tar competente e, se ritenuti procedibili, siano posti a carico dell'amministrazione.

Ritiene essenziale vietare alle amministrazioni locali il ricorso agli strumenti finanziari cosiddetti «derivati», i quali si sono dimostrati pericolosi per le finanze pubbliche.

Infine, rilevato che alcune disposizioni sono di fatto confluite in altri provvedimenti recentemente approvati, ritiene necessario un lavoro di coordinamento del testo in esame con tali provvedimenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva l'importanza, oltre che la complessità, del disegno di legge del Governo in esame, il quale si prefigge numerosi obiettivi ambiziosi, quali l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione e in attuazione della legge per il federalismo fiscale (n. 42 del 2009); la semplificazione dell'ordinamento delle regioni e degli enti locali; la razionalizzazione degli organismi e degli enti di governo locale, e così via.

Dà atto al Governo di aver fatto il miglior lavoro possibile entro il vigente quadro di riferimento costituzionale in materia di autonomie territoriali, dato dal titolo V della parte II della Costituzione come riformato nel 2001. Questo quadro, tuttavia, è risultato alla prova dell'esperienza largamente inadeguato e bisognoso di correzioni. A suo avviso, i prossimi tre anni della legislatura sono un tempo sufficiente per mettere mano a una nuova revisione del titolo V che ne corregga quanto meno i difetti più evidenti. Il punto di partenza deve essere senza dubbio la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha rivestito un ruolo di grande rilievo nella composizione dei conflitti sorti a seguito dall'attuazione del nuovo titolo V. Proprio il ruolo centrale della Corte costituzionale, però, evidenzia uno dei difetti del titolo V, il quale ha di fatto trasferito ad un organo giurisdizionale, sia pure atipico, quale la Corte costituzionale, valutazioni e decisioni di carattere politico, che spetterebbero invece al Parlamento. Si aggiunga che la soluzione individuata dalla Corte costituzionale per dirimere i contrasti tra i diversi livelli di governo è stata spesso quella di imporre al legislatore statale di prevedere, come condizione di costituzionalità delle norme che prevedono attività amministrative statali, l'acquisizione della previa intesa con le

autonomie territoriali, da raggiungersi nelle sedi della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata. Queste hanno pertanto assunto di fatto un ruolo di primo piano nel processo legislativo, inteso in senso ampio, arrecando in un questo modo un altro grave *vulnus* alle prerogative del Parlamento, che ha visto limitata la sua autonomia legislativa per effetto di decisioni assunte in altre sedi: sedi peraltro non previste dalla Costituzione e per le quali non sussistono adeguate garanzie di democraticità.

Osserva poi che un altro difetto del titolo V consiste nel far riferimento, ai fini del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, alle materie. A suo avviso, si tratta di un criterio di ripartizione rigido e anacronistico, che andrebbe superato mediante un modello più flessibile e cooperativo, caratterizzato da un riparto di competenze basato sulle funzioni, anziché sulle materie. Serve, inoltre, una clausola « di supremazia » o di « salvaguardia dell'unità nazionale » o come altro la si voglia chiamare, la quale consenta, come negli Stati federali più maturi, allo Stato di intervenire quando occorre anche negli ambiti di competenza regionali.

Fa presente che oggi, per effetto del titolo V, non è chiaro quale debba essere il compiuto delle regioni. A suo avviso, le regioni dovrebbero limitarsi alla promozione dello sviluppo economico del territorio e provvedere quindi alla infrastrutturazione del territorio stesso. È lo stesso modello dell'economia di oggi a richiederlo, caratterizzato da una struttura a rete che vede una pluralità di imprese fornire servizi le une alle altre, prima che agli utenti individuali. È necessario quindi sostenere la rete delle imprese fornendo loro servizi adeguati. Questo oggi è difficile anche per la grave frammentazione istituzionale del territorio italiano, che vede migliaia di comuni di dimensioni per lo più medio-piccole, i quali sono in grado di opporsi con forti poteri di veto, rallentando lo sviluppo dei territori più vasti.

Esprime quindi l'avviso che potrebbe essere opportuno, nel futuro più imme-

diato, in attesa della riforma della intera parte II della Costituzione, procedere intanto ad una revisione degli articoli 117 e 118 che permetta di dare risposte ai problemi posti dal titolo V.

Quanto al contenuto del disegno di legge del Governo in esame, nel riservarsi di entrare nel merito delle singole questioni in sede di discussione degli emendamenti, svolge alcune brevi considerazioni in merito alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; alla disciplina delle funzioni fondamentali e alle funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; alla disposizione di salvaguardia; alle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali; alle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; al trasferimento delle risorse agli enti locali; alle funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e alla legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. In materia, infine, di delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province, infine, osserva che non si tratta di un intervento semplice, atteso che l'articolo 133 della Costituzione impone una procedura non poco gravosa per la revisione delle circoscrizioni provinciali, la quale passa per il consenso dei comuni e delle popolazioni interessate. A suo avviso, potrebbe essere utile procedere ad una limitata modifica costituzionale anche su questo punto.

Lorenzo RIA (UdC) rileva l'importanza delle questioni poste dal disegno di legge del Governo in esame in relazione alla funzionalità degli enti locali e al contenimento della spesa pubblica, nell'ottica più ampia di quel processo di razionalizzazione della finanza pubblica da più parti evocata nel corso di questa legislatura.

Dà atto all'Esecutivo di aver svolto un lavoro intenso, anche nell'ambito della Conferenza unificata: lavoro che tuttavia non ha consentito di giungere ad una conclusione pienamente soddisfacente, come risulta evidente dalla presa di posizione dei presidenti dell'Anci, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, i quali hanno declinato l'invito a partecipare all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Sembrava, dai proclami del Governo, che il provvedimento avrebbe segnato una svolta nella concezione dell'autonomia territoriale o almeno avrebbe portato a una razionalizzazione delle strutture e delle funzioni degli enti territoriali. Ancora una volta, invece, i proclami risultano, alla prova dei fatti, senza seguito. Quello presentato dal Governo è infatti un provvedimento che cerca di sfuggire alla necessità di riforme omogenee, organizzate, finalmente efficienti; un provvedimento che in sostanza non va molto oltre ai molteplici interventi frammentari, che il Governo, quasi « a pioggia », ha adottato in questi ultimi mesi in materia di regioni ed enti locali: dalle norme inserite nella legge finanziaria 2010 al decreto n. 2 del 2010, recante interventi urgenti in materia di regioni e enti locali.

Quel che occorre, invece, era porre finalmente le basi per una riforma organica, ormai assolutamente necessaria, al fine di completare il percorso avviato nella seconda metà degli anni novanta e dare così attuazione alla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione. Questa era diretta a valorizzare le autonomie territoriali e a rafforzare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e gli enti territoriali, analogamente a quanto avviene in Stati a forte tradizione autonomistica.

Il ruolo degli enti locali è ormai da tempo interessato da un processo riformatore di ampia portata, nel quale si sono sommati interventi di diverso oggetto e di varia natura: leggi ordinarie e modifiche costituzionali, leggi di delega e decreti legislativi, regolamenti, direttive ed altri atti legislativi ed amministrativi. Ci si trova dunque in presenza di una materia com-

plexsa, che ha posto e continua a porre complessi problemi di ordine costituzionale e istituzionale, di ordine politico e sociale, nonché di ordine pratico ed applicativo.

Al di là di quanto fin qui detto riguardo alle esigenze di perfezionamento o di completamento della riforma approvata nel 2001, il principale nodo da sciogliere, a suo avviso, è quello dell'effettiva e organica attuazione della novella del Titolo V, la quale va impostata partendo da una corretta percezione del valore innovativo dei principi di autonomia e sussidiarietà ivi sanciti e sviluppando appieno le potenzialità dell'articolo 5 della Costituzione.

L'obiettivo prioritario è dunque quello di intraprendere un percorso di chiarificazione e al tempo stesso di semplificazione istituzionale, partendo dal riassetto dell'amministrazione locale su due livelli, corrispondenti a funzioni di base e di area vasta, intorno ai quali va ricostruito il sistema delle funzioni locali. In sostanza, si tratta di ricondurre, in applicazione del principio di sussidiarietà, ma anche di quelli di differenziazione e di adeguatezza, ai comuni – singoli o associati (nel caso dei piccoli comuni) – e alle province la titolarità di compiti che attualmente sono spesso affidati a una pluralità di soggetti o di organismi di servizio settoriali operanti in ambito locale, ma in larga misura disgiunti dagli enti territoriali, oppure strumentali o dipendenti dalle regioni. A tal fine occorre individuare in maniera definita il quadro delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, le quali vanno considerate come invarianti di sistema, vincolanti, quindi, anche per il legislatore regionale.

In questa ottica, occorre attribuire alle province esclusivamente funzioni generali di coordinamento nelle materie relative al governo del territorio, all'ambiente e alle infrastrutture, alla polizia amministrativa locale, nonché funzioni di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico territoriale dell'area medesima, lasciando, di converso, ai comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tutte le competenze di gestione e di ammini-

strazione diretta. A questi principi si ispira la sua proposta di legge C. 2488, abbinata al disegno di legge governativo in esame, la quale non solo si prefigge di trasformare o meglio di ridefinire le province in istituzioni di secondo grado modificandone radicalmente il modulo organizzativo della rappresentatività, ma presenta anche ulteriori elementi di significativa portata innovativa.

Non si può, a suo avviso, passare, come hanno fatto il Partito democratico e il Popolo della libertà, dai proclami della campagna elettorale per le elezioni politiche di due anni fa, nella quale quei partiti promettevano l'abolizione delle province come la panacea per i mali della pubblica amministrazione e come rimedio agli sprechi, a posizioni favorevoli al mantenimento irrazionale dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle stesse province. Quanto alla previsione di una delega al Governo per individuare quali province debbano essere soppresse e quali ampliate, è l'affermazione più evidente di tutto questo, nel testo manca l'indicazione di precisi criteri direttivi sulla base dei quali il Governo dovrebbe sopprimere o estendere l'una o l'altra provincia e non si comprende quindi in base a quale canone si valuterà «l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta». Gli unici criteri indicati dal provvedimento sono l'entità della popolazione di riferimento, l'estensione del territorio e il rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio. Non è chiaro quali dovranno essere le province abolite.

Il Governo dice che oltre questo non si vuole andare e che le province vanno in ogni caso mantenute. Su questo è d'accordo. Le regioni, infatti, devono avere funzioni di legislazione e programmazione, non di gestione amministrativa, per cui la provincia resta uno snodo essenziale dell'amministrazione locale; ciò rafforza, ancor di più, la convinzione che vi sia necessità di collegare più strettamente tale ente con le realtà comunali. Occorre indirizzarsi verso la costruzione di un raccordo maggiore tra la provincia e i comuni

insistenti sul suo territorio al fine di realizzare una effettiva integrazione delle politiche di base e di una piena sinergia fra le istituzioni vocate all'amministrazione.

Un ulteriore aspetto da evidenziare è il « sovraccarico » nei livelli di rappresentanza politica presente soprattutto a livello provinciale e comunale. Vi è consapevolezza diffusa della necessità di convergere nell'opera di risanamento dei conti pubblici come condizione necessaria per la ripresa economica del nostro Paese: il sovraccarico nei livelli di rappresentanza risulta essere, infatti, un problema ormai improcrastinabile, sia per il costo diretto che ricade sulla finanza pubblica e privata, sia per i costi indiretti che un sistema complesso provoca sia sugli interessati, sia sul sistema pubblico nel suo complesso.

In tal senso, la formulazione della proposta di legge da lui presentata si muove nella direzione di ridurre significativamente il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali e comunali sulla base della componente demografica dell'ente, limitando in tal modo le spese a quelle strettamente necessarie e rafforzando, al contempo, il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni.

È soprattutto nel modulo organizzativo della rappresentatività dell'istituzione provinciale che la sua proposta di legge si pone in termini profondamente innovativi, anche e soprattutto rispetto al testo del Governo. Infatti non si comprende perché il legislatore statale, nel disciplinare gli organi di governo e la legislazione elettorale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dovrebbe configurare non solo i comuni, ma anche le province, come enti direttamente rappresentativi delle comunità di riferimento solo ed esclusivamente mediante l'elezione popolare diretta dei loro consigli e dei loro presidenti. Non si ravvisa, in sostanza, il motivo per il quale non sarebbe possibile concepire le province come enti rappresentativi di secondo

grado, espressioni cioè della rappresentatività diretta e di primo grado dei comuni.

La sua proposta di legge tenta di incidere in maniera significativa sul sistema elettorale attualmente in vigore per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, prevedendone l'elezione contestuale da parte di tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia attraverso il sistema elettorale attualmente in uso per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti.

In conclusione, occorre prendere atto che il testo unico degli enti locali, dopo la riforma costituzionale del 2001, va riscritto in versione aggiornata. La Carta delle autonomie rappresenta, a suo avviso, l'occasione per dare un'accelerazione a quel cambiamento dello Stato e delle istituzioni che deve rappresentare una priorità a vantaggio della funzionalità e del buon andamento dell'attività politica e amministrativa. Ecco perché le opposizioni insistono sulla necessità di un tempo maggiore per discutere e ampliare il testo in esame. Non si può infatti approvare un progetto di legge ancora confuso, basato su un'idea parziale e non omogenea di cosa debba diventare l'autonomia locale. Non si può sottoporre un tale testo all'Assemblea, senza aver tentato di chiarirne gli aspetti problematici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte, anche ai fini della predisposizione delle proposte emendative, che il testo base per il prosieguo dell'esame è costituito dal disegno di legge del Governo C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per martedì 11 maggio alle ore 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 17.50.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V, che prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

I principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio sono indicati dall'articolo 19 della legge delega (la legge n. 42 del 2009) e si uniscono ai principi criteri direttivi generali validi per tutti i decreti attuativi sul federalismo fiscale dettati dall'articolo 2.

I principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 19 sono i seguenti: attribuzione, a titolo non oneroso, a ciascun livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate all'estensione territoriale, alle capacità finanziarie, alle competenze e alle funzioni effettivamente esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la definizione da parte dello Stato di apposite

liste di singoli beni da attribuire; attribuzione dei beni immobili secondo il criterio di territorialità; ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata ai fini dell'attribuzione dei beni alle autonomie territoriali; individuazione di tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, inclusi quelli rientranti nel patrimonio culturale nazionale.

I decreti attuativi devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il raggiungimento dell'intesa non è peraltro vincolante per l'esercizio del potere delegato da parte del Governo: in caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi di decreti siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione – da trasmettere alle Camere – in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

Allo schema di decreto legislativo in esame, non essendo stata raggiunta l'intesa, è appunto allegata una relazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2010, in cui si dà conto di quanto avvenuto in sede di conferenza unificata. Lo schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza in data 28 dicembre 2009, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e, dopo alcuni approfondimenti informali, il 20 e il 26 gennaio 2010 si sono svolte riunioni presso la Conferenza. Successivamente, la prevista convocazione della Conferenza per il 27 gennaio non ha avuto luogo e, da quella data, non si è più svolta alcuna seduta della Conferenza. Ciò ha impedito il raggiungimento dell'intesa.

La relazione ricorda, inoltre, che lo schema di decreto è stato comunque sottoposto alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI. Tale testo è stato trasmesso, a fini conoscitivi, insieme allo schema di decreto.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nell'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, su richiesta, a comuni, province, città metropolitane e regioni. L'individuazione è operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e con uno o più successivi decreti attuativi del presidente del Consiglio dei ministri.

Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti ad assicurarne la massima valorizzazione funzionale.

L'articolo 2, comma 1, prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sulla base di una serie di criteri esplicitati nel comma 5.

Comuni, province, città metropolitane e regioni possono chiedere l'attribuzione a titolo non oneroso di tali beni. Sulla base delle richieste lo Stato procede all'attribuzione dei beni degli enti territoriali (comma 2).

Rileva in proposito l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3, che riguarda ugualmente l'individuazione e l'attribuzione dei beni. Segnalo che le modifiche concordate in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevedono all'articolo 2, comma 1, che i beni sono individuati in base a quanto previsto dall'articolo 3.

Occorre però valutare, con riferimento alle modalità di individuazione e attribuzione dei beni pubblici a favore di regioni ed enti locali, la conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dello schema — che prevedono che spetti allo Stato individuare e attribuire i beni da trasferire previa intesa da sancire in Conferenza unificata — con i criteri di delega di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 19 della legge n. 42 del 20/09, che sembrano invece riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste contenenti i beni da attribuire, limitando la concertazione in sede di Conferenza unificata alla fase di assegnazione di tali beni agli enti territoriali.

In applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, in base alle richieste, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo (comma 3).

L'ente territoriale, dopo l'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale, a vantaggio, sia diretto che indiretto, della collettività territoriale rappresentata.

I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise (comma 4). Rileva al riguardo come l'attribuzione di un medesimo bene a più enti territoriali possa determinare criticità in ordine alla gestione del bene.

L'attribuzione deve avvenire sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni e valorizzazione ambientale.

Con riferimento al criterio della semplificazione, l'articolo 2, comma 5, lettera b), dispone che i beni possono essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 58 prevede la redazione da parte di ciascun ente territoriale del « piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari », allegato al bilancio di previsione, in cui sono individuati i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali; l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della procedura prevista dall'articolo 58, comma 2, nella parte in cui prevedeva che la delibera del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale e non ne-

cessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. Tale disciplina è stata infatti considerata lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio. La procedura risulta dunque allo stato incompleta. Di tale profilo tengono conto le modifiche concordate dal Governo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che prevedono la trasmissione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ad un'apposita conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso necessari alla variazione di destinazione urbanistica.

L'articolo 2, comma 5, lettera d), richiama invece il criterio della correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene.

Ricorda peraltro che è all'esame di questa Commissione il disegno di legge recante la c.d. Carta delle autonomie (C. 3118). L'approvazione di questo disegno di legge potrà avere l'effetto di modificare parzialmente l'attuale assetto delle competenze degli enti locali. L'attribuzione di beni prevista dallo schema di decreto in esame verrebbe dunque a fondarsi su un quadro di funzioni che potrebbe essere modificato a seguito dell'entrata in vigore della Carta delle Autonomie, con effetti da valutare sul piano della congruità della corrispondenza dei beni attribuiti alla luce delle competenze effettivamente spettanti agli enti all'esito dell'iter legislativo della riforma. Questo iter risulta peraltro assai articolato, in quanto non è destinato ad esaurirsi con l'entrata in vigore del testo del disegno di legge C. 3118. Quest'ultimo prevede infatti una serie di provvedimenti ulteriori, sia a livello nazionale che a livello regionale, ai fini dell'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali e contiene inoltre una delega biennale per « riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali ».

L'articolo 3 dello schema in esame delinea la disciplina relativa al procedimento di individuazione e attribuzione dei beni oggetto del trasferimento dallo Stato agli enti territoriali.

Ai sensi del comma 1, i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio. I decreti devono essere emanati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. È altresì prevista l'adozione, senza limite temporale, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi e modificativi.

Il comma 2 detta una disciplina specifica relativamente alle « aree » e ai « fabbricati », disponendo che le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli siano chiamati a presentare un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In base alle richieste di assegnazione, è adottato, entro i successivi 30 giorni, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna regione o di ciascun ente locale.

Sembrano dunque previsti due procedimenti differenziati per l'attribuzione di « aree e fabbricati » e per l'attribuzione di ulteriori tipologie di beni; per questi ultimi non risulta peraltro indicata la procedura per avanzare la richiesta di assegnazione del bene. Le modifiche concordate con la Conferenza Stato-città e autonomie locali offrono una soluzione al riguardo, estendendo la procedura dell'articolo 3, comma 2, a tutte le categorie di beni.

L'articolo 4 stabilisce che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'articolo 5 – salvo alcune eccezioni – entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali. Il regime giuridico dei beni trasferiti appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale rimane quello dettato per i beni demaniali dal codice civile e della navigazione e dalle altre leggi di settore; tali beni rimangono pertanto, anche dopo il trasferimento, inalienabili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione di altri beni demaniali può comunque disporre l'inclusione di tali beni nel demanio o nel patrimonio indisponibile, indicandone le motivazioni.

Il trasferimento dei beni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali trasferibili a richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Essi sono: i beni del demanio marittimo, con esclusione dei beni direttamente in uso alle amministrazioni statali; i beni del demanio idrico di interesse regionale e provinciale, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale; gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate sulla terraferma; le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, per i quali non sia prevista l'esclusione.

Il comma 2 individua i beni che non possono essere oggetti di trasferimento. Si tratta, in particolare, di: immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle agenzie, a condizione che essi siano utilizzati per finalità istituzionali; porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; beni appartenenti al patrimonio culturale; beni oggetto di accordi o intese

con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione; strade ferrate in uso; reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche. L'espressione «reti di interesse statale»; dovrebbe peraltro essere meglio precisata.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'esclusione di cui al comma 2, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni relativamente ai quali si richiede l'esclusione dalle procedure di trasferimento, fornendone adeguata motivazione.

Ritiene al riguardo opportuno un chiarimento tra le disposizioni del comma 2 e quelle del comma 3, al fine di specificare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino indicati negli elenchi di cui al comma 3.

Infatti, ai sensi del comma 2, «sono in ogni caso esclusi dal trasferimento» i beni indicati, mentre il comma 3 stabilisce che «ai fini dell'esclusione di cui al comma 2» le amministrazioni statali e gli altri enti devono redigere un elenco.

L'elenco deve essere inviato da ciascuno dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, all'Agenzia del demanio, che provvederà alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento.

È inoltre prevista la possibilità di integrare o modificare il predetto elenco in base al medesimo procedimento.

Il comma 4 prevede una disciplina specifica per i beni immobili del Ministero della difesa.

L'articolo 6 demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico prevalente, attualmente disciplinati all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Il riordino e l'adeguamento della disciplina dei predetti fondi è rimesso a regolamenti di delegificazione, sulla base di principi e criteri direttivi specificamente individuati.

Scopo dell'articolo in commento è quello di favorire l'applicazione del criterio della « capacità finanziaria », ai sensi del quale l'ente cui è attribuito il bene immobile deve disporre di adeguate capacità finanziarie per la tutela, la gestione e la valorizzazione del medesimo.

Rilevo peraltro che la legge sul federalismo fiscale non reca un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari « chiusi » istituiti con prevalente apporto pubblico. Sul tema, l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 si limita a demandare ai decreti legislativi delegati l'individuazione di « principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio », nel rispetto di alcuni criteri direttivi individuati dalla legge stessa, tra cui quello in base al quale l'attribuzione non onerosa ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni deve essere commisurata — tra l'altro — alle « capacità finanziarie » esercitate dalle diverse regioni ed enti locali (articolo 19, comma 1, lettera a)).

Sotto un diverso profilo l'articolo 6 configura una fattispecie di delegificazione autorizzata da norma delegata che deve essere valutata alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'esenzione da ogni diritto e da ogni tributo dovuto sugli atti, contratti, formalità e ogni altro adempimento necessario per l'attuazione del provvedimento in esame.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i criteri e i tempi per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni e agli enti locali in misura corrispondente alla riduzione delle entrate erariali conseguente all'adozione dei decreti del Presidente del consiglio che procedono all'individuazione e all'attribuzione dei beni statali.

Il comma 2 è ascrivibile alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost. Se-

gnalo al riguardo che la definizione dei criteri sulla base dei quali procedere alla riduzione dei trasferimenti spettanti agli enti territoriali è rimessa ad un atto di rango secondario, senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali. Nel testo che reca le modifiche concordate con la Conferenza Stato-città e autonomie locali è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Sotto un diverso profilo, il comma demanda a un DPCM la determinazione di criteri e tempi « per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo » alle Regioni e agli enti locali, potendosi dunque configurare come un'ipotesi del tutto peculiare di delegificazione.

Rilevo inoltre la genericità della formulazione della norma, che neanche prevede una necessaria corrispondenza tra ente attributario del bene da cui derivano entrate erariali ed ente destinatario della riduzione delle risorse. Sarebbe infine auspicabile l'individuazione di una procedura che consenta agli enti di conoscere l'entità della riduzione delle risorse prima di avanzare la richiesta di attribuzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 18.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM(2010) 61 def.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3241 Pianetta, recante « Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » che le lettere a), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 2, comma 7, demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco nonché le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di controllo;

considerato che il suddetto articolo 17, comma 1, prevede l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta;

segnalata quindi l'esigenza di coordinare il suddetto termine di tre mesi per l'emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 2, comma 7, con la disposizione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce un termine di novanta giorni per l'espressione del parere del Consiglio di Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di coordinare il termine di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 7, per l'adozione del relativo regolamento con la disposizione — ivi richiamata — dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce che il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 Di Stanislao ed abb., recante « Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « difesa e Forze ar-

mate » che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti ed abb., recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

richiamato quanto già osservato dalla I Commissione nel parere espresso il 3 novembre 2009, con riguardo all'opportunità di valutare il contenuto dell'articolo 7, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;

rilevato inoltre che l'articolo 7, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre il comma 2 stabilisce l'estinzione d'ufficio, alla data di entrata in vigore della legge, dei procedimenti amministrativi e dei giudizi pendenti alla medesima data;

segnalata quindi l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7, per le parti relative all'entrata in vigore e alla decorrenza dell'efficacia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) si ribadisce – come già evidenziato nel parere espresso il 3 novembre scorso – l'esigenza di valutare il contenuto dell'articolo 7, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;

e con la seguente osservazione:

a) appare opportuno un coordinamento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7, per le parti relative all'entrata in vigore e alla decorrenza dell'efficacia.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 2. I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante ».

1. 1. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. I soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui all'articolo 38 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento.

2. Lo sportello unico trasmette alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui al comma precedente ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

3. Lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle Agenzie per le imprese.

4. Lo sportello unico comunica altresì alla Camera di Commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui al comma 3, ai fini del loro inserimento nel REA.

5. Lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i

documenti di cui ai commi 1 e 3 necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Le comunicazioni tra i soggetti del presente articolo avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 02. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 2009, n. 99, per l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al predetto articolo 5, comma 1.

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e

del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

6. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative ed all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 5.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

8. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 2009, n. 99.

1. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole « entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conse-

guenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, questi sono prorogati di novanta giorni;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative e all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.

1. 03. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.

2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione

regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.

3. Le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

* 2. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.

2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.

3. Le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, as-

segnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

* 2. 2. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese, gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane. La comunicazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, a norma del comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

2. 3. Calabria.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese, gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane. La comunicazione – ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale – determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, a norma del comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

2. 3. *(nuova formulazione)* Calabria.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi).

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dall'articolo 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli

elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica »;

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

« 02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione »;

c) al comma 9, le parole: « Il provvedimento finale conforme alla determi-

nazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono ».

ART. 2-*ter*.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

ART. 2-*quater*.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

1. A seguito della realizzazione o di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-*ter*, comma 3, resta fermo il

potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

ART. 2-*quinquies*.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul

territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.

2. 01. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile limitatamente al comma 4 del capoverso Art. 2-quinquies)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 in materia di Istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini). – 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: « ART. 4-bis. – (Istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini). – 1. È istituita la federazione o la consulta regionale degli ordini, cui sono conferiti i compiti di rappresentanza degli ordini territoriali presso l'amministrazione regionale. Alla federazione o alla consulta aderiscono gli ordini territoriali. Il consiglio direttivo della federazione o della consulta è composto dai presidenti degli ordini territoriali i quali nominano un presidente che ha la rappresentanza della relativa federazione o consulta.

2. Le deliberazioni della federazione o della consulta sono assunte a maggioranza, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

3. Le spese del funzionamento della federazione o della consulta sono a carico degli ordini territoriali e ad ogni modo da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La costituzione della federazione o della consulta è comunicata al consiglio nazionale, al Ministero della Giustizia ed alla Regione o provincia autonoma di riferimento.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i consigli nazionali interessati, d'intesa con i Presidenti delle federazioni o delle consulte, delle regioni o delle provincie autonome corrispondentemente interessate, provvedono ad approvare le linee guida dello statuto delle stesse. »;

b) all'articolo 5:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente rego-

lamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da un rappresentante di ogni regione e provincia autonoma italiane, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.»;

2) il comma 5, è sostituito dal seguente: « 5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, il candidato che intende eleggere per la propria regione o provincia autonoma. Il nominativo è scelto tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 6. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive il nominativo del candidato votato, nella scheda predisposta dal Ministero della giustizia con il numero di voti spettanti a ciascun ordine. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine ».

2. 02. Alessandri.

(Inammissibile)

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai

clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

*** 3. 1.** Vignali, Bertolini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

rezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

* **3. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

* **3. 3.** Raisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. 4. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro ».

3. 5. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

3. 7. Lanzillotta.

Al comma 2 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

3. 8. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Pontili galleggianti).

1. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima,

anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.

3. 01. Formisano, Tassone, Mantini.

ART. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle strutture sanitarie private e convenzionate.

4. 5. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 2, dopo le parole: semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 4. 1.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 4. 2.** Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: , sentito il Garante per la protezione dei dati personali,.

4. 3. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da fissare non oltre il 1° gennaio 2011.

4. 4. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 82, comma 1, dopo le parole « per l'adempimento » sono inserite le seguenti: « nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, progressivamente differenziati a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte ».

b) All'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio ».

c) All'articolo 130, comma 4 le parole « articolo 111 » sono sostituite dalle parole « articolo 126 ».

d) All'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« g) La registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza ».

4. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA.”;

b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: “per l'adempimento” sono inserite le seguenti: “nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte.”;

c) all'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:

“6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.”;

d) all'articolo 130, comma 4 le parole: “articolo 111” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 126.”;

e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

“g) la registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza.” ».

4. 01. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1. Il Relatore.**

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 5. 2. Tassone, Mantini.**

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: delle norme antisismiche, aggiungere le parole: , di tutela idrogeologica.

Conseguentemente al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.

5. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere la lettera e).

5. 4. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 5. Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: purché non sostitutivi di aree già adibite a verde.

5. 6. Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: purché non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o loro modifiche.

5. 7. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 3, sopprimere la parola: anche.

5. 8. Lanzillotta.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: allegando con le seguenti parole: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.

*** 5. 9. Tassone, Mannino.**

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: allegando con le seguenti parole: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.

*** 5. 10. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.**

Al comma 1, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.

5. 11. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indice di regola » sono sostituite dalle seguenti: « può indire »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nei casi in cui è consentito all'amministra-

zione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti ».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) al comma 4 sono premesse le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite ».

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: « 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che

sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. »;

e) al comma 7, dopo le parole: « assenso dell'amministrazione » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « rappresentanti delle amministrazioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: « 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'am-

ministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

4. All'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola « assenso » sono aggiunte le seguenti « e la conferenza di servizi, ».

* 5. 01. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indice di regola » sono sostituite dalle seguenti: « può indire »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti ».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) al comma 4 sono premesse le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite ».

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: « 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione mo-

tivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. »

e) al comma 7, dopo le parole: « assenso dell'amministrazione » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « rappresentanti delle amministrazioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: « 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica

incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola « assenso » sono aggiunte le seguenti « e la conferenza di servizi, ».

*** 5. 02. (Nuova formulazione)** Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indice di regola » sono sostituite dalle seguenti: « può indire »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti ».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) al comma 4 sono premesse le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite ».

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: « 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in

quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. »

e) al comma 7, dopo le parole: « assenso dell'amministrazione » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « rappresentanti delle amministrazioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: « 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o

alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

4. All'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola « assenso » sono aggiunte le seguenti « e la conferenza di servizi, ».

5. **02.** Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.

2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente ».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggi-

stici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis, nonché di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici ».

5. 03. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a diciotto mesi.

6. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di appalti).

1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « prevedono nel bando di gara che » sono soppresse;

b) le parole « potranno interpellare » sono sostituite dalle seguenti: « interpellano ».

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 40, comma 3, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « di ordine generale nonché » sono soppresse;

b) dopo le parole: « in materia di qualificazione » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando l'accertamento obbligatorio della assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, da effettuarsi in sede di ammissione alle procedure di affidamento ».

6. 01. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di appalti).

1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « prevedono nel bando di gara che » sono soppresse;

b) le parole « potranno interpellare » sono sostituite dalle seguenti: « interpellano ».

6. 01. *(Nuova formulazione)* Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di appalti pubblici: requisiti per il rilascio delle attestazioni SOA).

1. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale ».

*** 6. 02.** Vignali, Bertolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di appalti pubblici: requisiti per il rilascio delle attestazioni SOA).

1. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Re-

pubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale ».

*** 6. 03.** Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Presentazione in via telematica delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni agli enti di previdenza e assistenza obbligatori).

1. Gli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, con propri provvedimenti, determinano le modalità e i criteri per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle domande di prestazioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle regole in materia di trattamento dei dati personali.

6. 04. Calabria.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati – norma interpretativa).

Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione,

purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento.

6. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (Abolizione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti). — 1. L'articolo 9 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 è abrogato.

6. 06. Raisi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Donadi, Favia, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sostituire il primo comma con il seguente:

« L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7. 2. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

7. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 24 ore.

7. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento.

7. 4. (Nuova formulazione). Favia, Donadi, Borghesi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione.

7. 5. Donadi, Favia, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 6. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di visita medica per i minori da adibire ad attività lavorativa).

L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è abrogato.

7. 01. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surroga).

1. All'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole « organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni » inserire le seguenti: « , ivi compresi gli enti previdenziali, ».

7. 02. Calabria, Calderisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. All'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro della semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010. ».

7. 03. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Elenchi agricoli).

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i partecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'istituto stesso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le medesime modalità telematiche di cui al comma 1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

7. 04. Calabria.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 8. 2.** Madia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 8. 3.** Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'iscrizione di cui al comma 2 avviene previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ».

**** 8. 4.** Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zucchini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'iscrizione di cui al comma 2 avviene previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ».

**** 8. 5.** Raisi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino).

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici

servizi o altri soggetti non pubblici per l'erogazione dei servizi pubblici delegati.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi pubblici, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. 01. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

n. 387, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

* 8. 02. Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

* 8. 03. Lorenzin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica

con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

* 8. 04. Raisi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, po-

tenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

* 8. 05. Sbai.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le

infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

* 8. 06. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma: « 9-bis. Per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l'autorizzazione è rilasciata con valenza annuale, ferme restando le norme di sicurezza previste dal codice della strada. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è conseguentemente modificato ».

8. 07. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma:

9-bis. Per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l'au-

torizzazione periodica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 195 è rilasciata con modalità semplificate previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa.

8. 07. (Nuova formulazione) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione ».

* 8. 08. Raisi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a

revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione ».

*** 8. 09.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione della cessione d'azienda).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 2. I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante ».

8. 010. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Ferma restando la disciplina prevista dal decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, per effetto dell'iscrizione nel registro internazionale, agli armatori e al personale delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche si applicano i soli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

2. I commi 4 e 5 sono abrogati.

8. 011. Volpi, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, premettere le parole: Il Governo,

9. 1. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è approvato con le seguenti: il Governo approva.

9. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: è approvato con la seguente: approva.

9. 3. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.

9. 12. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione

degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati rispettivamente due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. Il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 nelle amministrazioni statali ».

9. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2), sostituire le parole: volti alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi; « con le seguenti: volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi, fino al raggiungimento del 25 per cento.

9. 5. Volpi, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di

cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

*** 9. 6.** Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

*** 9. 7.** Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

*** 9. 8.** Vignali, Bertolini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche defi-

nite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

*** 9. 9.** Raisi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che riferisce semestralmente sullo stato di attuazione dei programmi di competenza di Regioni Province e Comuni previsti al comma 1, lettera c), n. 2.

9. 10. Lanzillotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell' articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa. I comuni interessati possono utilizzare le risorse derivanti dall'applicazione del presente comma per la riduzione degli oneri amministrativi di cui alla presente legge a loro carico.

9. 11. Polledri, Lanzarin.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

ART. 9-bis.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i

regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di ciascuna amministrazione verifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di proporre la valutazione dei dirigenti di vertice ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini

e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. 01. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione obblighi informativi).

All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera *n*) è inserita la seguente:

« *n-bis*) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese ».

9. 02. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, introdurre il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già

previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di *commissari ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio di stabilire con proprio decreto, su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei

procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

f) la previsione di un indennizzo a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego dell'istanza;

g) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

h) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012 ».

Dopo l'articolo 9, introdurre il seguente:

ART. 9-ter.

(Consulta per la semplificazione).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata « Consulta », al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di

produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta: a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione; b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata; c) da un rappresentante di ciascun Ministro; d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 4 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

7. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento ».

9. 04. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Inammissibile limitatamente alla lettera f) del comma 1 del capoverso ART. 9-bis)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

b) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.

9. 05. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

* **9. 06.** Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

* 9. 07. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

* 9. 08. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

* 9. 09. Lorenzin.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

* 9. 010. Raisi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

* 9. 011. Sbai.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Nuove disposizioni in materia di rivendita di generi di monopolio).

L'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« 1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, nn. 2) e 3).

Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purché questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

9. 012. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Abrogazione del registro acquisti generi di monopolio per i titolari di patentini).

All'articolo 54, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio ».

9. 013. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei

propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ».

*** 9. 014.** Lorenzin.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie fi-

nanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ».

*** 9. 015.** Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce

automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ».

*** 9. 016.** Sbai.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ».

*** 9. 017.** Raisi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ».

*** 9. 018.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16

gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il versamento *una tantum* del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 »;

b) al quarto periodo dopo le parole: « successivamente all'iscrizione » sono aggiunte le seguenti: « senza oneri aggiuntivi per l'impresa »;

c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 ».

**** 9. 019.** Mastromauro, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il versamento *una tantum* del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai

sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 »;

b) al quarto periodo dopo le parole: « successivamente all'iscrizione » sono aggiunte le seguenti: « senza oneri aggiuntivi per l'impresa »;

c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 ».

**** 9. 020.** Sbai.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il versamento *una tantum* del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 »;

b) al quarto periodo dopo le parole: « successivamente all'iscrizione » sono aggiunte le seguenti: « senza oneri aggiuntivi per l'impresa »;

c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 ».

**** 9. 021.** Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il versamento *una tantum* del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 »;

b) al quarto periodo dopo le parole: « successivamente all'iscrizione » sono aggiunte le seguenti: « senza oneri aggiuntivi per l'impresa »;

c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 ».

**** 9. 022.** Vignali, Bertolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16

gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il versamento *una tantum* del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 »;

b) al quarto periodo dopo le parole: « successivamente all'iscrizione » sono aggiunte le seguenti: « senza oneri aggiuntivi per l'impresa »;

c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 ».

**** 9. 023.** Raisi.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata).

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e la trasmissione di atti e documenti tra Comuni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra Comuni e Questure di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 162 del c.c.;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975 n. 191;

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lett. a), b) e c);

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Difesa, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lett. d).

10. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città.

***10. 2.** Tassone, Mannino.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città.

***10. 3.** Favia, Donadi, Barbato.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città.

***10. 4.** Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città.

****10. 2.** (Nuova formulazione) Tassone, Mannino.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città.

****10. 3.** (Nuova formulazione) Favia, Donadi, Barbato.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città.

****10. 4.** (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

10. 5. Contento.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una di-

chiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio.

10. 6. Contento, Sbai.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 12 del dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « variazioni di stato civile » aggiungere le seguenti: « nonché la nascita, il cambio di residenza e l'acquisto e perdita della cittadinanza ».

10. 7. Calabria.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. In ogni caso, le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese

senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche con altro atto normativo, per un pari importo stimato.

5-*quater*. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei precedenti commi non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri. ».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. È abrogato l'articolo 75-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del predetto testo unico, sopprimere le parole « 75-*bis* ».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

11. 1. Santelli.

ART. 12.

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133 e successive modificazioni » con le seguenti: « con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133 e successive modificazioni ».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Al comma 5, dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone » sono sostituite dalle seguenti: « I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, in collaborazione con l'ANCI e con le Camere di commercio, predispongono ».

12. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma precedente e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni, queste devono esprimere il

parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

4-ter. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario *ad acta* e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni.

1-ter. All'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.

***12. 2.** Stradella.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma precedente e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni, queste devono esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

4-ter. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario *ad acta* e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni.

1-ter. All'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.

***12. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali).

1. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti « nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. ».

2. All'articolo 50, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « 1° gennaio » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre ».

12. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

L'articolo 13, è sostituito dal seguente:

ART. 13.

(Adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale).

1. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime e la Corte provvede entro i successivi sessanta giorni.

2. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede altresì, con i regolamenti indipendenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, a razionalizza e gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e di referto al Parlamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogata.

3. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 può avvalersi della consulenza di non più di tre magistrati della Corte dei conti, designati dal Presidente della Corte medesima esperti nel settore della finanza pubblica regionale e locale.

4. Alle riunioni della Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, partecipa, con funzioni consultive, un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte medesima.

13. 3. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole da: sulla gestione fino a: pubblica con le seguenti: che contengano valutazioni di merito o di legittimità idonee ad incidere sul sistema di finanza pubblica.

13. 1. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: gli organi politici di vertice con le seguenti: gli organi di vertice.

13. 2. Il Relatore.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli amministratori regionali e i Direttori generali delle ASL rispondono

dei danni procurati all'Erario per il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1.

17. 1. Lanzillotta.

ART. 18.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.

2. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.

18. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto e promuovendo la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le Università italiane ».

18. 2. Vassallo, Giovanelli, Bressa, Amici.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Obbligo di fatturazione elettronica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse

nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs 165/2001, nonché degli enti, agenzie, società per azioni a prevalente capitale pubblico e delle società concessionarie di pubblici servizi, deve essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione nella P.A. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre trenta giorni prima del 1° gennaio 2011, sono definite le norme tecniche e le procedure per l'attuazione del presente articolo nonché il soggetto gestore del processo elettronico di fatturazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono per le Regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 2011 le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

18. 01. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

« Nell'ambito delle risorse disponibili dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il consiglio di amministrazione della predetta Agenzia, di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è integrato con un componente designato dal Ministro dello sviluppo economico ».

18. 02. Il Relatore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

Dopo l'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile è inserito il seguente: « ART. 69-bis – (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace) – Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal Giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, del codice non possono superare il valore della condanna principale ».

19. 01. La Loggia.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

1-bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 96, nelle cause in cui il giudice di pace è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, ove relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1342 e 1342 del codice civile, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.

19. 01. (Nuova formulazione) La Loggia, Calderisi.

(Approvato)

ART. 19-bis.

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Gli avvocati e gli altri soggetti di cui al primo comma che promuovono

azioni giudiziarie, in nome proprio ovvero in difesa di altri, nei confronti di Amministrazioni dello Stato, enti previdenziali ed altri enti pubblici, sono tenuti a indicare negli atti introduttivi dei procedimenti giudiziari, sia ordinari che di esecuzione, gli estremi del conto corrente bancario o postale al quale affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività a pena di improcedibilità del procedimento esecutivo.

19. 02. Calabria.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei RAEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta ».

20. 2. Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche », come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 e dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole « entro il

termine del 30 giugno 2010 » sono sostituite da « entro il termine del 30 giugno 2011 ».

* **20. 3.** Tassone, Mannino.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche », come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 e dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole « entro il termine del 30 giugno 2010 » sono sostituite da « entro il termine del 30 giugno 2011 ».

* **20. 4.** Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche », come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 e dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole « entro il termine del 30 giugno 2010 » sono sostituite da « entro il termine del 30 giugno 2011 ».

* **20. 5.** Favia, Donadi, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

ART. 20-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196).*

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) « dati sensibili », i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale »;

b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni non è soggetto all'applicazione del presente codice, fatte salve in ogni caso le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II ».

c) All'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il trattamento riguardi dati contenuti nel curriculum vitae che l'interessato abbia spontaneamente trasmesso al titolare, corredato da una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. L'informativa è comunque dovuta al momento del primo contatto, successivo all'invio del curriculum, tra il titolare e l'interessato »;

d) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: « anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate

o collegate » sono soppresse e dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

l) riguarda dati contenuti nel curriculum vitae, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

m) con esclusione della diffusione, riguarda dati relativi a rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto ».

e) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) dei dati contenuti nel curriculum vitae, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.

f) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità sem-

plificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

20. 01. Il relatore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

ART. 20-bis.

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

1. L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34, lettera a), comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è soppresso.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali »;

b) al comma 7, sono soppresse le seguenti parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Digit@PA stabilisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego »;

d) al comma 8, sono soppresse le seguenti parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 »;

e) al comma 9, sono soppresse le seguenti parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 ».

3. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 5, primo periodo, dopo le parole « ai cittadini » sono aggiunte le seguenti parole: « ed agli stranieri residenti »;

b) comma 5, primo periodo, le parole « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali » sono soppresse;

c) comma 6 dopo le parole « ogni amministrazione pubblica utilizza » è aggiunta la parola « unicamente »;

d) comma 6 dopo le parole: « decreto legislativo n. 82 del 2005 » le parole « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, » sono soppresse.

4. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante di-

sposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile è soppresso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

20. 02. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: « sorgenti luminose fluorescenti » sono sostituite dalle seguenti: « lampade a scarica » e le parole: « di tali sorgenti luminose » sono sostituite dalle seguenti: « di tali lampade »;

b) all'Allegato 1B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 1.18, dopo le parole « d'aria » sono aggiunte le seguenti: « e per il condizionamento ».

2) dopo il punto 8.9, è aggiunto il seguente: « 8.10 Test di fecondazione ».

20. 04. Il relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, all'Allegato 1B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 1.18, dopo le parole « d'aria » sono aggiunte le seguenti: « e per il condizionamento ».

2) dopo il punto 8.9, è aggiunto il seguente: « 8.10 Test di fecondazione ».

20. 04. *(Nuova formulazione)* Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in

quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale.

* **20. 05.** Marchioni, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in

quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale.

* **20. 06.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale.

* **20. 07.** Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

**** 20. 08.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione

del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

**** 20. 09.** Lorenzin.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

**** 20. 010.** Sbai.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

**** 20. 011.** Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.

2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.

20. 012. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Abolizione del registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 20. 013.** Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Abolizione del registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 20. 014.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Abolizione del registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 20. 015.** Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o

attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti ».

**** 20. 016.** Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti ».

**** 20. 017.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti ».

**** 20. 018.** Lorenzin.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o

attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti ».

**** 20. 019.** Sbai.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti ».

****20. 020.** Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del

potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti ».

****20. 021.** Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo ».

***20. 016.** (Nuova formulazione) Tassone, Mantini, Mannino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o

attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo ».

***20. 017.** (Nuova formulazione) Vignali, Bertolini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo ».

***20. 018.** (Nuova formulazione) Lorenzin, Volpi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresen-

tato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo ».

***20. 019.** (Nuova formulazione) Sbai.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresen-

tato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo ».

***20. 020.** (Nuova formulazione) Froner.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresen-

tato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo ».

***20. 021.** (Nuova formulazione) Raisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di lavoro)

1. L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 è abrogato.

20. 022. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo

della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

* **20. 023.** Peluffo, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici)

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

* **20. 024.** Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici)

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

* **20. 025.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza)

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle veri-

fiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

20. 026. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di lavoro notturno)

1. Gli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono abrogati.

20. 027. Tassone, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni di adempimenti tributari)

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

* **20. 028.** Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni di adempimenti tributari)

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

* **20. 029.** Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni di adempimenti tributari)

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

* **20. 030.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: « *f-bis*) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

** **20. 031.** Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: « *f-bis*) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3,

Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

** **20. 032.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: « *f-bis*) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

** **20. 033.** Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita »

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006,

n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono ».

3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: « che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

* **20. 034.** Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita »

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono ».

3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: « che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

* **20. 035.** Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita »

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono ».

3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: « che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

* **20. 036.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita »

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono ».

3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: « che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

* 20. 037. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di attività di manutenzione)

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

** 20. 038. Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di attività di manutenzione)

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

** 20. 039. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di attività di manutenzione)

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

**** 20. 040.** Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione)

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: « I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

*** 20. 041.** Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione)

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: « I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristruttura-

zione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

*** 20. 042.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione)

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: « I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

*** 20. 043.** Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**** 20. 044.** Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**** 20. 045.** Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**** 20. 046.** Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**** 20. 047.** Raisi.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, articolo 50-bis comma 2, dopo la parola: bene aggiungere

le seguenti: e con il massimo rispetto dei cittadini che ad essa si rivolgono.

21. 1. Contento.

Al comma 1, capoverso articolo 50-bis, dopo le parole: dell'Amministrazione, aggiungere le seguenti: e dei cittadini.

21. 1. *(Nuova formulazione)* Contento, Sbai.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, articolo 50-bis comma 2, dopo la parola: bene aggiungere le seguenti: e di rispettare coloro che ad essa si rivolgono.

21. 2. Contento.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

ART. 21-bis.

(Formazione continua dei pubblici dipendenti).

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti e per garantire gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato « Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti ». Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna ammi-

nistrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

21. 01. Il relatore.

(Approvato)

ART. 22.

Sopprimerlo.

* **22. 1.** Lanzillotta.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **22. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **22. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel

senso che non si computa, ai fini del calcolo della percentuale ivi prevista, il posto di funzione di segretario generale di amministrazioni ministeriali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove occupabile, per legge, solamente ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo.

22. 5. Fallica, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Al comma 3, lettere *i-bis*), dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono soppresse le parole: « , pubblici e ».

22. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Norme per la semplificazione delle attività di gestione dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania ed in materia di personale non dirigenziale del Dipartimento della Protezione Civile).

1. In ragione della peculiarità dell'impiego e della oggettiva difficoltà di definire il quadro dell'impegno straordinario per l'assolvimento delle particolari competenze attribuite al personale militare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, fino al 31 dicembre 2010, è riconosciuta un'indennità straordinaria operativa mensile individuale da determinare con provvedimento del Capo Dipartimento della protezione civile, in relazione alle specifiche professionalità e responsabilità. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, previsti nel limite massimo complessivo di una spesa mensile pari a 200.000 euro, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26.

2. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: « ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale », sono sostituite dalle seguenti: « appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F 6 anche se transitato nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 ».

23. 01. Scalera.

(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: Ministro per pubblica amministrazione e innovazione, aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. 1. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, capoverso 3-bis sostituire le parole: previo parere della conferenza unificata con le seguenti: previa intesa con la conferenza unificata.

24. 2. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. L'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 3, secondo periodo, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.

24. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a legislazione vigente con le seguenti: di fatto all'entrata in vigore della presente legge.

26. 1. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi

ordinamenti. Il collocamento fuori molo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

ART. 27-bis.

(Specificità professionale del personale proveniente dal comparto sicurezza-difesa).

Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento e a far data dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi

oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

27. 01. Il Relatore.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Mantini, Tassone.

Al comma 2, dopo le parole: i diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: in materia di trasparenza amministrativa, efficienza ed efficacia delle prestazioni.

28. 2. Lanzillotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 2 indicano l'impatto finanziario connesso al conseguimento dei predetti standard su tutto il territorio nazionale.

28. 3. Lanzillotta.

Al comma 4, sostituire le parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti: sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alla individuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e;

28. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: Commissioni Parlamentari competenti, *aggiungere le seguenti*: e della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

28. 5. Lanzillotta.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 apportare le seguenti modifiche:

1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti »;

2) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali » aggiungere le seguenti: « delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni »;

3) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: « non superiori a 90 giorni » con le seguenti: « non superiori a 60 giorni »;

4) all'articolo 2, comma 4, ultimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: « con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione »;

5) all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma: « Decorsi inutilmente i

termini di conclusione del procedimento, di cui al precedente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis »;

6) all'articolo 2-bis aggiungere il seguente comma: « L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale »;

7) all'articolo 3, comma 4, sopprimere le seguenti parole: « salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 »;

8) sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: « La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale »;

9) all'articolo 13, comma 1, aggiungere il seguente capoverso: « Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge »;

10) all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: « 90 giorni » con le seguenti: « 60 giorni »;

11) sopprimere il comma 2 dell'articolo 17;

12) dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

« ART. 19-bis.

(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della do-

manda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3 ».

29. 1. Mantini, Tassone.

All'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole da: « individuare » fino alla fine, con le seguenti: « precisare i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale »;

b) alla lettera f), aggiungere in fine, il seguente periodo: « , garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, così come previsto dall'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche »;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine le seguenti parole: « ; introdurre modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in modo da consentire l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici collettivi e diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato »;

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

« g-bis) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti, secondo modalità ed entro termini predefiniti sulla base di linee guida fornite dal dipartimento della funzione pubblica ».

Sostituire la lettera h), con la seguente:

h) prevedere, a carico delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano richieste di pagamenti di tasse, imposte, tariffe e ogni altro tipo di prestazione pecuniaria, anche a carattere sanzionatorio, già adempiute, un indennizzo in favore del destinatario dell'indebita richiesta determinato in via forfettaria e correlato all'importo della prestazione indebitamente pretesa e all'aggravio di attività derivatane, con eventuale responsabilità amministrativo-erariale di chi ha cagionato, con dolo o colpa grave, l'indebita richiesta ».

29. 2. Il Relatore.

**(Inammissibile
limitatamente alla lettera h)
(Approvato per la parte ammissibile)**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche con le seguenti: tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra.

29. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: cittadini sono aggiunte le seguenti: anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente.

29. 4. Contento, Sbai.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

29. 5. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, 1 pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, de e indicare, oltre alla motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole; che, in tale ipotesi, il destinatario dell'atto possa presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente; che questa debba nuovamente esprimersi entro un termine congruo »;

29. 50. (Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 29.01) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, 1 pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, de e indicare, oltre alla motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole; che, in tale ipotesi, il destinatario dell'atto possa presentare una nuova istanza alla

pubblica amministrazione competente; che questa debba nuovamente esprimersi entro un termine congruo, non superiore a trenta giorni ».

29. 50. (Nuova formulazione) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi.

*** 29. 6.** Favia, Donadi, Barbato.

Al comma 1, lettera e) premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112/2008 e dai regolamenti attuativi.

*** 29. 7.** Tassone, Mannino.

Al comma 1, lettera e) premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112/2008 e dai regolamenti attuativi.

*** 29. 8.** Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa,.

29. 9. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il

diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

29. 10. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa; *con le seguenti:* garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;

29. 11. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) garantire l'integrale applicazione delle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo d.P.R. che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

f-ter) garantire l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano; »

29. 12. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) garantire l'integrale applicazione delle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo d.P.R. che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

f-ter) garantire l'attuazione del principio, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

29. 12. (Nuova formulazione) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: prevedere *aggiungere le seguenti:* ferma l'eventuale responsabilità penale.

29. 13. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: da a) a h) *con le seguenti:* da a) a g).

29. 14. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: dipendenti *aggiungere le seguenti:* introducendo altresì l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi.

29. 15. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego dell'istanza;

29. 16. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:

p) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;

q) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato;

r) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e

valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;

s) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte delle amministrazioni di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

29. 17. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Inammissibile limitatamente alla lettera s))

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:

p) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

q) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.

29. 18. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato.

29. 19. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) prevedere l'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale.

29. 20. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) prevedere sia nell'ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza, adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all'azione delle amministrazioni pubbliche e all'utenza dei servizi pubblici.

29. 21. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla Pubblica Amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti;

29. 22. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte delle amministrazioni di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

29. 23. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie del-

l'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedurali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.

29. 24. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.

29. 25. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di provvedimento amministrativo sfavorevole). — 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, la pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui

al comma 1, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente, che si esprime entro il termine di venti giorni »;

b) al comma 2, le parole: « La motivazione non è richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ».

29. 01. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, con le seguenti: entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. 01. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: dodici.

30. 2. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

All'articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da « un decreto legislativo » a « le materie di cui », con le seguenti: « uno o più decreti legislativi con i quali provvede, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n.59, alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, raccogliendole in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui: »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali anomalie e discrasie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.»

c) al comma 3 sostituire le parole «il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato» con le parole «i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati»;

30. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241 che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche.

30. 4. Mantini, Tassone.

Al comma 2, le parole: il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte

dei conti *sono sostituite dalle seguenti:* il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

30. 5. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

Capo III

Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

30. 6. Mantini, Tassone.

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

Articolo 30-bis.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

30. 01. Il Relatore.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 30-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

30. 02. Nicco, Brugger, Zeller.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prefetto Bruno Frattasi, responsabile del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, della professoressa Anna Maria Maugeri, ordinario di diritto penale, e del dottore Guglielmo Nicastrò, giudice presso il Tribunale di Palermo, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia 110

AVVERTENZA 110

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nel corso della seduta odierna si concluderà l'esame preliminare dei progetti di legge C. 3291 e C. 3009. Come già

preannunciato, il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 16 di lunedì 10 maggio prossimo, considerato che la Commissione, al fine di rispettare la programmazione dell'Assemblea, dovrà concludere l'esame entro giovedì 13 maggio.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, anche alla luce delle dichiarazioni critiche di ieri del Ministro dell'interno sul provvedimento in esame, sarebbe opportuno prorogare il termine di scadenza degli emendamenti per consentire di approfondire meglio le diverse questioni emerse nel corso delle audizioni. Inoltre un maggior termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere utile anche per poter cercare di trovare tra i gruppi delle soluzioni condivise finalizzate a migliorare il testo presentato dal Governo. Per quanto attiene all'istituto della messa alla prova disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del testo del Governo, ritiene che sarebbe opportuno procedere allo stralcio

di tali articoli per poter approfondire in maniera adeguata i delicati profili di questo nuovo istituto.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che la richiesta del rappresentante del partito democratico possa essere accolta proprio al fine di creare le condizioni per l'approvazione di un testo condiviso.

Rita BERNARDINI (PD) preliminarmente esprime tutta la sua preoccupazione per un atteggiamento sostanzialmente critico rispetto al disegno di legge in esame che, con il passare del tempo, sembrano assumere i gruppi parlamentari e che il Ministro dell'Interno ha esplicitato in maniera chiara e decisa con le dichiarazioni rilasciate ieri alle agenzie di stampa. Dopo aver dichiarato di essere anche lei ben consapevole che si tratta di un testo da migliorare, sottolinea l'esigenza che questo non sia modificato in merito a due aspetti di fondamentale importanza, quali l'applicazione automatica della detenzione domiciliare e l'applicabilità della stessa anche ai recidivi reiterati. Auspica che l'accordo su un testo condiviso non si basi proprio sulla soppressione di quelle che sono le caratteristiche fondamentali della nuova misura di detenzione domiciliare. Invita i membri della Commissione, in vista della presentazione degli emendamenti, a tenere conto della drammaticità del fenomeno del sovraffollamento delle carceri, che finisce per tradursi in una vera e propria forma di tortura per i detenuti.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che la richiesta di un ulteriore termine per la presentazione degli emendamenti possa essere accolta anche in considerazione dei tanti aspetti critici che presenta il provvedimento in esame, come il gruppo della Lega ha più volte evidenziato. Ad esempio, sottolinea come non sia condivisibile la scelta dell'applicazione automatica della detenzione domiciliare nonché quella di non prevedere una serie di limiti oggettivi e soggettivi a tale misura.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti che ha opportunamente sottolineato l'esigenza di pervenire alla formulazione di un testo condiviso. Ritiene, a tale proposito, che si possa modificare in senso migliorativo il provvedimento del Governo solo a condizione che vi sia una fattiva collaborazione tra i gruppi. Si sofferma quindi sulla drammaticità della situazione nella quale versano le carceri italiane, rilevando come anche i governi di centro-sinistra, a causa di divisioni interne, nel passato abbiano commesso degli errori nell'affrontare la questione delle carceri. Invita a non commettere l'errore di cercare di migliorare le condizioni delle carceri creando altre situazioni intollerabili come ad esempio quelle dei Centri di identificazione ed espulsione per gli immigrati.

Ignazio MESSINA (IdV) ritiene che il vero dato politico emerso dall'esame del provvedimento sia l'imbarazzante contrasto all'interno della maggioranza risultato evidente a seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro dell'interno. Sottolinea come non sia assolutamente chiara la reale *ratio* del disegno di legge del Governo, che, con la scusa del sovraffollamento delle carceri, introduce nell'ordinamento un vero e proprio indulto mascherato. La contraddittorietà del provvedimento è evidente se si tiene conto come di fatto siano inapplicabili le disposizioni sul lavoro di pubblica utilità, tenendo conto che gli enti locali non hanno le risorse necessarie per darvi esecuzione, nonché quelle sulla detenzione domiciliare nei confronti di tutti quei detenuti che non hanno una fissa dimora. Per tali ragioni ritiene che il provvedimento presenti anche dei profili di incostituzionalità.

Angela NAPOLI (PdL) chiede al rappresentante del Governo se sia possibile riferire alla Commissione in merito alla realizzazione del Piano carceri, con particolare riferimento all'edilizia penitenziaria, che costituisce l'intervento principale per far fronte alla drammatica situazione

delle carceri. Un simile chiarimento potrebbe essere utile anche ai fini della prosecuzione dell'esame del presente disegno di legge.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che, dopo lo svolgimento delle audizioni, sia giunto il momento di chiarire la posizione politica della maggioranza e del Governo sui provvedimenti in esame. Sottolinea quindi come dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal Ministro Maroni che, pur non avendo sottoscritto il disegno di legge n. 3291, è competente per molti degli aspetti che riguardano l'esecuzione delle disposizioni in esame, emerga una grave spaccatura nella maggioranza. Quest'ultima, pertanto, non appare né compatta né convinta circa l'idoneità delle misure in questione a dare una risposta efficace al grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane. Evidenzia quindi come, oltre ai problemi di natura tecnica, esista un nodo politico che deve essere affrontato subito e dalla soluzione del quale dipende la sorte del provvedimento in esame. Nel merito, esprime forti perplessità circa la conformità alla Costituzione, l'utilità e la concreta efficacia sia dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno sia della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come, in un Paese civile, la pena debba essere scontata in maniera civile e ricorda come tale convinzione lo abbia spinto a sostenere molte delle iniziative dell'onorevole Bernardini. A fronte della politica penitenziaria del Governo, che appare confusa e contraddittoria, ritiene quanto mai condivisibile la proposta dell'onorevole Ferranti, poiché solo un'intensa e leale collaborazione fra tutti i gruppi potrà condurre, prima dell'estate, all'approvazione di una legge efficace e condivisa. Il disegno di legge in esame, infatti, contiene misure inidonee, da sole, a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Evidenzia altresì come vi siano molte questioni ancora aperte. Talune disposizioni del dise-

gno di legge e segnatamente, l'automatismo nell'applicazione dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi, dovranno essere corrette in quanto presentano vizi di costituzionalità. Altre dovranno essere dotate di adeguata copertura finanziaria, poiché appare impensabile eseguirle senza un aumento dell'organico delle forze dell'ordine e del personale che lavora presso gli istituti penitenziari. Occorrerà inoltre affrontare le questioni relative ai contributi previdenziali dei soggetti che svolgeranno lavori di pubblica utilità nonché al domicilio di chi si trova senza fissa dimora. Inoltre, ritiene necessario che il Governo, in considerazione della drammaticità ed urgenza della situazione delle carceri italiane, chiarisca se intenda o meno emanare un decreto-legge che consenta a tutte o a talune delle disposizioni in esame di entrare immediatamente in vigore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rispetto alla questione della dichiarazioni rilasciate ieri dal Ministro dell'interno ribadisce quanto ieri da lei sottolineato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in particolare ricorda che un ministro partecipa direttamente ai lavori in sede referente di una Commissione senza la necessità di essere audito. Nel caso in questione il ministro Maroni è stato avvertito che taluni gruppi hanno sollevato la questione della sua presenza nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in esame.

Per quanto attiene alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, prende atto della richiesta dell'onorevole Ferranti, condivisa dai deputati che sono intervenuti successivamente. Ricorda che ha più volte sottolineato come la data di fissazione del termine per gli emendamenti sia strettamente condizionata a quella della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Ciò significa che qualora da parte dei gruppi vi sia una assicurazione di un atteggiamento non dilatorio in merito alla fase dell'esame degli emendamenti e, in particolare, un

impegno a completarne l'esame entro la seduta di mercoledì per poter così poi acquisire giovedì il parere delle Commissioni competenti e successivamente conferire il mandato al relatore, si potrebbe fissare a martedì il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che, qualora dovesse presentarsi la necessità per rispettare i tempi indicati, si riserva di chiedere ai gruppi di indicare gli emendamenti da porre in votazione tra tutti quelli presentati.

Donatella FERRANTI (PD) assicura l'atteggiamento costruttivo da parte del suo gruppo e l'assenza di qualsiasi atteggiamento dilatorio circa l'approvazione del testo da parte della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna propone che il disegno di legge n. 3291 sia adottato come testo base.

La Commissione adotta come testo base il disegno di legge n. 3291.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 11 maggio. Avverte altresì che martedì si discuterà, in sede referente, la questione sollevata dall'onorevole Ferranti di un eventuale

stralcio degli articoli relativi alla messa alla prova.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 maggio 2010.

Audizione del prefetto Bruno Frattasi, responsabile del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, della professoressa Anna Maria Maugeri, ordinario di diritto penale, e del dottore Guglielmo Nicastro, giudice presso il Tribunale di Palermo, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	117
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

C. 3443 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, osserva che il Governo ha ritenuto di ricorrere alla decretazione d'urgenza per intervenire su due questioni diverse, ma egualmente assai delicate per i complessi profili che investono. La prima questione attiene alle conseguenze sui rapporti bilaterali delle azioni giudiziarie in corso nei confronti di Stati esteri e di organismi internazionali. La seconda questione attiene alla scadenza degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, ovvero i COMITES e il CGIE, che, come è noto, sono oggetto di un processo di riforma in prima lettura presso il Senato.

Al riguardo considera necessario rilevare in via preliminare l'eterogeneità delle materie trattate, in contrasto con le note indicazioni della legge n. 400 del 1988, evidentemente a causa della particolare necessità ed urgenza. A suo avviso, le

relative motivazioni, tuttavia, non risultano particolarmente esplicite nella relazione che accompagna il provvedimento, per cui fin d'ora invita il rappresentante del Governo a renderle più dettagliate alla Commissione.

Entrando nel merito, rileva che l'articolo 1, al comma 1, dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri o di organizzazioni internazionali nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana. Tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e/o conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa.

Il comma 3, infine, reca una norma transitoria, prevedendo l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con riferimento a tali disposizioni, ferma restando la motivazione politico-diplomatica, ritiene che la materia assuma una specifica rilevanza tecnico-giuridica, sia sotto il profilo del diritto internazionale che sotto il profilo del diritto processuale e che pertanto occorrerà tenere nel debito conto il parere che sarà reso dalla Commissione Giustizia. È comunque da osservare che la norma, avendo carattere generale ed astratto, introduce una novità piuttosto significativa nel rapporto tra ordinamento interno ed ordinamento internazionale, per come stabilito dal 1925. D'altra parte, benché non esplicitamente riferito nella relazione, è da ricordare che la nuova disposizione, già entrata in vigore, ha un'immediata ricaduta sul noto contenzioso italo-tedesco, richiamato anche da atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare, relativo alle richieste di risarcimento da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari che civili. Allo stato, è infatti pendente all'Aja un

ricorso tedesco che contesta all'Italia di aver violato i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura, ivi inclusa la Corte di Cassazione, ha sinora negato la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ed ha proceduto in via esecutiva e cautelare. Per fare un esempio, l'efficacia dell'ipoteca iscritta sulla proprietà tedesca di Villa Vigoni risulta sospesa a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto-legge. In attesa di disporre del parere della Commissione Giustizia, al di là delle considerazioni sull'opportunità politica del provvedimento, si può comunque osservare che l'inserimento delle organizzazioni internazionali non appare coerente con l'articolo 34 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, per cui la stessa può essere adita esclusivamente dagli Stati.

Suscita altresì perplessità la previsione che la sospensione operi di diritto e debba quindi essere rilevata d'ufficio e non su istanza di parte, sia per l'ulteriore onere che ne deriverebbe all'amministrazione giudiziaria sia per l'accertamento del requisito dell'oggettiva connessione. A tale proposito, da un punto di vista tecnico-normativo, sarebbe poi più corretto fare riferimento all'improponibilità, più che dei procedimenti esecutivi e/o conservativi, delle relative azioni.

Passando all'articolo 2, esso è invece inteso a prorogare il termine per il rinnovo dei COMITES e del CGIE, il cui mandato quinquennale, già scaduto nel 2009, è stato già oggetto di una proroga al 31 dicembre 2010. Ricorda che tale prima proroga prese le mosse da un ordine del giorno del collega Zacchera, presentato in occasione della legge finanziaria per il 2009. La nuova scadenza è pertanto posta al 31 dicembre 2012 sulla base della già accennata riforma in corso in Parlamento, nonché della tempistica necessaria per gli adempimenti elettorali. Ricorda inoltre che, a seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 126 COMITES in 38 Paesi: 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.

Segnala quindi che il CGIE, nell'ultima assemblea di fine aprile, portando una prevedibile voce di dissenso sulla questione, ha recisamente contestato l'ulteriore proroga, votando all'unanimità un ordine del giorno volto al rispetto delle scadenze poste dall'attuale normativa. La questione pone l'esigenza di contemperare due diversi interessi che non sono però confliggenti: da un lato, c'è l'interesse degli italiani all'estero a rinnovare i loro organismi per assicurarne la rappresentatività; dall'altro, c'è l'interesse degli stessi italiani all'estero a che tali organismi siano funzionali ed adeguati al nuovo quadro politico-costituzionale derivante dalla presenza in Parlamento dei loro eletti, alcuni dei quali hanno chiesto la chiusura del CGIE. È indubbio che esista al riguardo una doverosa responsabilità parlamentare nell'accelerare il processo di riforma in corso. D'altra parte, votare domani come se niente fosse rischierebbe di compromettere il lavoro sin qui svolto. Quanto al calcolo del lasso di tempo che è stato previsto, ritiene che il Governo debba al Parlamento una motivazione più ampia ed articolata rispetto a quella indicata nella relazione.

Osserva, infine, che nella stessa relazione si preannuncia un altro disegno di legge volto ad omologare la procedura elettorale dei COMITES a quella dei parlamentari all'estero. Al riguardo, fa presente che sono troppo note le polemiche che hanno recentemente investito l'attuale procedura elettorale che è certamente da rivedere al più presto, nel segno della trasparenza e della tutela della volontà del singolo elettore.

In conclusione, nel rispetto dei tempi previsti per l'esame del decreto-legge da parte della Commissione, ritiene che le materie oggetto del provvedimento debbano costituire oggetto di attenta valutazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, in merito a quanto osservato dal relatore sulla norma, di cui all'articolo 1, condivide la rilevanza del parere rinforzato che la Commissione Giustizia dovrà esprimere

sulla delicata materia e l'osservazione relativa al difetto di competenza delle organizzazioni internazionali rispetto al ricorso alla Corte internazionale di giustizia. Nell'esprimere la disponibilità del Governo ad ogni intervento migliorativo del testo in esame, fa presente l'urgenza di provvedere ad una corretta definizione della questione e scongiurare nuove occasioni di contenzioso nel quadro degli ottimi rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Germania. Segnala i rapporti di collaborazione tra il Governo e le associazioni degli ex internati militari, finalizzati alla soluzione della controversia pur nella difficoltà di pervenire ad una precisa quantificazione degli aventi diritto e dell'intera procedura.

In merito all'articolo 2, auspica un confronto caratterizzato da franchezza e, dando risalto alla connessione del provvedimento in titolo con il progetto di riforma all'esame del Senato, sottolinea la contrarietà del Governo ad ogni ipotesi che comporti la soppressione dei COMITES mentre esprime sostegno alla proposta di potenziamento degli stessi e di ridefinizione del CGIE, malgrado talune proposte avanzate da parlamentari dei due schieramenti ne chiedano l'abolizione. Richiamando le prevedibili reazioni di protesta da parte del CGIE rispetto al progetto di riforma, sottolinea la valorizzazione del ruolo delle regioni, testimoniato dal rafforzato rapporto di collaborazione tra il CGIE e la Conferenza Stato-regioni. Fa presente quindi la valorizzazione della dinamica di dialogo tra COMITES, CGIE e Parlamento.

Quanto alle note vicende relative alle procedure di svolgimento del voto degli italiani all'estero, il Governo conferma la volontà di procedere ad un miglioramento del sistema di regole in termini di trasparenza e correttezza del processo elettorale.

Ricordando le ragioni che hanno determinato la battuta d'arresto dei lavori al Senato malgrado l'ampio consenso guadagnato dal progetto di riforma definito dalla Commissione esteri di quel ramo del Parlamento, fa presente l'opportunità che gli elettori procedano al rinnovo dei CO-

MITES secondo la logica insita nel progetto di riforma, che contempla anche importanti novità per garantire la partecipazione delle donne e dei giovani.

Chiarisce infine che la scadenza del 31 dicembre 2012 è stata individuata tenendo conto della prevedibile durata dell'*iter* di esame alla Camera alla luce dei tempi impiegati al Senato per la definizione del progetto di riforma.

Franco NARDUCCI (PD), associandosi all'auspicio espresso dal sottosegretario Mantica per un dibattito franco, ricorda che il rinnovo delle cariche degli organi rappresentativi degli italiani all'estero è stato previsto nel 2010 e che una nuova proroga, che porta a otto anni la durata del mandato elettivo, rischia di compromettere definitivamente la vitalità dei COMITES e del CGIE, che sono basati sulla volontarietà dell'impegno da parte degli eletti. Ricorda quindi che l'ordine del giorno presentato dal collega Zacchera, richiamato dal relatore, aveva per obiettivo la soluzione di questioni finanziarie e fa presente che, alla luce della natura volontaria delle cariche elettive, l'attuale sistema di voto per corrispondenza non è stato segnato da episodi di brogli o irregolarità ma ha, al contrario, incrementato la partecipazione. Auspica pertanto che la proroga per lo svolgimento delle elezioni sia fissata tutt'al più al 30 giugno del 2011 per sollecitare i gruppi parlamentari a procedere speditamente nel processo di riforma e per dare certezze a coloro che al momento ricoprono le cariche elettive presso gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero.

Marco FEDI (PD), in generale, osserva che le norme di cui all'articolo 2 rappresentano il portato di una decisione politica del Governo, a differenza delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge. Ricorda di avere sollecitato più volte nella sede del Comitato permanente sugli italiani all'estero l'approfondimento sui contenuti del processo di riforma, in corso al Senato, al fine di razionalizzare e accelerare il successivo *iter* di esame

presso questo ramo del Parlamento. Nel richiamare i precedenti interventi di proroga per il rinnovo delle elezioni degli organi consultivi che sono stati disposti alla luce della riforma apportata con la legge n. 459 del 2001, ritiene che si debba procedere al rinnovo delle cariche nei tempi previsti e contemporaneamente al lavoro sulla riforma. Sottolinea che una proroga ulteriore, come quella prospettata nel provvedimento, rischia di delegittimare gli eletti e che i COMITES e il CGIE costituiscono una sede importante per garantire il raccordo tra il Paese e le comunità degli italiani all'estero.

Gianni FARINA (PD), nel ricordare che nel 2004 si è provveduto al rinnovo degli organi consultivi tenendo conto delle importanti novità introdotte con la legge n. 459 del 2001, fa presente che tali organi hanno ragion d'essere solo se in grado di avanzare proposte e se ascoltati dal Governo e dal Parlamento. Ritiene che, in vista delle prossime elezioni politiche del 2013, un rinvio delle elezioni dei COMITES e del CGIE al dicembre del 2012 comporta il rischio di un'ulteriore proroga al 2013 anche ai fini di mere economie di costi. Condivide l'analisi di chi vede nel rinvio delle elezioni un presupposto per il progressivo grave affaticamento degli organi consultivi, per i quali sarebbe invece opportuno procedere ad un rinnovo immediato. A suo giudizio, il CGIE rappresenta una realtà da innovare in modo da promuovere una rete degli organi presenti sul territorio che sia in grado di garantire un legame tra la rappresentanza parlamentare e le comunità degli italiani all'estero. Conclude osservando che la proposta di riforma all'esame del Senato è destinata a sortire effetti catastrofici anche perché, con la riduzione drastica del numero di tali organi, contribuisce a concentrare i poteri consultivi nelle mani di pochi e a smantellare in modo inesorabile tutto il sistema che si fonda sugli organi consultivi. Concludendo, prospetta come reazione all'ulteriore proroga le dimissioni in massa degli attuali componenti rimasti in carica.

Antonio RAZZI (IdV) ritiene opportuno che le elezioni per il rinnovo dei COMITES abbiano luogo nel 2010 o al massimo entro il primo semestre del 2011. Quanto al CGIE, ricorda di avere presentato un proposta di legge per la sua soppressione alla luce della novità rappresentata dai parlamentari eletti all'estero. Sottolinea, infine, la necessità di garantire trasparenza alle modalità di voto all'estero tramite il superamento del voto per corrispondenza, rammentando in proposito di avere presentato un'ulteriore proposta di legge.

Fabio PORTA (PD) intende, innanzitutto, precisare che il testo del provvedimento in esame non si riferisce alla riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero ma solo all'ulteriore rinvio del loro rinnovo, osservando però che nell'intervento del rappresentante del Governo le due questioni sono apparse strettamente connesse.

Ritiene che la riforma della rappresentanza non sia una priorità alla luce di questioni come il drammatico taglio dei fondi apportati al settore degli italiani all'estero, un maggior coinvolgimento dei giovani italiani nel mondo e la riflessione sul voto all'estero per le elezioni politiche. In ogni caso, giudica l'articolo 2 del provvedimento sbagliato nel metodo, non essendo il decreto-legge lo strumento più adatto per affrontare la questione, e nel merito, in quanto si prevede un sostanziale raddoppio della durata di organi elettivi.

Rileva, infine, come difficilmente l'approvazione della riforma della rappresentanza potrà avvenire alla Camera in tempi rapidi in quanto il testo unificato adottato dal Senato appare assai distante dalle proposte di legge presentate presso questo ramo del Parlamento.

Marco ZACCHERA (Pdl) esprime rammarico per la difficoltà del Comitato permanente sugli italiani nel mondo, da lui presieduto, ad operare con efficacia su tali tematiche a causa della perdurante assenza dei colleghi di maggioranza dai lavori. A suo modo di vedere, la posizione del Governo in merito alla riforma degli organi di

rappresentanza deriva dai mutamenti anche di natura generazionale che si sono prodotti nelle nostre comunità nel mondo. Ritiene che la riforma dei COMITES e del CGIE debbano procedere di pari passo e che il rinvio delle elezioni entro il 31 dicembre 2012 non precluda la possibilità di indire l'appuntamento elettorale prima di questa data, qualora la riforma sia completata con tempestività. Preannuncia pertanto la presentazione di un ordine del giorno al fine di ottenere un impegno del Governo in tale direzione. Condivide la proposta di riduzione del numero dei COMITES contestando che le procedure di voto per tale organo di rappresentanza non si siano prestate in passato a brogli. Nel considerare essenziale apportare correttivi dell'attuale sistema di selezione della rappresentanza degli italiani all'estero nella direzione di una maggiore trasparenza e correttezza, invita il rappresentante del Governo a considerare la presentazione presso questo ramo del Parlamento di un disegno di legge che recepisca l'oggetto dell'accordo raggiunto al Senato nella difficoltà di sbloccare in tempi ravvicinati il processo parlamentare là avviato. In conclusione, chiede che sia eventualmente chiarito il ruolo giocato da eventuali problemi di ordine finanziario nella decisione sulla proroga delle elezioni di COMITES e CGIE.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA rassicura l'onorevole Zacchera che i fondi per lo svolgimento delle elezioni sono già stanziati e che è in corso un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze per disporre un finanziamento anche negli anni successivi. Quanto alla proposta relativa alla presentazione di un disegno di legge, ritiene che le proposte di legge presentate alla Camera evidenziano profonde differenze di vedute tra i gruppi e che, pertanto, un avvio del lavoro sulla riforma dei COMITES e del CGIE potrebbe avere luogo solo dopo un confronto accurato tra i diversi schieramenti. Né è prospettabile la presentazione alla Camera di un nuovo progetto di riforma, difforme da quello definito al Senato, in considerazione dei lunghissimi tempi già trascorsi.

Nella consapevolezza che il rinvio delle elezioni costituisce un'assunzione di responsabilità per il Governo e il Parlamento rispetto ai temi della riforma, conferma il proprio favore alla proroga delle elezioni finché la riforma non sarà perfezionata, eventualmente anche prima della data ultima indicata nel decreto-legge.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, sentiti i rappresentanti dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di mercoledì 12 maggio e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che esso è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. Sottolinea che l'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso dall'Unione europea, ad eccezione del Kosovo, e che tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Segnala che l'Accordo è stato firmato al Lussemburgo il 16 giugno 2008, contestualmente all'Accordo interinale, che ha reso operative, a partire dal 1° luglio 2008 le disposizioni riguardanti gli scambi, le questioni commerciali ed i trasporti. La Commissione europea nella sua ultima relazione, dell'ottobre scorso, sul percorso d'in-

tegrazione della Bosnia-Erzegovina ha evidenziato come il Paese abbia compiuto progressi molto limitati per quanto riguarda la conformità con i criteri politici: il clima politico interno si è deteriorato ed è tuttora caratterizzato da una retorica incendiaria e da minacce al buon funzionamento delle istituzioni; l'attuazione delle riforme è stata rallentata dalla mancanza di consenso e di volontà politica e dalla complessità del quadro istituzionale. Come indicato dallo stesso sottosegretario Mantica, il 17 febbraio scorso, alla vigilia della missione della Commissione nella regione, vi è purtroppo, nella classe politica bosniaca, la consapevolezza che il 2010 sarà « bruciato » dalle schermaglie pre-elettorali, in vista delle consultazioni politiche che si terranno nel mese di ottobre, come abbiamo verificato direttamente a Sarajevo insieme ai colleghi Antonione e Fassino.

Rileva quindi che l'ASA, analogamente a quello stipulato con il Montenegro, presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare, include una disposizione, l'articolo 112, che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen, sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. È inoltre prevista, all'articolo 129, la facoltà dei firmatari di sospendere l'Accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno ad uno dei suoi elementi essenziali. L'Accordo introduce un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale, anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il così detto *cumulo diagonale delle regole di origine*). Tali clausole hanno trovato applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo interinale (1° luglio 2008).

Sottolinea che l'obiettivo primario dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione di intense e durature relazioni. L'Accordo prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali e favorisce lo sviluppo del

commercio – attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina – degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui anche giustizia e affari interni.

L'Accordo, inoltre, sancisce la disponibilità della UE ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione alla UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen.

Quanto al disegno di legge, già approvato dal Senato il 28 aprile scorso, osserva che esso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Ricorda che il ricorso a tale copertura, ormai consueto, non incide sugli obiettivi della lotta alla desertificazione, ma su fondi di natura amministrativa ormai non utilizzabili.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che l'Accordo è finalizzato a consentire la realizzazione di una « macro-regione » nei Balcani occidentali secondo la linea perseguita dall'Italia anche nell'ambito dell'Iniziativa Adriatico-Ionica.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.

C. 3365 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 aprile scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Repetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Sospende quindi la seduta in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni presso l'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattate allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

C. 3356 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 aprile scorso.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favo-

revoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	119
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Emendamenti C. 1524-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	119
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
ERRATA CORRIGE	128

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Marco Milanese in sostituzione del deputato Laura Ravetto. Formula all'onorevole Milanese i

migliori auguri di buon lavoro in Commissione bilancio.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Emendamenti C. 1524-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione esamina l'articolo aggiuntivo 1.012 riferito al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che

l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti relativi alla proposta di legge n. 1524-A, che contiene, oltre alle proposte emendative già esaminate nella seduta del 4 maggio 2010, l'articolo aggiuntivo Santagata 1.012. Osserva che tale proposta emendativa è volta a prevedere la possibilità di disciplinare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di ricongiunzione della contribuzione versata presso gestioni pensionistiche diverse o di riscatto per i periodi relativi ad attività non coperte dall'assicurazione obbligatoria. All'uopo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità di tali disposizioni a produrre effetti negativi per la finanza pubblica, connessi al conseguimento dei requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.012, in quanto ritiene che la disposizione determini oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che il giudizio espresso dal rappresentante del Governo in ordine all'articolo aggiuntivo Santagata 1.012 sia di carattere approssimativo e ricorda in proposito che, prima della riforma del 1995, che ha introdotto la gestione separata presso l'INPS, i professionisti senza albo non erano soggetti alla contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali. Rileva che, in ragione di ciò, molti soggetti rientranti in tale categoria non riescono a maturare il diritto alla pensione e lo Stato è costretto ad intervenire attraverso assegni sociali ed integrazioni al minimo. Ritiene pertanto che la proposta emendativa in questione sarebbe idonea a ridurre la spesa sociale, in quanto lo Stato non dovrebbe più garantire tali prestazioni assistenziali. Ricorda inoltre che i soggetti in questione ricadrebbero comunque nel sistema contributivo.

Antonio BORGHESI (IdV), pur concordando in linea di principio con l'avviso del

rappresentante del Governo, non ritiene condivisibile impedire la ricongiunzione con contributi che sarebbero versati su base volontaria. In proposito, riterrebbe preferibile che sia effettuato un calcolo attuariale preciso delle somme necessarie per garantire ai soggetti in questione un trattamento di quiescenza. Poiché, presumibilmente, da tale calcolo emergerebbe la necessità di versamenti a carico di questi soggetti particolarmente onerosi, non ritiene giusto precludere tale possibilità a coloro che volessero comunque effettuarli.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur condividendo le preoccupazioni espresse da ultimo dall'onorevole Borghesi sotto il profilo dell'equità, anche intergenerazionale, ritiene tuttavia condivisibile sotto il profilo finanziario la posizione espressa dal rappresentante del governo e formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 1.012 riferito alla proposta di legge C. 1524-A, recante contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura ».

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**Testo unificato C. 136 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, dà conto del lavoro di approfondimento sul testo in esame svolto con funzionari dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e con il relatore presso la Commissione di merito. Comunica che, attese le criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, già peraltro emerse nella seduta del 10 marzo 2010, ritiene preferibile evitare l'espressione del parere e inviare una lettera al presidente della Commissione cultura, affinché sia possibile superare, attraverso le opportune modifiche al testo, tali problematiche.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel sottolineare l'importanza che anche il Governo annette a tale provvedimento sotto il profilo politico, ricorda che è stato avviato un confronto con i competenti uffici per superare la valutazione negativa della Ragioneria generale dello Stato. Comunica tuttavia che al momento non può fornire ulteriori elementi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concorda con il relatore in ordine all'opportunità di favorire una riformulazione del testo da parte della Commissione cultura prima dell'espressione del parere.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze segua i lavori delle Commissioni di merito, al fine di evitare che siano avallate scelte non compatibili con la finanza pubblica con la conseguente formazione di attese infondate per i cittadini.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sia comunque preferibile tutelare la libertà di valutazione dei colleghi della Commissione di merito, anche per salvaguardare le prerogative del legislatore rispetto al Governo. Ricorda, ad esempio, la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle misure fiscali previste dal testo in esame, sulle quali ritiene vi siano tuttavia margini di manovra. Ritiene in ogni caso che sia compito del Parlamento effettuare le proprie scelte politiche, rispetto a strade diverse tecnicamente percorribili. All'uopo fa presente che, nella lettera da inviare al presidente della Commissione cultura, potrà essere manifestata la disponibilità del relatore e degli uffici della Commissione alla più ampia collaborazione.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca *a priori* quante risorse sono disponibili.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di esprimere un parer solo su un testo più consolidato che tenga conto delle criticità emerse nella discussione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, all'esito del dibattito svoltosi, comunica che procederà a inviare una lettera al presidente della Commissione cultura per sollecitare un approfondimento sul testo del provvedimento in esame.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**Nuovo testo unificato C. 799 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame appare condivisibile

soprattutto perché ribadisce la centralità del ruolo clinico senza enfatizzare questioni di carattere eminentemente tecnico che non hanno rilievo per la tutela della salute dei cittadini.

Rileva, quindi, relativamente all'articolo 1, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che le disposizioni in esame, rispetto alla normativa vigente, rechino effetti finanziari a carico delle regioni, con riferimento sia alla prescritta presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari prevista dai commi 1 e 2 sia agli specifici adempimenti che le regioni sono tenute ad adottare anche sul piano organizzativo, come contemplato dai successivi commi 3 e 3-bis. Con riferimento all'articolo 2, relativo alle funzioni del Collegio di direzione, pur considerando che quest'ultimo è attualmente previsto dalla normativa vigente e opera nell'ambito delle Aziende sanitarie locali, rileva l'esigenza di acquisire un chiarimento circa i possibili oneri aggiuntivi conseguenti alla sua diversa qualificazione, dal momento che la norma in esame gli attribuisce nuovi compiti e lo inserisce tra gli organi apicali delle Aziende sanitarie locali. Con riferimento all'articolo 2-bis, che contempla la figura del direttore socio-sanitario, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari recati dalla disposizione in esame, con particolare riferimento all'applicazione del trattamento economico previsto per il direttore sanitario e amministrativo. Relativamente all'articolo 3, che disciplina al comma 1, lettere da a) ad e), i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali, rileva che la norma è diretta a introdurre criteri più stringenti in relazione alla selezione e valutazione degli stessi, ritiene che non vi sia nulla da osservare. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera f), che prevede il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo circa i possibili effetti finanziari della norma in ordine ai criteri che regolano la determinazione dei trattamenti economici

delle predette figure da parte delle regioni. In particolare, con riferimento al trattamento economico del direttore generale, osserva che, a differenza di quanto disposto dalla disciplina vigente, la norma in esame non prevede limiti specifici, espressi in termini assoluti, entro i quali tale trattamento può essere incrementato. L'assenza di tali limiti si riflette inoltre sulla misura massima del trattamento riconosciuto ai direttori sanitario e amministrativo, essendo questa determinata come percentuale del trattamento del direttore generale. In proposito, segnala che i nuovi criteri prevedono, da un lato l'incremento di tale percentuale dall'80 all'85 per cento e, dall'altro, che questa sia riferita al trattamento complessivo del direttore generale – quindi comprensivo della retribuzione di risultato – e non più al trattamento di base, come previsto dalla vigente normativa. Segnala, infine, che ai presumibili maggiori oneri, derivanti dall'applicazione dei criteri sopra descritti, fanno riscontro gli effetti di risparmio conseguenti alla soppressione dei trattamenti integrativi in relazione alla partecipazione ad attività formative e di studio. Con riferimento all'articolo 5, recante incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma. Il testo, infatti, pur disponendo un obbligo di invarianza finanziaria per l'applicazione delle modifiche introdotte, prevede nuove modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali ed elimina dal testo novellato i vincoli finanziari e i limiti strutturali posti dalla normativa vigente all'esercizio dei poteri del direttore generale. L'attuale testo dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede, invece, che gli incarichi dirigenziali siano attribuiti dal direttore generale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nel limite del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di organizzazione e funzionamento. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento, segnala che le relazioni tecniche

riferite a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l'aumento dell'età pensionabile, hanno evidenziato gli effetti positivi di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. D'altra parte, con riferimento a una disposizione di contenuto analogo a quello recato dalla norma in esame, cioè l'articolo 22 del disegno di legge C. 1441-*quater*-D, il Governo ha rilevato che l'aumento dell'età pensionabile dei dirigenti medici può recare effetti negativi a carico del Servizio Sanitario Nazionale; relativamente al comma 2, osserva che andrebbe chiarito se dalla mancata riproposizione dell'obbligo, per i professori universitari collocati a riposo o fuori ruolo, di cessazione dall'incarico di direzione della struttura possano derivare effetti finanziari non previsti per il settore universitario. Per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina i principi per lo svolgimento della libera professione intramuraria, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se dalla disciplina introdotta possano derivare effetti a carico delle aziende sanitarie, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni in cui sono in corso di attuazione piani di rientro dai deficit sanitari. Segnala inoltre che dagli ultimi dati disponibili, relativi al 2008, dall'esercizio dell'attività *intramoenia* le regioni hanno introitato circa 149 milioni di euro (totale dei ricavi, sottratti i costi), che sono stati trattenuti dalle aziende sanitarie stesse. Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di libera professione degli operatori sanitari non medici, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulle modalità di possibile attuazione della norma, allo scopo di verificare l'effettività del rispetto dell'obbligo di invarianza disposto dal testo. Relativamente all'articolo 12, in materia di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie, in mancanza di una clausola di neutralità finanziaria, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che ai compiti previsti dal testo – per i quali vengono indicate esigenze di formazione e funzioni di gestione

tecnica – i Servizi sanitari regionali facciano fronte senza nuovi o maggiori oneri.

In attesa di conoscere l'avviso del Governo, ritiene che, in considerazione dei numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario recati dal provvedimento, sarebbe comunque preferibile, anziché addivenire all'espressione di un parere complesso e necessariamente condizionato alla soppressione di numerose disposizioni, che la Commissione di merito svolga sulla materia un ulteriore approfondimento, rispetto al quale manifesta fin d'ora la propria disponibilità alla più ampia collaborazione.

Remigio CERONI (PdL) ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso nella seduta odierna un parere contrario sul provvedimento in esame per taluni profili attinenti al mancato rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Ritiene che, attese le numerose criticità del provvedimento, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento in seno alla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD) nel condividere il percorso preconizzato dal relatore, rileva che vi sono numerose criticità dal punto di vista finanziario anche al di là di quelle segnalate nella relazione come, ad esempio, la facoltà dello svolgimento libero-professionale intramuraria, che potrebbe avere ripercussioni negative sulla funzionalità del sistema sanitario con un conseguente aggravio dei costi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare la sussistenza di numerosi aspetti problematici sotto il profilo finanziario del testo in esame, deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e concorda sull'opportunità di un ulteriore approfondimento da parte della Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, comunica che provvederà a inviare una lettera al presidente della XII Commissione prospettando

l'opportunità di riconsiderare le parti del testo oggetto dei rilievi sollevati dal relatore e di quelli contenuti nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta del 28 aprile 2010 sono emersi diversi rilievi critici sul provvedimento e ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che il testo unificato riproduce, sostanzialmente, l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, nonché il testo del disegno di legge sui quali ci si è rimessi a valutazioni politiche, parere che conferma anche nei riguardi del provvedimento all'esame. In merito alla relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione, segnala che la stessa può essere verificata positivamente in quanto l'iniziativa non comporta oneri. Con riferimento alle osservazioni del relatore, fa presente che la previsione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), relativa all'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale anche ad un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto a quest'ultima figura è corrisposto il medesimo trattamento economico del Comandante generale proveniente dall'Esercito. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, osserva che nel

periodo 1986-2007 la permanenza nel predetto incarico è stata di circa tre anni, quindi superiore a quella prevista dal testo unificato. Rileva inoltre che la disposizione che prevede che il Comandante generale della Guardia di finanza, al termine del mandato, sia collocato in congedo, da equiparare, quindi, a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, non comporta maggiori oneri, in quanto il predetto ufficiale avrà maturato almeno 40 anni di servizio effettivo, requisito che consente comunque il collocamento in ausiliaria a domanda. Quanto all'istituzione di una posizione di coordinamento tra il Ministero della difesa e il Comandante generale della Guardia di finanza, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), osserva che la stessa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai due Ufficiali generali, tratti dai rispettivi organici di appartenenza, è attribuito il trattamento economico del grado rivestito.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare che era già stata prodotta una relazione tecnica sul testo, chiede se il Governo disponga della relazione tecnica richiesta sugli emendamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento agli emendamenti presentati in Commissione di merito, rappresenta che sull'articolo aggiuntivo 1.01, concernente l'attribuzione della promozione al grado superiore, il giorno precedente la cessazione dal servizio, agli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e della Guardia di finanza, il Ministero della difesa ha provveduto a predisporre, come richiesto al Governo dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 aprile scorso, una relazione tecnica elaborata sulla base dei dati disponibili e comprensiva degli oneri riferiti al Corpo della Guardia di finanza. Al riguardo, nel confermare, relativamente alla suddetta proposta di modifica, la congruità della quantificazione della spesa, rappresenta che la relativa copertura degli oneri sul fondo ISPE, riferita al solo biennio 2010-

2011, risulta inidonea, in quanto le relative risorse sono già destinate ad altre finalità e risultano, pertanto, indisponibili. Relativamente all'articolo aggiuntivo 1.02, inteso ad istituire le cariche vicarie delle quattro figure di vertice delle Forze armate, nonché ad attribuire la speciale indennità pensionabile prevista soltanto per le figure di vertice delle Forze armate e dei Corpi di polizia anche alle cariche vicarie, segnala che la predetta speciale indennità è pari a 19.606 euro lordi mensili e che, pertanto, la sua estensione alle cariche vicarie, sia dei Corpi di polizia sia alle cariche vicarie delle Forze armate di cui alla lettera a), comporterebbe maggiori oneri che non potrebbero essere sostenuti nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa delle Amministrazioni interessate, come comunicato dal Ministero della difesa. Per quel che concerne, infine, l'emendamento 1.1, rappresenta che il Corpo della Guardia di finanza è un Corpo di polizia ad ordinamento militare e la sua trasformazione in Corpo di polizia civile, così come proposto dall'emendamento medesimo, potrebbe determinare una revisione delle funzioni dei restanti Corpi di polizia, con conseguenti adeguamenti di mezzi e personale.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel dare atto al rappresentante del Governo degli sforzi compiuti per fare chiarezza in materia, ritiene che, per conseguire il più ampio consenso possibile, atteso anche che il provvedimento è assegnato in sede legislativa alla Commissione difesa, sia opportuno procedere a qualche ulteriore approfondimento ed in tal senso riterrebbe utile un ulteriore breve rinvio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'intervento dell'onorevole Baretta, sospende brevemente la seduta per consentire a tutti i capigruppo possano confrontarsi per addivenire ad una determinazione sull'argomento.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 13.35.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al relatore in che modo s'intenda procedere.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) constata la condivisione di tutti i gruppi sull'opportunità, al fine di garantire il più ampio consenso sul parere da rendere alla Commissione difesa, di procedere ad un ulteriore approfondimento, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di martedì, fermo restando che l'esame dovrà essere concluso in tempo utile per consentire alla Commissione difesa di approvare, eventualmente anche nella stessa giornata, il provvedimento.

Lino DUILIO (PD), pur riconoscendosi nella posizione espressa dal suo capogruppo, onorevole Baretta, rileva, sotto il profilo generale, che le relazioni tecniche, predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesse dal Governo, negli ultimi tempi non sembrano avere il necessario livello di approfondimento da cui dovrebbero invece essere caratterizzate. All'uopo, ricorda, a titolo di esempio, con riferimento al provvedimento in discussione, che, nella relazione tecnica trasmessa dal Governo si afferma, senza un'adeguata motivazione, che dall'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza anche ad un generale di corpo di armata del medesimo corpo, non deriverebbero oneri a carico dello Stato, senza che tale affermazione sia corredata da un'analitica giustificazione. Ricorda che le relazioni tecniche sono sempre state un punto di riferimento per i lavori della Commissione bilancio e talvolta, nei casi più delicati, si è addirittura proceduto all'audizione informale del ragioniere generale dello Stato. Osserva che le relazioni tecniche da ultimo prodotte risultano spesso apodittiche e necessitano di essere decryptate e interpretate e rimandano a considerazioni di mero carattere politico. Ritiene che, al di là della collocazione politica di ciascuno, dovrebbe essere comune interesse dei membri della Commissione, anche in virtù dell'etica che

ne ispira le azioni, poter avere a disposizione relazioni tecniche analitiche ed esaustive che consentano lo svolgimento di un'attività legislativa consapevole ed efficace.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 11 maggio 2010.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, richiamandosi alle perplessità già espresse in sede di relazione sul provvedimento, con particolare riferimento alla facoltà per gli enti territoriali di chiedere l'attribuzione del patrimonio pubblico, osserva che sarebbe opportuno inserire dei meccanismi volti ad evitare accavallamenti tra le richieste dei vari livelli di Governo. Chiede inoltre di valutare l'opportunità di prevedere, eventualmente anche attraverso una specifica riformulazione dello schema presentato, che le risorse derivanti da eventuali alienazioni dei beni trasferiti vengano destinate alla riduzione del debito.

Lino DUILIO (PD) preliminarmente ritiene che occorre svolgere una riflessione su quali immobili vadano trasferiti agli enti territoriali. In proposito, osserva che occorre evitare un eccessivo frazionamento del patrimonio immobiliare pubblico che sarebbe conseguente alla facoltà di scelta degli enti territoriali su quali beni richiedere o meno. All'uopo richiama la posizione di uno studioso, sulla quale aveva comunque espresso delle riserve, che proponeva di scambiare debito con patrimonio per consentire di liberare risorse per favorire la produttività e la competitività soprattutto in una situazione economica caratterizzata dalla bassa crescita del prodotto interno lordo. Osserva quindi che la devoluzione del patrimonio immobiliare agli enti territoriali dovrà tener conto della funzione che tale patrimonio ha svolto finora di garanzia del debito pubblico. In proposito chiede che si valuti la possibilità di vincolare in tutto o in parte gli introiti derivanti da eventuali alienazioni alla riduzione del debito. Osserva, inoltre, che occorre in ogni caso evitare che tali eventuali entrate vadano a finanziare delle spese di natura corrente. Sotto il profilo metodologico osserva che, atteso che le decisioni che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale incideranno inevitabilmente su quelle che la Commissione bilancio della Camera e del Senato assumeranno e viceversa, sarebbe opportuno un coordinamento, anche procedurale, volto ad evitare che si adottino decisioni confliggenti fra loro.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, precisa che il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e quello delle Commissioni bilancio delle due Camere hanno proceduralmente lo stesso valore. Osserva che già oggi, per ciascun cittadino, il valore pro capite medio per patrimonio immobiliare pubblico ammonta a circa 1.530 euro e che con il provvedimento in esame si devolvrebbe agli enti territoriali una quota pari a solo il 3 per cento di tale

patrimonio. Fa presente che in termini complessivi il valore del patrimonio cui sarà applicabile la disciplina del federalismo demaniale ammonta a circa 3,3 miliardi di euro e che quindi il provvedimento avrà un impatto significativo ma non enorme. A tal proposito concorda sull'opportunità di introdurre il vincolo di destinazione al ripianamento del debito per gli introiti derivanti da eventuali alienazioni, pur facendo presente che ciò avrà un impatto estremamente limitato. Ritiene che non vada sottratta all'ente locale la possibilità di chiedere la devoluzione degli immobili, ma ritiene necessaria, allo stesso tempo, una verifica della capacità finanziaria dell'ente medesimo di poterli gestire al meglio. Ricorda inoltre che, a fronte di 700 milioni di euro spesi ogni anno dallo Stato per gli affitti passivi, entrano nelle casse dell'erario circa 185 milioni di euro dalla gestione degli immobili, mentre non si conosce a quanto ammonti esattamente la spesa annuale per le manutenzioni. Ricorda inoltre che l'articolo 7, comma 2, dello schema prevede la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali a fronte dell'attribuzione ai medesimi delle entrate derivanti dalla proprietà degli immobili trasferiti. Ritiene inoltre necessario un approfondimento sulle questioni relative al demanio idrico, fluviale e forestale, rispetto alle quali considera necessaria una particolare attenzione anche in considerazione della necessità di garantire una gestione quanto più possibile unitaria. Conclusivamente osserva che la data del 17 maggio 2010, prevista come termine per l'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni, sia eccessivamente ristretta rispetto alla necessità di svolgere i necessari approfondimenti.

Massimo VANNUCCI (PD) preliminarmente rileva che, pur ritenendo corretto attendere lo svolgimento del dibattito in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, occorre evitare che questo rappresenti un condizionamento per i lavori della Commissione bilancio. Ricorda inoltre che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal

direttore dell'Agenzia del demanio nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione, il valore del patrimonio immobiliare oggetto del provvedimento in esame ammonterebbe a circa 3,3 miliardi di euro, dei quali, circa un miliardo sarebbe già oggetto di trattativa per alienazione a soggetti privati. Richiama a tal proposito la vicenda degli immobili della Difesa e dei beni culturali che sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento. Auspica che tali questioni possano essere affrontate nel parere che la Commissione dovrà rendere. Sottolinea, peraltro, l'importanza del demanio fluviale, degli aeroporti, delle miniere e del demanio marittimo per l'economia del Paese. Ritiene inoltre che non sia tuttavia possibile favorire un eccessivo frazionamento all'atto del trasferimento dei beni e quindi auspica che, soprattutto con riferimento al demanio marittimo, si individuino meccanismi idonei a consentire il trasferimento esclusivamente in capo alle regioni sulla base di determinati principi, ferma restando l'opportunità di regolare con legge regionale la gestione comunale dei beni trasferiti e l'ammontare dei canoni e degli oneri relativi. Anche con riferimento al demanio fluviale, ritiene necessario individuare un interlocutore che garantisca un giusto equilibrio tra le esigenze dei vari livelli di governo. Concorda conclusivamente con l'opportunità di vincolare i proventi derivanti dalle eventuali alienazioni dei beni trasferiti alla riduzione del debito pubblico e sulla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente ai proventi derivanti dai beni trasferiti.

Maino MARCHI (PD) preliminarmente rileva che la legge delega presenta un contenuto articolato, sottolineando la necessità che i decreti legislativi siano coerenti con la richiamata legge n. 42 del 2009. Richiama in proposito l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 42 del 2009, che individua le tipologie di beni che non possono essere trasferiti, ricomprendendovi quelli appartenenti al patrimonio

culturale nazionale, mentre lo schema in esame, all'articolo 5, comma 2, esclude i beni culturali dai trasferimenti « fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente », ma senza un esplicito riferimento all'esclusione del solo patrimonio culturale nazionale, come peraltro già evidenziato nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio del 22 aprile 2010. Con riguardo alla prevista riduzione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali in conseguenza del trasferimento dei beni oggetto del provvedimento, rileva che esso potrà avvenire solo sulla base di una stima certa delle entrate e comunque non nel caso che dal trasferimento medesimo derivino oneri per gli enti assegnatari. Osserva inoltre che occorre verificare che le modalità di valorizzazione non abbiano ripercussioni in ordine al rispetto del patto di stabilità. Nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci sulla necessità che si tenga conto di una certa unitarietà nel trasferimento dei beni, rileva che sarebbe stato opportuno procedere preliminarmente alla ridefinizione delle competenze dei diversi livelli di governo, prevista in altri provvedimenti all'esame delle Camere. All'uopo rileva che non si può con diversi provvedimenti ravvicinati definire in maniera diversa tale materia. Concorde conclusivamente con quanto già espresso da altri colleghi del suo gruppo sull'opportunità di tenere in considerazione l'obiettivo del contenimento del debito, la cui entità, anche rispetto al prodotto interno lordo, appare significativamente aumentata rispetto a quando si è riscritto il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, garantisce il suo impegno per addivenire

all'espressione di un parere condiviso tra i diversi gruppi e tra le tre Commissioni interessate. Rileva come i tre pareri, per poter effettivamente vincolare il Governo, debbano essere espressi in stretto coordinamento tra le tre Commissioni. Al proposito rileva come le audizioni svolte presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riguardino evidentemente argomenti di interesse anche per la Commissione. All'uopo ricorda comunque che dei quindici deputati membri della Commissione bicamerale, nove sono anche membri della Commissione. Nell'auspicare quindi il rispetto del termine previsto per l'espressione del parere, rileva che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione storica per valorizzare il patrimonio immobiliare e per creare ricchezza per i territori interessati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 309 del 14 aprile 2010, a pagina 68, seconda colonna, dodicesima e trentaduesima riga, le parole: « Giancarlo GIORGETTI » sono sostituite dalle seguenti: « Gian Luca GALLETTI ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento nella precedente seduta di esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva preliminarmente come le risultanze delle audizioni sul provvedimento svoltesi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale abbiano consentito di dare soluzione ad alcune delle questioni emerse nel corso del dibattito, anche pubblico, sullo schema di decreto legislativo, ad esempio per quanto attiene ai temi della correlazione tra attivo patrimoniale e debito pubblico.

Sottolinea quindi la necessità che gli enti cui sarà attribuita la titolarità dei beni statali da trasferire utilizzino i proventi dagli stessi derivanti per effettuare investimenti o per ripianare i propri debiti.

Rileva, inoltre, come l'obiettivo della migliore gestione dei beni, a vantaggio delle collettività rappresentate, possa essere perseguito più efficacemente prevedendo che l'attribuzione dei beni medesimi agli enti locali debba avvenire in blocchi unitari, e non in maniera frammentata.

Con particolare riferimento agli immobili militari, evidenzia, altresì, l'opportunità di prevedere che la società Difesa Servizi Spa debba concludere le procedure di valorizzazione dei beni previste dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 191 del

2009, entro un termine prestabilito, decorso il quale i beni non oggetto di valorizzazione dovrebbero rientrare nel novero di quelli suscettibili di trasferimento in base alle norme recate dal decreto legislativo in esame.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel quadro dell'esame del provvedimento ritiene opportuno approfondire anche le questioni relative alla gestione, talora molto discutibile, da parte di alcuni comuni, di taluni specifici compendi di beni per i quali siano in corso accordi di valorizzazione o che siano già stati trasferiti ai comuni stessi. È il caso, ad esempio, dei beni demaniali recentemente trasferiti al Comune di Peschiera del Garda, rispetto ai quali le scelte gestionali assunte dall'Ente locale appaiono decisamente discutibili.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, con riferimento alle dichiarazioni del deputato Fogliardi, rileva come i beni demaniali ubicati nel territorio del Comune di Peschiera del Garda non siano in realtà stati trasferiti al Comune, ma siano oggetto di un progetto di valorizzazione, gestito dall'Agenzia del demanio, nell'ambito del quale si prevede l'attribuzione al Comune del 15 per cento dei proventi derivanti.

Marco CAUSI (PD), pur condividendo le considerazioni svolte dal relatore, ritiene che, prima di deliberare i propri rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione Finanze debba approfondire adeguatamente alcuni aspetti del provvedimento che ancora non sono stati oggetto di una compiuta riflessione.

Ritiene, in via preliminare, che le regioni e gli enti locali, prima di predisporre il piano di alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, debbano procedere alla riorganizzazione di tutte le forme di utilizzazione degli spazi pubblici, in funzione dell'ottimizzazione dell'offerta di servizi alla collettività, esprimendo quindi insoddisfazione per il carattere

sotto certi aspetti minimale che il provvedimento presenta proprio sotto tale profilo, dal momento che la disciplina da esso recata risente di un'impostazione prevalentemente focalizzata sul mero trasferimento della titolarità dei beni alle regioni ed agli enti territoriali.

Più specificamente, rileva come l'esigenza del puntuale rispetto dello spirito della legge delega dovrebbe indurre a prevedere non un'unica procedura di alienazione e dismissione, ma un vero e proprio processo, che dovrebbe snodarsi – con una periodicità prestabilita, eventualmente anche annuale – attraverso le fasi successive della richiesta da parte degli enti locali, ai quali dovrebbe essere attribuita la facoltà di individuare i beni oggetto di interesse, e dell'assegnazione dei beni stessi in contraddittorio con i soggetti che hanno manifestato interesse ad acquisirli.

Con riferimento alla formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), rileva, inoltre, come la richiesta, avanzata dalle autonomie locali, di modificarne il contenuto inserendo tra i beni trasferibili anche quelli del demanio idrico di interesse interregionale, oltre a quelli di interesse provinciale e di interesse regionale, potrebbe determinare alcuni pericoli, soprattutto sotto il profilo della tutela dell'ambiente, derivanti da una gestione non unitaria dei bacini idrografici sovraregionali.

Esprime altresì perplessità in merito al riordino e all'adeguamento, previsto dall'articolo 6 dello schema, della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, cui si dovrebbe procedere mediante uno o più regolamenti ministeriali, al fine di favorire l'attribuzione dei beni a favore di fondi comuni già costituiti o da costituire da parte di uno o più enti territoriali. Sottolinea, a tale proposito, come risulti estremamente problematica la possibilità di affidare a fonti di rango secondario il riordino della disciplina primaria relativa ai predetti fondi comuni, dichiarando, tuttavia, la disponibilità della propria parte politica a collaborare alla predisposizione di un pacchetto di norme di semplifica-

zione idoneo ad assicurare il migliore funzionamento delle procedure di alienazione e dismissione. Osserva, peraltro, come l'originaria appetibilità delle operazioni di trasferimento di immobili effettuate attraverso lo strumento dei fondi, sotto il profilo della loro contabilizzazione, sia destinata a venir meno alla luce del nuovo orientamento assunto in materia da Eurostat, che obbliga gli Stati dell'Unione europea a conteggiare tali operazioni ai fini del rispetto del Patto di stabilità europeo, qualora gli immobili non siano stati alienati dopo un anno dal loro trasferimento ai fondi.

Considera inoltre opportuno chiarire meglio la portata dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, relativamente allo *status* giuridico dei beni trasferiti appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, per i quali si prevede il mantenimento del regime codicistico in materia: a tale proposito manifesta la disponibilità del suo gruppo a delimitare, secondo criteri di buon senso, il perimetro dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e di quelli appartenenti al patrimonio disponibile.

Sotto un profilo più squisitamente politico, ritiene che le forze politiche alle quali sta a cuore l'attuazione dei principi del federalismo fiscale dovrebbero accettare anche di circoscrivere il contenuto del provvedimento, eventualmente accantonando alcuni aspetti più problematici che il dibattito ha permesso di evidenziare, al fine di evitare il più possibile di introdurre norme oscure o contraddittorie che potrebbero pregiudicare la riuscita dell'intero processo di riforma.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda con le considerazioni espresse dal deputato Causi relativamente all'esigenza di affrontare con grande attenzione il tema del trasferimento dei beni del demanio idrico di interesse interregionale, evidenziando come le decisioni relative alla gestione di tali tipologie di beni pongano spesso problemi molto complessi.

Per quanto attiene invece alla tematica dei Fondi immobiliari pubblici, ricorda

che la maggioranza aveva dichiarato la propria disponibilità a discutere tali questioni anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, in materia di incentivi: ritiene pertanto necessario approfondire ulteriormente la problematica in seno alla Commissione.

Rileva inoltre come lo schema di decreto legislativo non affronti gli aspetti concernenti l'utilizzo, da parte dei comuni, degli introiti derivanti dai canoni concessori dei beni del demanio marittimo che saranno loro trasferiti: tale questione risulterà di particolare rilevanza nella prospettiva del rinnovo delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative previsto per il 2015. A tale proposito ritiene opportuno prevedere che i predetti introiti non possano essere liberamente destinati dagli enti locali a copertura di oneri di natura corrente, ma debbano essere prioritariamente utilizzati per interventi di natura infrastrutturale, come, ad esempio, la manutenzione dei beni stessi ed il ripascimento delle coste, per i quali i fondi attualmente stanziati risultano ampiamente insufficienti.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, condivide l'esigenza, sottolineata dal Presidente, che gli enti locali debbano farsi carico della manutenzione e degli interventi infrastrutturali relativi ai beni del demanio marittimo che saranno loro trasferiti, eventualmente prevedendo che un'aliquota degli introiti dei canoni concessori afferenti a tali beni sia vincolata a tali finalità; rileva, peraltro, come le regioni e gli enti locali non siano stati adeguatamente supportati nella gestione dei beni demaniali.

Per quanto attiene invece al tema dei beni del demanio idrico di interesse interregionale, evidenzia come già attualmente le regioni interessate abbiano attivato meccanismi di interlocuzione reciproca per risolvere i problemi relativi alla gestione di tali beni, ritenendo quindi che le norme contenute nello schema di decreto legislativo non dovrebbero sconvolgere il quadro attuale.

Concorda quindi con l'osservazione, espressa dal deputato Causi, secondo cui lo schema di decreto legislativo costituisce un intervento legislativo puntuale, rilevando tuttavia come proprio tale natura consenta al provvedimento di stabilire con chiarezza il principio fondamentale del federalismo demaniale, secondo cui tutti i beni che non sono necessari allo svolgimento delle funzioni statali sono trasferiti alle regioni ed agli altri enti territoriali. In tale contesto ritiene, peraltro, opportuno precisare che i predetti enti devono essere chiamati ad acquisire in blocco tutti i beni afferenti alle funzioni da loro svolte, non potendo limitarsi ad acquisire solo quei specifici beni che risultino maggiormente appetibili, disinteressandosi invece di tutti gli altri.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottolinea la necessità di verificare i casi nei quali siano già intervenuti accordi di valorizzazione, nonché quelli in cui i comuni stanno già procedendo alla vendita dei beni, al fine di stabilire, che, nelle more del completamento del processo di federalismo demaniale, devono essere bloccate tutte le alienazioni di beni che non siano già state concluse.

Renzo CARELLA (PD), in merito alle riflessioni svolte dal Presidente circa il rinnovo, nel 2015, delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, rileva come, in tutti i casi nei quali gli attuali concessionari abbiano costruito sui beni stessi infrastrutture di rilevante valore, non si potrà giungere ad una effettiva contendibilità delle concessioni, in quanto gli eventuali nuovi concessionari sarebbero costretti a riconoscere ai precedenti concessionari somme esorbitanti per l'acquisizione delle predette infrastrutture.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Carella, rileva come la procedura di infrazione avviata dall'Unione europea nei confronti dell'Italia sulla disciplina concernente il rinnovo delle concessioni

dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, sia proprio motivata dal fatto che alcune norme prevedono forme di prelazione in favore degli attuali concessionari dei beni, le quali si pongono in contrasto con la disciplina comunitaria.

Marco CAUSI (PD) rileva come la procedura di trasferimento delineata dallo schema di decreto legislativo, il quale prevede che l'individuazione dei beni da trasferire avvenga sostanzialmente in un'unica soluzione, possa comportare il rischio di non realizzare gli obiettivi che il provvedimento si pone. Ritiene, infatti, che, nella ristrettezza dei tempi entro i quali le amministrazioni statali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli elenchi dei beni di cui richiedono l'esclusione dal trasferimento, le stesse amministrazioni inseriranno nei predetti elenchi un numero molto elevato di beni, anche non necessari all'esercizio delle proprie funzioni, con la conseguenza che il novero dei beni suscettibili di trasferimento alle regioni ed agli altri enti territoriali risulterà piuttosto scarso.

In tale prospettiva considera opportuno che il processo di trasferimento dei beni non si completi in una sola fase, ma che sia possibile realizzarlo in un arco temporale più ampio, consentendo in tal modo un contraddittorio con gli enti locali interessati al trasferimento dei beni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni sviluppate dal deputato Causi, giudica interessanti, e conseguentemente meritevoli di una riflessione, il riferimento alla razionalizzazione degli spazi pubblici – ispirato, probabilmente, dalla particolare situazione che caratterizza, sotto tale profilo, la città di Roma – e la prospettata esigenza di prevedere che gli elenchi di beni da trasferire non debbano essere definiti necessariamente in un'unica soluzione, ma possano essere oggetto di successive integrazioni.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Causi in merito all'ambito tem-

porale entro il quale dovrà svolgersi il processo di trasferimento dei beni, rileva come stabilire termini molto lunghi in materia possa comportare il rischio di compromettere lo stesso processo di trasferimento. Ritiene quindi opportuna la scelta, operata dal provvedimento, di stabilire un termine relativamente breve entro il quale devono essere individuati i beni oggetto di trasferimento, eventualmente rinviando ad ulteriori provvedimenti altri interventi in merito che si rendessero necessari.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) ritiene che le preoccupazioni espresse dal deputato Causi circa taluni aspetti del provvedimento meritino certamente di essere valutate, in particolare per quanto riguarda il tema del trasferimento dei beni del demanio idrico di interesse interregionale, rispetto ai quali sottolinea, anche in base alla sua personale esperienza, l'esistenza di contrasti relativamente alla loro gestione da parte dei diversi enti interessati.

Franco CECCUZZI (PD) chiede al relatore quando ritenga di formulare una proposta di parere, al fine di consentire

alla Commissione di approfondirne adeguatamente il contenuto e di facilitare in tal modo l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, ritiene di poter formulare, nella giornata di martedì 11 maggio prossimo, una proposta di parere che potrebbe essere posta in votazione nella seduta di mercoledì 12 maggio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'ipotesi prospettata dal relatore, ricordando che il termine massimo entro il quale le Camere dovranno esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo spirerà il 17 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

Giovedì 6 maggio 2010.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131 approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 134

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 135

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 136

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. Atto n. 202 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 136

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 137

ALLEGATO 2 (*Relazione del relatore*) 139

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131 approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso aveva informato la Commissione sull'impossibilità del Governo a comunicare, al 10 marzo scorso, l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame. Era quindi intervenuto il relatore e il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Giuseppe Pizza.

Dà quindi il benvenuto al Ministro della salute, professore Ferruccio Fazio, che onora la Commissione con la sua

presenza per la prima volta, cedendogli la parola.

Il Ministro Ferruccio FAZIO evidenzia che per un fraintendimento fra gli uffici legislativi del suo ministero e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca è stata comunicata alla Commissione la mancanza di assenso al trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo del provvedimento in esame. Preannuncia, peraltro, di aver espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, con una nota inviata in data 5 maggio 2010 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui dà conto.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con quanto riferito dal Ministro Fazio, preannunciando l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, per quanto di competenza.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, prende atto favorevolmente del fatto che il suo ultimo intervento della seduta passata abbia contribuito a risvegliare l'attenzione del Governo su un provvedimento importante e largamente atteso. Si confermano quindi le considerazioni che aveva espresso in quella occasione. Ribadisce, in conclusione, l'auspicio di approvare in tempi brevi in sede legislativa il provvedimento in esame, nel nuovo testo licenziato da ultimo dalla Commissione, come modificato dagli emendamenti approvati.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto con soddisfazione che il Ministro Fazio ha chiarito essersi trattato di un fraintendimento tra gli uffici legislativi dei Ministeri competenti. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, la disponibilità a proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Erica RIVOLTA (LNP) concorda con il relatore sulla proposta di proseguire, fi-

nalmente, l'esame del progetto di legge in titolo in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto con soddisfazione che è ribadito il consenso unanime della Commissione al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in titolo, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.10.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio scorso.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, di cui raccomanda l'approvazione, che evidenzia alcune problematicità nei profili di competenza della Commissione (*vedi allegato 1*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta di parere presentata dalla collega Goisis che ha evidenziato nelle condizioni alcune criticità del provvedimento per le parti di competenza della Commissione cultura, che dovranno assolutamente essere recepite. Riterrebbe in ogni caso opportuno che sulla proposta di parere si pervenisse ad una pronuncia unanime della Commissione, tenendo conto anche di quanto potrà essere eventualmente indicato dai colleghi della minoranza.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene opportuno approfondire la proposta di parere presentata dalla collega Goisis che ringrazia in ogni caso per il lavoro svolto. Riterrebbe necessario pertanto rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, concorda con la proposta della collega Ghizzoni di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto della richiesta dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di minoranza, intervenuti nella discussione, di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, allo scopo di svolgere approfondimenti utili all'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.

Atto n. 200.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2010.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, riterrebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti nel merito del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 maggio 2010. Si rimette quindi al rappresentante Governo per le valutazioni conseguenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA comunica che il Governo è disponibile ad attendere che la Commissione cultura esprima il parere di competenza sul provvedimento in esame, anche oltre il termine previsto, prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto governativo trasmesso.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010.

Atto n. 202.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, come per il provvedimento precedente, riterrebbe opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame di quello in titolo, allo scopo di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che anche in questo caso il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 maggio 2010. Si rimette quindi al rappresentante Governo per le valutazioni conseguenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA comunica, anche con riferimento al provvedimento in oggetto, che il Governo è disponibile ad attendere che la Commissione cultura esprima il parere di competenza oltre il termine previsto, prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto governativo trasmesso.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli

insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente* e relatore, svolge una relazione sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 2*), che ha predisposto sulla base della documentazione predisposta dagli uffici, che ringrazia per la collaborazione. Interviene quindi, a più riprese, fornendo chiarimenti su alcuni profili che emergono dal provvedimento, che potranno essere comunque approfonditi nel corso dell'esame.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere a seguito del dibattito che si svilupperà in Commissione e dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali di soggetti interessati alla sua applicazione.

Avverte quindi che sono previste imminenti votazioni in Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO 1

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
(Angela Napoli C. 799 e abbinate).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate contenente « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 9 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo, che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;

sottolineato che il comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, prevede per i professori universitari l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età e che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario sopprimere all'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole « o fuori ruolo »;

2) appare altresì necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9, comma 2.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

RELAZIONE DEL RELATORE

Avviamo oggi l'esame di un altro importante tassello del processo di riorganizzazione del sistema scolastico finalizzato a conferire allo stesso maggiore efficacia ed efficienza, riqualificando anche i docenti.

In particolare, con lo schema di regolamento in esame, che disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, si dà seguito alle previsioni dell'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008, in coerenza con le previsioni del piano programmatico di interventi adottato sulla base dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'esigenza di ridisegnare la formazione iniziale degli insegnanti è legata alla constatazione – come ricorda anche la relazione illustrativa dello schema di decreto –, emersa dalle ricerche di organismi nazionali e internazionali, delle difficoltà della scuola italiana, che non riporta buoni risultati per le conoscenze disciplinari, con particolare riferimento a quelle linguistiche e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Tali difficoltà sono riconducibili ai contenuti e alla modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

Sempre la relazione sottolinea che l'obiettivo è quello di temperare l'esigenza di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ul-

teriori tensioni: pertanto, si è ritenuto di procedere ad interventi normativi limitati.

L'intervento proposto parte da due premesse:

la prima è quella che occorre un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari, risultato che si può conseguire solo nel contesto di una laurea magistrale, che comporti anche attività di laboratorio;

la seconda è che la formazione dell'insegnante deve sviluppare capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché egli sia capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti e possa operare al meglio sia per la migliore gestione delle relazioni interpersonali a scuola, sia per l'individuazione delle modalità educative adatte a promuovere il successo scolastico.

Le due esigenze devono essere temperate in modo equilibrato.

Infine, la formazione degli insegnanti deve contemplare anche un rapporto diretto con la scuola, che consista non solo in periodi osservativi, ma anche in esperienze attive di insegnamento. A parere del Ministro Gelmini, da me condiviso, ciò dovrebbe consentire il passaggio « dal semplice sapere al sapere insegnare ».

Svolte queste premesse, voglio ora sottolineare, come sottolinea l'articolo 2 dello schema, che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente, e le com-

petenze che essa consente di acquisire costituiscono il fondamento della unitarietà della stessa funzione docente.

In particolare, quindi, durante il periodo di formazione iniziale i docenti devono acquisire competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali idonee a far raggiungere agli studenti i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento.

Ma, non meno importante, è l'acquisizione, durante il periodo di formazione, delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia scolastica.

Prima di illustrare i nuovi percorsi formativi, evidenzio che l'articolo 5 dello schema di decreto dispone che l'accesso ai percorsi, come già attualmente, è a numero programmato, definito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il numero dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, che a sua volta si basa sulle esigenze rilevate a livello regionale, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione — che è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie — e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Così, porremo fine all'accesso illimitato alla professione che creava il precariato e con la fine del precariato sarà consentito ai giovani l'inserimento immediato in ruolo.

Prima di passare a illustrare i percorsi, ricordo che l'articolo 4 dispone che i corsi di laurea magistrale, in considerazione del loro carattere professionalizzante, sono istituiti dalle università anche in deroga al numero minimo di crediti fissati, per ogni classe di corso di laurea, per ogni attività formativa di base ed ogni attività formativa caratterizzante (articolo 10, commi 2 e 4, del decreto ministeriale n. 270 del 2004).

Le ulteriori disposizioni recate dall'articolo 4 sono volte a consentire sinergie e ottimizzazione nell'uso delle risorse. Si dispone, quindi, che i corsi di laurea possono essere istituiti con il concorso di più facoltà dello stesso ateneo, o di atenei diversi — in tal caso sulla base di specifica convenzione — ovvero in convenzione fra facoltà universitarie e istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le convenzioni devono essere sottoscritte dal rettore di ogni università che partecipa all'istituzione del corso e devono indicare, oltre che la facoltà sede del corso stesso, l'apporto di ciascun ateneo in termini di docenti, strutture didattiche e scientifiche, laboratori, risorse finanziarie. Infine, si prevede che le università possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di laurea e che è vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti dalle facoltà e dalle università interessate.

La relazione illustrativa chiarisce che l'affidamento dell'istituzione dei corsi e della relativa gestione alle università e la possibilità di dar corso a lauree magistrali interuniversitarie purché esse non richiedano la costituzione di organi di gestione indipendenti e separati, costituiscono accorgimenti volti a prevenire il riformarsi di situazioni di cristallizzazione di strutture fisse e di gruppi di persone che riassorbono tutta l'attività formativa, isolandosi rispetto alla realtà universitaria e a quella scolastica, riscontrata durante l'esperienza delle S.S.I.S.

Al riguardo, anticipo che potrebbe essere opportuno chiarire se le disposizioni recate dal comma 3 sui contenuti delle convenzioni siano applicabili, come credo, anche alle convenzioni stipulate fra università ed AFAM, esplicitandolo.

Nel passare ad illustrare i nuovi percorsi di formazione degli insegnanti, cercherò di evidenziare che cosa cambierà rispetto alla situazione attuale. Naturalmente, lo farò in maniera sintetica, rinviando, per ogni approfondimento, al dossier predisposto dagli uffici.

Attualmente, la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e

della scuola primaria avviene attraverso uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, in relazione alle norme del relativo stato giuridico (articolo 3, comma 2, legge n. 341 del 1990). L'esame di laurea ha valore di esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, nonché di titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento (da ultimo, articolo 6 del decreto-legge n. 137 del 2008).

Per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, fino all'anno accademico 2007-2008 hanno funzionato le scuole di specializzazione, articolate in indirizzi, di durata biennale, cui si accedeva successivamente alla laurea. L'esame finale per il conseguimento del diploma aveva valore di esame di Stato e abilitava all'insegnamento (*ex* articolo 4, comma 2, legge n. 341 del 1990). Successivamente, l'esame ha assunto valore ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento (articolo 1, comma 6-ter, decreto-legge n. 240 del 2000).

L'accesso alle SISS è stato sospeso a partire dall'anno accademico 2008-2009, coincidente con l'avvio del X ciclo delle medesime (articolo 64, comma 4-ter, decreto-legge n. 112 del 2008).

In particolare proprio la sospensione delle SISS determina l'urgenza di emanare una nuova disciplina delle modalità di formazione iniziale degli insegnanti.

Passo ora ad illustrare i nuovi percorsi formativi.

In base agli articoli 3 e 6 dello schema, i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono articolati in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico (LM 85-bis), che comprende un tirocinio a partire dal secondo anno. Quest'ultimo è pari a 600 ore, corrispondenti a 24 crediti formativi, e le relative attività devono svolgersi con modalità che assicurino un aumento progressivo del numero dei crediti formativi nel corso degli anni.

Il corso di laurea magistrale quinquennale è a ciclo unico poiché, come evidenzia la relazione illustrativa, tenendo conto

delle riflessioni e degli studi condotti sull'attuale laurea quadriennale nelle facoltà di Scienze della formazione e delle specificità educative degli insegnanti, appare difficile dare un senso ad un percorso articolato in un triennio e in un successivo biennio. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà dotate dei requisiti qualitativi e quantitativi nel caso in cui non esista a livello regionale una facoltà di scienze della formazione. Per essere ammessi, è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento della prova di accesso.

La struttura del corso di laurea è recata dalla tabella 1 allegata allo schema di decreto, della quale una sintesi è presente nel *dossier* predisposto.

Esso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale del tirocinio che costituiscono esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Rispetto alla situazione attuale, quindi, il percorso si allungherà di un anno e all'interno del corso di laurea non ci saranno più due distinti indirizzi, relativi ai due ordini di scuola (infanzia e primaria). Avanzo con convinzione il timore – e lo sottopongo alla riflessione comune – che questo possa togliere specificità al docente della scuola dell'infanzia e « appiattire » in maniera esagerata il ruolo del docente della scuola primaria su quello del docente della scuola dell'infanzia (per il quale, forse, una laurea, seguita da un anno di tirocinio formativo attivo, sarebbe potuta essere congrua).

In base agli articoli 3, 7, 8 e 9 dello schema di decreto, i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado si articolano in un corso di laurea magistrale (biennale) – ovvero, nel caso di percorsi finalizzati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche nel corso di diploma accademico di secondo livello – e in un successivo anno di tirocinio formativo attivo. Il percorso si conclude con l'esame con valore abilitante. Da un punto di vista

di durata complessiva del percorso, in questo caso non si registrano, quindi, variazioni per chi aveva una laurea del vecchio ordinamento, che si è trovato a studiare 6 anni (4 anni per la laurea, più 2 nella scuola di specializzazione) e si riduce di un anno per chi ha conseguito una laurea magistrale nel nuovo ordinamento (nella vigenza delle scuole di specializzazione avrebbe dovuto studiare 7 anni, cioè 5 per conseguire la laurea magistrale e due nella scuola di specializzazione).

L'accesso, come ho già detto, è a numero programmato.

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, i requisiti per sostenere la prova di accesso ai corsi di laurea magistrale, nonché la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale, sono stabiliti, con riferimento a 6 delle 8 classi di abilitazione di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2009, n. 37, dalle tabelle da 2 a 7 allegate allo schema di decreto.

Sotto il primo profilo, esse definiscono, in particolare, il numero minimo di crediti che occorre aver acquisito nel corso di laurea con riferimento ai settori scientifico disciplinari indicati.

Sotto il secondo profilo, vengono istituite due nuove classi di laurea magistrale, ossia LM 95 – Scienze matematiche, fisiche e naturali ed LM 96 – Tecnologia, e si determina la ripartizione dei crediti che occorre aver acquisito durante il corso di laurea magistrale.

Sulla base delle tabelle da 2 a 7, si determina, quindi, la seguente corrispondenza fra le attuali classi di abilitazione e le classi delle lauree magistrali che determinano l'accesso al tirocinio:

Classe di abilitazione	Classe di laurea magistrale
A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado	LM 14 – Filologia moderna
A045 – Lingua inglese e seconda lingua straniera	LM 37 – Lingua straniera

A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado	LM 95 – Scienze matematiche, fisiche e naturali (NUOVA)
A030 – Scienze motorie e sportive	LM 67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM 68 – Scienze e tecniche dello sport
A032 – Musica	LM 45 – Musicologia e beni musicali
A033 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado	LM 96 – Tecnologia (NUOVA)

Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado, invece, la determinazione dei requisiti per sostenere la prova di accesso ai corsi di laurea magistrale, nonché la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale è subordinata alla revisione delle classi di concorso (il Consiglio dei Ministri ha esaminato lo schema di regolamento in prima lettura il 12 giugno 2009) e al riordino del secondo ciclo (il Presidente della Repubblica ha emanato i regolamenti il 15 marzo scorso).

Sia per l'uno che per l'altro percorso si dispone, infine, sull'accesso al tirocinio formativo attivo in soprannumero, previo superamento di una prova orale, di coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca e di coloro che hanno svolto per almeno 2 anni, anche se non consecutivi, attività di ricerca scientifica a tempo determinato in ambiti attinenti i contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. I soggetti in questione possono frequentare il tirocinio senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza, e anche senza preventiva autorizzazione della stessa, a meno che ciò non sia richiesto dai rispettivi obblighi contrattuali.

Sostanzialmente lo stesso percorso, *mutatis mutandis*, viene seguito per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e secondo grado è identico (articolo 9).

In tal caso, ovviamente, si richiede il conseguimento del diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico. I corsi accademici biennali necessari per

accedere al tirocinio annuale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado sono stabiliti, con riferimento alle corrispondenti classi di abilitazione (A-032 Musica, A-077 Strumento musicale, A028 Arte e immagine) dalle tabelle da 8 a 10 allegate allo schema di decreto.

Queste ultime, in realtà, disciplinano anche i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello. Appare quindi necessario che nel testo dell'articolo 9, comma 2, si faccia riferimento ad essi. E reputerei anche opportuno aggiungere, dopo la parola «ciascuna», la parola «corrispondente».

Invece, come già visto prima e per le medesime ragioni, le tabelle relative alla scuola secondaria di secondo grado saranno adottate con successivo decreto. Anche in tal caso, occorrerebbe fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e inserire, prima delle parole «classi di abilitazione», l'aggettivo «corrispondenti».

Ai sensi dell'articolo 3, tutti i percorsi indicati – quindi, sia quelli per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia quelli per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado – possono prevedere periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche accreditate. Inoltre, costituisce parte integrante di tutti i percorsi l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 (post intermedio) e delle competenze digitali per l'utilizzo di linguaggi e contenuti multimediali.

A questo punto, voglio sottolineare la necessità che, così come è stato finora, sia fatta salva la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo. A titolo di esempio, ricordo che l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 maggio 1998 prevede che chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura accademica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in scienze della formazione in non più di 4 semestri. Analogamente, l'articolo 4 dello stesso decreto ministeriale prevede percorsi abbreviati

(1 semestre) per chi sia già in possesso di un'abilitazione oppure per chi sia in possesso, oltre che della laurea necessaria per l'accesso alla scuola, anche di quella in scienze della formazione primaria.

Il tirocinio formativo attivo (TFA), che è qualificato quale «corso di preparazione all'insegnamento», è disciplinato nell'articolo 10. Esso sostituisce il percorso effettuato, fino all'anno accademico 2007-2008, nelle scuole di specializzazione.

Voglio segnalare, al riguardo, che la relazione illustrativa evidenzia che il tirocinio «è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al *curriculum*». Io ritengo che si debba esplicitare nel testo dello schema di decreto – perché tutti possano conoscere e comprendere il criterio – che al tirocinio formativo attivo devono poter accedere gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti, cioè «con successo».

Il TFA ha durata annuale e alla sua conclusione, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento, che:

per la scuola secondaria di primo grado è in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 2007;

per la scuola secondaria di secondo grado, fino all'adozione del regolamento di riordino delle classi di concorso, è in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22 (complessivamente, nel numero di 100).

Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà universitaria o presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa o di diverse università, nonché in collaborazione fra facoltà universitarie e Istituzioni AFAM.

Esso comprende quattro gruppi di attività, che corrispondono a 60 crediti for-

mativi, ripartiti sulla base della tabella 11 allegata allo schema (sulla quale, peraltro, interviene, con una disposizione di carattere transitorio, l'articolo 15, comma 20). Si tratta dei seguenti gruppi:

insegnamenti di scienze dell'educazione (ai quali sono attribuiti 18 CFU, di cui 6 di pedagogia speciale per i bisogni speciali);

un tirocinio di 475 ore presso le istituzioni scolastiche, sotto la guida di un *tutor*, in collaborazione con il docente universitario o delle Istituzioni AFAM. Il percorso di tirocinio è progettato di concerto fra le istituzioni scolastiche e il consiglio di corso di tirocinio e comprende una fase di osservazione e una fase di insegnamento attivo. Il tirocinio dà diritto a 19 CFU;

insegnamenti di didattiche disciplinari, anche in contesti laboratoriali, integrando approccio disciplinare e approccio didattico;

laboratori pedagogico-didattici, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio (ai quali, unitamente agli insegnamenti di didattiche disciplinari, sono attribuiti 18 CFU).

Gli ulteriori 5 CFU sono previsti per la tesi e la relazione finali.

La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio del corso di tirocinio. In particolare, esso cura l'integrazione fra i quattro gruppi di attività, organizza i laboratori e stabilisce le modalità di collaborazione fra i *tutor*, i *tutor* coordinatori e i docenti universitari o delle Istituzioni AFAM.

Questo organo nelle università è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno incarichi didattici, da due rappresentanti dei *tutor* coordinatori, da due dirigenti scolastici designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, da un rappresentante degli studenti tirocinanti. Il Presidente è eletto fra la componente dei docenti, dura in carica 3

anni e può essere rieletto una sola volta. Nel caso delle Istituzioni AFAM, l'unica variazione sostanziale è riferita alla assenza, naturalmente, di ricercatori. Si tratta, quindi, dell'organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università e nel quale, proprio perché tale, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà.

Il TFA si conclude con la stesura di una relazione che non deve consistere solo nella illustrazione delle attività svolte, ma deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe, le conoscenze psico-pedagogiche e le competenze didattico-disciplinari e, in particolar modo, laboratoriali.

Il tirocinante svolge, quindi, l'esame di abilitazione all'insegnamento che consiste:

nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio, valutabile fino ad un massimo di 30 punti;

nell'esposizione orale di un percorso didattico su un argomento scelto dalla commissione, valutabile fino ad un massimo di 30 punti; (Con riferimento a questo punto propongo di sostituire la parola « argomento » con le seguenti » modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l'impiego della relativa letteratura scientifica);

nella discussione della relazione finale, valutabile fino ad un massimo di 10 punti.

L'esame è superato con il conseguimento di una votazione almeno pari a 50/70. La Commissione aggiunge al punteggio risultante dai tre passaggi sopra indicati il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti durante l'anno di tirocinio, fino ad un massimo di 30 punti.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno fornire qualche specifica sugli esami di profitto durante l'anno di tirocinio, dei quali si parla solo ai fini del calcolo del punteggio complessivo, anche in considerazione del fatto che una forma di valutazione è prevista anche dall'articolo 11, comma 2, lettera c).

Il punteggio complessivo, espresso, quindi, in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all'insegnamento e dà luogo al rilascio del relativo diploma.

La Commissione esaminatrice, nominata dalla autorità accademica competente, nelle università è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 *tutor* o *tutor* coordinatori e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Nelle AFAM, la composizione è la medesima, con la presenza, ovviamente, di docenti di tali Istituzioni. La Commissione è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà o dall'istituzione AFAM di riferimento.

Al riguardo, segnalo l'opportunità di chiarire a chi spetti designare il presidente e nel caso di corsi interfacoltà o in collaborazione fra facoltà e istituzioni AFAM.

Segnalo, altresì, la necessità che in tale Commissione sia garantita una presenza paritetica della componente scolastica e di quella universitaria.

L'articolo 11 disciplina le funzioni e le modalità di selezione delle diverse figure di *tutor* che partecipano alle attività di tirocinio.

Per tutti i percorsi formativi si prevedono *tutor* coordinatori e *tutor* dei tirocinanti. Inoltre, nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono presenti anche *tutor* organizzatori.

Ricordo, preliminarmente, che su questo articolo il Consiglio di Stato ha chiesto al MIUR, nel parere interlocutorio del 2 febbraio 2010, un chiarimento, rilevando, in particolare, una contraddizione fra il comma 3, che stabilisce che i *tutor* dei tirocinanti sono designati dai dirigenti sco-

lastici e il comma 5, che affida lo svolgimento delle selezioni, anche per questa figura di *tutor*, alle facoltà.

Nella nota di chiarimento inviata al Consiglio di Stato il 23 febbraio 2010, il MIUR ha rilevato che nel comma 5, primo periodo, verrà eliminato il riferimento al comma 3. Il Consiglio di Stato prende atto di tale impegno nel parere del 19 marzo 2010, n. 1061. Anche se il testo inviato alle Camere non comprende la modifica, io ve lo illustrerò considerando già tale modifica.

I *tutor* sono docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

I *tutor* coordinatori hanno compiti di:

orientare e gestire i rapporti con i *tutor* assegnando i tirocinanti alle diverse scuole e classi e formalizzando il progetto di tirocinio di ogni studente;

provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;

supervisionare e valutare le attività di tirocinio;

seguire le relazioni finali per l'aspetto relativo alle attività svolte in classe.

Ricordo che potrebbe essere opportuno chiarire il raccordo della valutazione delle attività di tirocinio con gli esami di profitto menzionati dall'articolo 10, comma 9.

I *tutor* dei tirocinanti orientano gli studenti sugli aspetti organizzativi e didattici della scuola e delle attività che si svolgono in classe, e ne monitorano l'inserimento in classe e la gestione degli insegnamenti. Essi sono designati dai dirigenti scolastici delle scuole accreditate tra i docenti di ruolo in servizio che ne abbiano fatto domanda.

Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria operano anche i *tutor* organizzatori.

Ad essi è affidato il compito di organizzare e gestire i rapporti fra le univer-

sità e le istituzioni scolastiche; gestire le attività amministrative (distacchi dei *tutor* coordinatori, rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, rapporto con gli studenti); coordinare la distribuzione degli studenti nelle scuole; assegnare ai *tutor* coordinatori, ogni anno, il contingente di studenti da seguire.

I contingenti del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni di *tutor* coordinatore e di *tutor* organizzatore sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce anche la loro ripartizione fra le facoltà o le Istituzioni AFAM e i relativi criteri di selezione.

Su tali basi, le facoltà indicano e svolgono le selezioni e affidano l'incarico, che ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un anno, ed è soggetto a conferma annuale. Annualmente il consiglio di facoltà (meglio sarebbe sulla base dei criteri stabiliti a livello di coordinamento di ateneo e di interateneo) valuta se il *tutor* debba essere confermato o revocato sulla base di come egli ha condotto gli studenti, gestito i rapporti con le scuole, con gli insegnanti e con l'istituzione universitaria, gestito i casi a rischio. Ai fini della conferma possono essere utilizzati anche i risultati di eventuali questionari di valutazione dell'esperienza svolta, che il consiglio di facoltà può predisporre per i tirocinanti. L'incarico comporta, infine, un esonero parziale dall'insegnamento per i *tutor* coordinatori e un esonero totale per i *tutor* organizzatori. I *tutor* organizzatori e i *tutor* coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.

In considerazione del fatto che il comma 5, nel testo finale, non farà più riferimento ai *tutor* dei tirocinanti, segnalo la necessità di definire la durata del relativo incarico. Al comma 7, lettera c), inoltre, credo che sia necessario citare anche le Istituzioni AFAM.

L'articolo 12 prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le Istituzioni AFAM stipulano convenzioni con le istituzioni scolastiche

del sistema nazionale di istruzione accreditate. Il comma 21 dell'articolo 15, peraltro, prevede che fino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate le convenzioni sono stipulate con le istituzioni scolastiche d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, ai quali compete la vigilanza sulle attività di tirocinio.

La relazione illustrativa precisa che il periodo di tirocinio può essere altresì svolto nei Centri per l'istruzione per gli adulti. Si tratta di una specifica che sarebbe opportuno introdurre esplicitamente nel testo.

I criteri per l'accREDITAMENTO saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ogni Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate, per ciascuna evidenziando gli elementi indicati nel testo, e vigila sul rispetto delle convenzioni e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Se la convenzione non viene rispettata, o se vengono meno le condizioni, l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.

Alla luce del compito di controllo attribuito all'Ufficio scolastico regionale, riterrai opportuno specificare anche che ad esso compete l'accREDITAMENTO.

L'articolo 13 detta una disciplina transitoria per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione. La specializzazione si consegue esclusivamente presso le università, attraverso la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui possono accedere solo gli insegnanti abilitati. Anche tali corsi sono a numero programmato e richiedono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

Le caratteristiche dei corsi sono definite nel regolamento di ateneo sulla base di criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen-

tito il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia

Essi, comunque, devono prevedere l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi (quindi, devono durare almeno un anno); comprendere almeno 300 ore di tirocinio; articolarsi distintamente per i diversi ordini di scuola.

Per lo svolgimento di tali corsi, in relazione a specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, le università possono avvalersi di personale con specifica e documentata esperienza nel campo delle didattiche speciali.

A conclusione del corso si sostiene un esame finale che comporta, se superato, il conseguimento del diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il possesso del diploma consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Peraltro, l'articolo 15, comma 23, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con decreto le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione da parte degli insegnanti che hanno titolo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto.

L'articolo 14 disciplina l'istituzione presso le università di corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL – *Content and Language Integrated Learning*) ai quali possono partecipare gli insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado che siano in possesso di competenze certificate nella lingua straniera almeno di livello C1 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue (livello avanzato). I corsi sono disciplinati nel regolamento didattico di ateneo e, come nel caso dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi e comprendono almeno 300 ore di tirocinio.

A conclusione del corso, però, il partecipante che supera con esito favorevole

l'esame finale non consegue un diploma di specializzazione, ma un certificato che attesta le competenze acquisite. Per garantire l'omogeneità dei corsi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, emanerà un decreto recante criteri.

L'articolo 15 contempla una serie di situazioni per le quali si rende necessario prevedere una disciplina transitoria, in alcuni casi fino all'anno accademico 2012-2013, in altri fino all'anno accademico 2011-2012. La relazione illustrativa precisa che si tratta delle diverse categorie di soggetti che, sulla base dei titoli già acquisiti, godono della legittima aspettativa di entrare nel nuovo sistema di abilitazione all'insegnamento, senza dover ricominciare il percorso formativo.

Sempre la relazione evidenzia che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto per l'anno accademico 2010-2011.

Riterrei opportuno indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando per le diverse situazioni.

Ai sensi dei commi 1 e 2, fino all'anno accademico 2012-2013 (e, nel caso del secondo grado, comunque fino alla revisione delle classi di concorso) coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle SSIS conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado previo svolgimento del tirocinio formativo attivo.

Gli accessi al tirocinio di cui ai commi 1 e 2 sono a numero programmato. Le università e le Istituzioni AFAM espletano la prova di accesso, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie che sono oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Vi è una dettagliata indicazione dell'articolazione della prova, che si articola in un test di 60

domande a risposta multipla, identico in tutto il territorio nazionale per ogni tipo di percorso, che comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti ed è predisposto dal MIUR, e in una prova orale, organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea, che comporta l'attribuzione di un massimo di 20 punti. Per essere ammesso alla prova orale, il candidato deve aver riportato almeno 42/60 nel test, mentre la stessa prova orale è superata se si conseguono almeno 15/20.

Al punteggio derivante dalla somma del punteggio conseguito nel test e del punteggio conseguito nella prova orale, sono sommati fino ad ulteriori 20 punti, riservati ai titoli di studio e alle pubblicazioni, con la ripartizione indicata per le varie tipologie. Si perviene così alla graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi.

Con riferimento alla valutazione del percorso di studi previsto dalla lettera *a*) del comma 10, riterrei opportuno chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per il quale, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari. In ogni caso, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire i criteri di valutazione. E si potrebbe valutare anche l'opportunità di disporre in merito alla composizione della Commissione esaminatrice.

Il comma 12 riguarda l'ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo dei dottori di ricerca e dei soggetti che hanno svolto per almeno 2 anni, anche se non consecutivi, attività di ricerca scientifica a tempo determinato, prevedendo che essi siano ammessi ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 15. Ricordo che tali soggetti sono ammessi al tirocinio previo superamento della sola prova orale.

Il comma 13 prevede che fino all'anno accademico 2011-2012 i soggetti che hanno i requisiti già indicati ai commi 1 e 2, nonché i soggetti che hanno un diploma ISEF già valido per l'insegnamento di educazione fisica o il diploma di conser-

vatorio o di accademia di belle arti già valido per l'insegnamento nella scuola secondaria, che non sono in possesso di abilitazione ma hanno svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento, sono ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo. Anche tali soggetti devono sostenere la prova di accesso prima illustrata.

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire parte dei crediti i formativi previsti. Qualora la loro attività di insegnamento è in corso, le convenzioni disciplinate all'articolo 12 sono stipulate con le relative istituzioni scolastiche anche se non sono accreditate, per consentire che il tirocinio si svolga senza interrompere l'attività.

Potrebbe essere opportuno chiarire se, nell'ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del comma 13, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti.

Il comma 14 prevede che fino all'anno accademico 2011-2012 le facoltà presso le quali è attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione da parte di chi ha conseguito il diploma della scuola o dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 e ha maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di servizio. Per tali soggetti, infatti, il decreto ministeriale 10 marzo 1997 ha fatto salvo il valore legale del titolo di studio, prevedendo che lo stesso consentiva la partecipazione alle sessioni di abilitazione e ai concorsi.

Anche tali soggetti devono sostenere la prova di accesso. Il percorso deve durare un anno e si conclude con un esame avente valore abilitante (al pari dell'esame conclusivo disciplinato, a regime, dall'articolo 6), che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale che deve coordinare l'esperienza pregressa con le competenze acquisite.

Una ulteriore fattispecie è contemplata dal comma 15, che stabilisce che fino all'anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle SISS e hanno poi sospeso la frequenza sono ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Il comma 16 riguarda, invece, i docenti e i dirigenti distaccati presso le facoltà in cui nell'anno accademico 2008-2009 si sono svolti i corsi di laurea in scienze della formazione. Essi, a domanda, possono essere confermati nell'incarico fino al completamento dei corsi.

Il comma 17 stabilisce che i soggetti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.

Il comma 18 riguarda i diplomi accademici di secondo livello conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto presso le Accademie di belle arti e quelli relativi alle classi di concorso di educazione musicale e di strumento musicale, che conservano la loro validità per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il comma 19, primo periodo, stabilisce che coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto sono iscritti ai corsi di diploma di secondo livello già illustrati in riferimento al comma 18, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione, conseguendo il titolo finale che abilita all'insegnamento per le classi di concorso o di abilitazione per cui sono stati ammessi. Il secondo periodo prevede che successivamente, e fino all'anno accademico 2012-2013, l'abilitazione si consegue attraverso il compimento dell'anno di tirocinio formativo attivo.

Sembrerebbe opportuno chiarire, sempre per garantire la migliore comprensibilità dei testi agli utenti interessati, se il secondo periodo intende riferirsi a quanti

si iscrivano ai corsi – che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi – nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9.

Il comma 20 integra transitoriamente, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione indicati nella tabella 11 dello schema di decreto.

Del comma 21 – e del successivo comma 23 – ho già detto illustrando, prima, gli articoli 12 e 13.

Il comma 22 prevede che i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici saranno definiti dopo l'entrata in vigore dei regolamenti concernenti il riordino delle classi di concorso e la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola.

Il comma 24, infine, riguarda la formazione degli insegnanti delle scuole della Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, e delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina, e prevede l'intervento di un decreto che, con riferimento alle particolari situazioni linguistiche, è adottato previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano e con la Val D'Aosta.

Sull'articolo 16, infine, devo preliminarmente evidenziare che il testo presente nello schema trasmesso non è il testo sul quale dobbiamo esprimere il parere: infatti, a seguito di una richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato, il MIUR ha comunicato al medesimo organo che intende adottare la seguente riformulazione:

« I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca ».

In tal modo sono state superate le perplessità manifestate dal Consiglio di Stato sulla formulazione che vedete nello schema trasmesso, che prevede(va) che i

corsi di formazione iniziale degli insegnanti fossero organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti e affidava ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione della misura delle stesse tasse.

Concludo rilevando che in sede di stesura finale del testo, occorrerà qualche perfezionamento formale, che di seguito riepilogo:

all'articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, sembrerebbe opportuno inserire un riferimento all'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i *tutor*, sembrerebbe opportuno un riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;

all'articolo 7, comma 2, non appare corretto il riferimento a «ciascuna classe di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37», poiché le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento, complessivamente, a 6 delle 8 classi (non riguardano, infatti, le classi 28/A – Arte e immagine e 77/A – Strumento musicale, considerate dall'articolo 9 dello schema di decreto);

all'articolo 15, commi 1 e 2, il riferimento corretto è all'allegato 2 (e non all'allegato 3) del decreto ministeriale 26 luglio 2007. Inoltre, occorre valutare se abbia una ragione sostanziale l'utilizzo dei differenti termini «corrispondente» ed «equiparato» a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

all'articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l'attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, si potrebbe semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;

a pagina 2 della tabella 1 si prevede che «i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria» (e non anche «per la scuola dell'infanzia, come, invece, in coerenza con il testo dello schema di regolamento, è scritto a pagina 4 della stessa tabella).

Segnalo inoltre con riferimento ai precari non abilitati (190.000 circa con almeno 360 giorni di servizio) e alla incongruenza rilevata dal Consiglio di Stato tra la programmazione degli accessi e il soprannumero e alla possibile apertura di contenziosi, che occorre effettuare al riguardo una rigorosa programmazione; togliere il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l'accesso al tirocinio con sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere un peso al dottorato di ricerca e all'insegnamento svolto con contratti in università.

Resta peraltro fermo il percorso abilitante per i vecchi diplomati Isef e Magistrali, cui magari togliere il servizio come requisito di accesso; si tratta, a mio avviso, dell'unica «sanatoria» che ha un'esigenza reale.

Per quel che riguarda le lauree a «scadenza» rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre, a mio giudizio, in via transitoria per la secondaria di primo grado prevedere che chi ha i requisiti di accesso alle SSIS acquisisce i CFU eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove LM; mentre a regime occorrerebbe prevedere che chi ha i requisiti previsti per l'accesso alle SSIS deve superare la prova di accesso alla LM, acquisisce i CFU mancanti e completa il percorso attraverso il TFA

Un'ulteriore criticità deriva a mio avviso dai Limiti stabiliti dalla normativa per l'istituzione di corsi e dallo statuto «professionalizzante» dei percorsi che potrebbe portare a una attivazione saltuaria, rispetto alle esigenze di copertura dei posti disponibili. A tal proposito, fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati, oc-

correrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati in un corso aggiuntivo oltre che presso le LM per l'insegnamento: alla fine, quindi un docente strutturato può essere contato al massimo tre volte: laurea, LM e LM per insegnamento, qualora detta LM sia di nuova attivazione.

Per quel che riguarda invece i problemi derivanti dall'ampliamento delle attuali

classi di abilitazione rispetto alle vigenti, per gli abilitati in classi di concorso affini (esempio, A047/ A049; A050/ A051) che dovessero convergere nelle nuove classi di abilitazione, si potrebbe prevedere l'acquisizione dei CFU mancanti.

Infine, occorrerebbe naturalmente garantire una connessione tra reclutamento dei docenti e programmazione dell'accesso ai corsi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

INTERROGAZIONI:

5-02652 Zamparutti: Repressione dei fenomeni di abusiva installazione di cartelloni pubblicitari lungo la rete stradale e autostradale	154
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-02685 Mancuso: Assegnazione degli alloggi ai soci della cooperativa edilizia Nuova Polizia ..	154
5-02748 Mario Pepe (PD): Interventi di manutenzione sull'autostrada Napoli-Bari	154
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	163
5-02781 Iannuzzi: Completamento dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli	154
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	165

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di

lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Atto n. 199.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, ricorda di aver presentato nella seduta del 4 maggio scorso una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime apprezzamento in ordine ai contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, che verranno attentamente valutati ai fini dell'adozione definitiva del decreto del Presidente della Repubblica in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*) formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

C. 2780 Mario Pepe (Pdl).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Iannuzzi 1.1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4 identico all'emendamento Iannuzzi 1.2, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Iannuzzi 1.3.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati.

Tino IANNUZZI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma Iannuzzi 1.1 in considerazione del parere favorevole espresso sull'altro emendamento a sua firma 1.3.

Dopo aver espresso apprezzamento, anche a nome del suo gruppo, sulla finalità del provvedimento in esame, fa notare come, grazie agli emendamenti che la Commissione si accinge ad approvare, fra cui quelli del gruppo del Partito democratico, la Commissione abbia profondamente modificato la proposta originaria che era sbagliata ed inopportuna e che avrebbe snaturato la realtà del Parco con una nuova e diversa denominazione, del tutto ingiustificata e pregiudiziale per le attività svolte in questi anni dal Parco.

Sottolinea, però, come la Commissione dovrebbe interessarsi di tematiche più rilevanti e di respiro più vasto per le aree protette ed i Parchi, a cominciare dalla necessaria razionalizzazione e semplificazione delle competenze, evitando gli attuali e negativi incroci e sovrapposizioni di controlli e pareri, come avviene oggi ad esempio fra Soprintendenza ed Enti-parco.

Sulla proposta rileva che il Parco deve giustamente continuare ad essere conosciuto in tutta Italia con la denominazione di Parco del Cilento e Vallo di Diano – che è stata divulgata in questi anni dalle politiche di *marketing* del Parco e dai relativi investimenti – integrandola con il riferimento agli Alburni.

Ritiene che in tal modo vengono rispettate la storia e l'articolazione territoriale del Parco e le motivazioni della sua istituzione, ben chiarite dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991. A tal proposito ricorda che in questo senso si sono chiaramente espressi il Presidente del Parco e la Comunità dei Sindaci nell'audizione informale svoltasi in Commissione.

Conclude evidenziando l'importanza dell'ampliamento ad un anno del termine per introdurre la modifica della denominazione del Parco negli atti ufficiali dell'Ente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte vo-

tazioni, gli identici emendamenti Iannuzzi 1.2 e 1.4 del relatore, nonché l'emendamento Iannuzzi 1.3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla Commissione competente in sede consultiva ai fini del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.05.

5-02652 Zamparutti: Repressione dei fenomeni di abusiva installazione di cartelloni pubblicitari lungo la rete stradale e autostradale.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, della quale apprezza in particolare la ricostruzione normativa. Ritiene non sufficientemente chiaro quali iniziative intenda adottare il Governo per combattere il fenomeno dell'abusivismo nell'installazione di cartelloni pubblicitari

lungo la rete stradale e autostradale, e in particolare se sia stata valutata dallo stesso Governo la proposta indicata nell'interrogazione, su segnalazione dell'Associazione Italia Nostra, di una moratoria delle autorizzazioni nel caso in cui permanga alto il livello di abusivismo e di attivazione entro l'inizio dell'Expo di un processo di revisione delle autorizzazioni che porti a vietare la pubblicità lungo itinerari in prossimità di beni culturali e paesaggistici, secondo criteri più restrittivi del nuovo codice della strada.

5-02685 Mancuso: Assegnazione degli alloggi ai soci della cooperativa edilizia Nuova Polizia.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02685, presentata dal deputato Mancuso, è rinviata ad altra seduta.

5-02748 Mario Pepe (PD): Interventi di manutenzione sull'autostrada Napoli-Bari

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario PEPE (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto i dati forniti in ordine ai costi sopportati per la manutenzione dell'autostrada risultano eccessivi e confermano i dubbi prospettati nell'interrogazione e sui quali attendeva delucidazioni e cioè se non vi siano cause strutturali, morfologiche o di altra natura che giustificano continui interventi su tale arteria.

5-02781 Iannuzzi: Completamento dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta. Rileva, tuttavia, come nell'esecuzione dei lavori si sia registrata una serie infinita di ritardi e rinvii dovuti alla cause più varie, da cui è derivata una situazione gravissima per la circolazione, che subisce da anni pesanti rallentamenti, con ingorghi e code di veicoli, con grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti e con pesante pregiudizio per le attività economiche e per gli spostamenti delle persone che si muovono per ragioni di lavoro e di studio. In tal senso, da un lato, giudica inaccettabile che, ad oggi, nessuno dei 5 lotti in cui sono articolati i lavori in questione – aperti fra il 2002 e il 2006, per complessivi 15,5 chilometri circa – sia stato definitivamente completato; dall'altro lato, ritiene assolutamente necessario e improcrastinabile che le scadenze previste ed indicate oggi nella risposta del Governo, fra il 2010 e il 2011, siano assolutamente rispettate, senza intollerabili nuovi ritardi e rinvii.

Ritiene, altresì, che il Governo debba garantire il rispetto di queste scadenze, con un'azione di controllo incalzante, per

ottenere la puntuale conclusione dei lavori lungo un'autostrada che collega aree e comunità caratterizzate da un'imponente concentrazione demografica. Sotto questo profilo, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di un'azione se possibile ancor più risoluta e intensa nei confronti della società concessionaria della Salerno-Pompei-Napoli (Società Autostrade Meridionali), visto che la concessione sta per venire a scadenza il 31 dicembre 2012. Conclude, richiamando nuovamente il Governo alla necessità di assumere un impegno netto e deciso per evitare altri rinvii e annunciando la propria volontà di continuare ad esercitare una forte azione di controllo, di monitoraggio e di *pressing* politico-istituzionale per garantire la conclusione di lavori così rilevanti, che durano da troppo tempo e che sono indispensabili per la comunità, le popolazioni e i territori interessati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi di lieve entità e si inquadra nell'ambito del più ampio disegno di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica portate avanti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

l'obiettivo fondamentale è quello di rinvenire un punto di equilibrio capace di coniugare, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle della semplificazione e dell'alleggerimento dei controlli burocratici;

la relazione illustrativa del provvedimento specifica che nel corso dell'elaborazione del presente schema è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare e semplificare la procedura autorizzativa ordinaria (mo-

difica degli articoli 146 e 167 del codice) e definire meglio e allargare l'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica attraverso una modifica dell'articolo 149 del codice;

un ulteriore passaggio fondamentale per il completamento del disegno riformatore è la definizione della nuova pianificazione paesaggistica da elaborare in congiunta Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 143 del codice;

preso atto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso l'intesa sul testo, chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato e tenendo altresì conto di quanto emerso in sede di Conferenza Unificata;

considerato che:

il presente regolamento di semplificazione riguarda, secondo la relazione illustrativa, un'elevata percentuale di pratiche di autorizzazione paesaggistica; pertanto il regolamento, oltre ad introdurre forti elementi di efficacia e di efficienza nella gestione delle pratiche, anche a

vantaggio della funzionalità degli Uffici, comporterebbe favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti, aiutando a migliorare la gestione della nuova procedura entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

il regolamento consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo;

la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree *ex lege* « Galasso ») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che l'elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata contiene interventi già sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi

dell'articolo 146 del Codice, e lascia invariate le esclusioni previste dall'articolo 149 del Codice medesimo;

all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre alla procedura di cui al comma 1, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari, qualsiasi successiva integrazione dell'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riservando la procedura di cui al comma 2 esclusivamente alle modifiche aventi natura meramente tecnica;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevede l'attestazione da parte del professionista abilitato della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « *ovvero la conformità alla normativa speciale disciplinante l'intervento progettuale* », allo scopo di fare salve le competenze regionali in materia di autorizzazione per gli elettrodotti e le norme tecniche del CEI;

all'articolo 4, comma 6, è fatta salva l'autonomia dell'ente locale di concludere il procedimento in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente entro il termine di 25 giorni stabilito dal medesimo comma 6; tale previsione riproduce anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate, l'autodeterminazione in capo all'ente locale, prevista dall'articolo 146, comma 9 del codice, per il procedimento ordinario, che dispone che, « *in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione* »; per rendere più esplicita tale analogia, al citato articolo 4, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « *e rilascia l'autorizzazione* » con le parole « *e rilascia comunque l'autorizzazione* » ossia inserendo la locuzione « *comunque* » oppure « *in ogni caso* »;

al fine di chiarire che il provvedimento intende favorire la semplificazione organizzativa dei piccoli comuni e

non comporta aumento degli uffici comunali valuti il Governo l'opportunità di specificare, anche con una successiva apposita circolare, che gli uffici preposti per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica possono essere gli stessi utilizzati dalle amministrazioni comunali per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il parere del soprintendente non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice e, comunque, di rendere esplicita l'applicazione, anche per le procedure semplificate di cui al presente decreto, delle esclusioni previste dall'articolo 143, commi 3, 4 e 5, in ordine al procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

con riferimento all'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, valuti il Governo l'opportunità di specificare quanto segue:

al punto 5, dopo le parole « *modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici* » occorrerebbe inserire le parole « pubblici e privati », allo scopo di comprendere anche gli impianti di minimo impatto ambientale, quali i ponti radio, che rappresentano elementi necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

al punto 8 occorrerebbe chiarire che i « *gazebo* » non sono da intendersi quelli per la raccolta delle firme connessi a manifestazioni politiche o elettorali;

i punti 12, 13, 17, 18, limitatamente al mero allaccio alle infrastrutture a rete sia nel soprasuolo sia nel sottosuolo, 21, 29, 30, 38, 40 e 42 dovrebbero essere ricompresi nell'ambito degli interventi non

soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 149 del Codice, e ciò dovrebbe essere chiarito esplicitamente, anche con una successiva apposita circolare, per evitare che l'eventuale espulsione dall'elenco comporti i loro inserimento al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

al punto 18 (oltre al escludere esplicitamente l'autorizzazione paesaggistica per il mero allaccio alle infrastrutture a rete, come dal capoverso precedente) occorrerebbe aggiungere alla fine le parole: « *o in sottosuolo* », in quanto attualmente anche per gli impianti di allaccio interrati di distribuzione dell'energia elettrica e del gas a bassa pressione che interessano strade e relative pertinenze o aree urbanizzate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

al punto 19 occorrerebbe sostituire le parole: « *domestiche* » con « locali » e, inoltre, occorrerebbe sostituire l'altezza di 6 m, intesa quale altezza del palo, con 10 m, per i casi di linee elettriche, tenuto conto che il decreto ministeriale n. 449 del 1988 prevede un'altezza minima da terra del conduttore di 6 m che richiede un'altezza minima del palo di 10 m, e 6,30 m per i casi di linee telefoniche, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei pali telefonici; in tal senso occorrerebbe sostituire le parole: « *di altezza non superiore a metri 6* » con le parole: « di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30 »;

al punto 23 dopo la parola « *condominiali* », occorrerebbe inserire le parole « *parabole ed impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc* », allo scopo di comprendere anche i piccoli impianti necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

dopo il punto 23 occorrerebbe inserire le seguenti voci, dirette a semplificare il procedimento autorizzativo per l'installazione di ponti radio per impianti di telecomunicazioni elettroniche mobili,

che hanno un impatto di lieve entità di pari portata alle fattispecie previste nei punti 19, 22 e 23:

23-*bis*. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del D. lgs. 259 /2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a

6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

23-*ter*. modifiche e adeguamenti tecnici degli impianti di radiocomunicazioni elettroniche già esistenti, anche al fine di realizzare la coubicazione tra operatori.

ALLEGATO 2

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PDL).

EMENDAMENTI**ART. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: un anno.

1. 1. Iannuzzi.

(Ritirato)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Parco nazionale degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano ed Ente parco nazionale degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano con le seguenti: Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

*** 1. 2.** Iannuzzi.

(Approvato)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Parco nazionale degli Alburni, Cilento, Vallo di Diano ed Ente parco nazionale degli Alburni, Cilento e Vallo di Diano con le seguenti: Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

*** 1. 4.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: i trenta giorni successivi con le seguenti: l'anno successivo.

1. 3. Iannuzzi.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02652 Zamparutti: repressione dei fenomeni di abusiva installazione di cartelloni pubblicitari lungo la rete stradale e autostradale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il fenomeno dell'abusivismo in materia di pubblicità stradale è presente su tutto il territorio nazionale ed in modo particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani; non fa eccezione, in tal senso, il territorio della provincia di Milano.

La materia è trattata dal Codice della Strada che, all'articolo 23 comma 7, vieta l'installazione di cartelli pubblicitari lungo ed in vista di strade ed autostrade, senza una preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada stessa. Il Codice con il relativo Regolamento di attuazione stabilisce precisi limiti di forma, dimensione, e distanza da altri cartelli o segnali stradali, nonché il posizionamento rispetto ad incroci ed intersezioni, che i cartelli devono rispettare per essere autorizzati.

I limiti variano in relazione alla tipologia di strada (extraurbana o urbana), mentre la pubblicità è vietata in vista delle autostrade e delle strade extraurbane principali.

Tali limiti rendono possibile l'installazione di cartelli in un numero molto limitato di posizioni; da qui il fenomeno dell'abusivismo, con installazioni non autorizzate ed in posizioni comunque non autorizzabili e, per tale motivo, non regolizzabili.

In presenza di un cartello abusivo, l'ente proprietario della strada (concessionaria autostradale, ANAS, provincia o comune) deve procedere alla contestazione per violazione del Codice stradale ed alla conseguente rimozione dell'impianto.

I dati riportati da Italia Nostra, relativi alle percentuali di abusivismo nella provincia di Milano, non rispettano la realtà

dei fatti in ordine alle strade gestite dall'ANAS che, contrariamente a quanto affermato dalla citata associazione, dall'anno 2007, svolge costantemente l'attività di controllo, repressione e rimozione dei cartelli abusivi, e nel solo territorio lombardo, ha elevato oltre 1.000 verbali di contestazione e sono stati rimossi 600 impianti (in modo coattivo da ANAS o in modo volontario dai soggetti trasgressori).

È opportuno, a tal riguardo, sottolineare che l'attività di repressione presenta numerose difficoltà pratiche e giuridiche, poiché dopo l'elevazione del verbale e la relativa notifica, l'ente proprietario della strada deve intimare al trasgressore la rimozione dell'impianto; se ciò non avviene, deve procedere alla rimozione coattiva, anticipandone i costi, e deve custodire il cartello rimosso per un tempo apprezzabile, onde consentire al trasgressore l'eventuale ritiro; deve, infine, smaltire, a proprie spese, l'impianto se non viene ritirato.

Nel frattempo, il trasgressore può proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto competente; nel caso dell'ANAS della Lombardia, l'alto numero di verbali elevati ha dato luogo a numerosissimi ricorsi, spesso infondati, che hanno, tuttavia, portato ad una complessa gestione del contenzioso incardinato in varie Prefetture e numerosi Uffici dei Giudici di Pace.

L'attività di rimozione, inoltre, non sempre è agevole, poiché gli impianti sono spesso di notevoli dimensioni o collocati in posizioni difficili da raggiungere (sul tetto di case, all'interno di aree recintate, ec-

cetera.). Gli impianti pubblicitari possono anche essere installati su suolo pubblico in prossimità della strada o su suolo privato. Nel caso di installazione su suolo privato, qualora il proprietario si opponga, non è possibile accedere alla proprietà e procedere alla rimozione se non in presenza di un provvedimento giudiziale.

A puro titolo di esempio, si evidenzia che, lungo la SS 494 « Vigevanese », l'ANAS ha recentemente rimosso alcune decine di cartelli abusivi collocati su suolo pubblico; gli stessi cartelli, a distanza di poco tempo, sono, tuttavia, ricomparsi all'interno di cortili industriali di proprietà privata.

L'attuale procedura prevista dal Codice della Strada, in buona sostanza, consente al trasgressore di confidare che il cartello rimanga installato per un certo periodo di tempo prima che possa essere rimosso. Come appare facilmente intuibile, i compensi incamerati per l'apposizione di tali impianti abusivi risultano di notevole entità o, comunque, tali da rendere poco deterrenti le sanzioni previste dal Codice della Strada. Il trasgressore, infatti, preferisce accettare il rischio della sanzione e della rimozione poiché riesce comunque a trarre un congruo utile dall'installazione abusiva.

L'ANAS è coadiuvata nella lotta all'abusivismo pubblicitario anche dalle Amministrazioni comunali e dalle Autorità di Polizia che svolgono, sia pure non come attività prioritaria, azioni di prevenzione e repressione.

Nel caso, invece, delle autostrade, la violazione all'articolo 23 del Codice della Strada, si configura sia in caso di pubblicità interna che esterna al sedime autostradale.

Il competente Ispettorato di Vigilanza delle Concessioni Autostradali ha invitato, il 18 marzo scorso, le società concessionarie ad eliminare, entro il 30 giugno 2010, ogni cartello pubblicitario presente sul sedime autostradale e relativi accessi, indicante servizi esterni alla rete autostradale.

Per quel che riguarda la pubblicità esterna, si rileva che, in seguito alla mancata ottemperanza delle diffide poste in essere dalle Società concessionarie nei confronti dei privati, il citato Ispettorato ha proceduto coinvolgendo le Prefetture competenti per territorio. Tali cartelloni, infatti, sono collocati all'interno di terreni e/o fabbricati privati e, perciò, inaccessibili se non con l'ausilio delle Forze dell'Ordine a seguito di specifica ordinanza prefettizia.

L'adozione di queste procedure, pur portando alla rimozione di circa 500 cartelloni pubblicitari su tutto il territorio, non ha, però, ancora, comportato la definitiva eliminazione del fenomeno.

Le Prefetture coinvolte, peraltro, hanno adottato procedure differenti tra di loro: Bologna, Modena, Rimini e Forlì-Cesena hanno emesso ordinanze valide per tutti i cartelloni presenti sull'intero territorio di competenza delle società concessionarie mentre Milano ha emesso ordinanze di rimozione, mirate esclusivamente a singole installazioni.

Per completezza di informazione, si segnala che la Concessionaria Autostrade per l'Italia (Direzione 2° - tronco di Milano) nel corso dell'anno 2009, ha inviato 61 diffide a privati, riuscendo a rimuovere 51 impianti. Per i restanti sono stati presentati ricorsi giudiziali.

ALLEGATO 4

5-02748 Mario Pepe (PD): Interventi di manutenzione sull'autostrada Napoli-Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, richiamati dall'Onorevole Pepe, sono necessari per garantire adeguati standard di sicurezza e per mantenere buoni livelli di servizio dell'infrastruttura autostradale.

A tal fine la Società Concessionaria, Autostrada per l'Italia S.p.A., provvede a presentare all'ANAS, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'anno successivo.

Per quanto attiene alle spese complessivamente sostenute, si ritiene opportuno, per maggiore chiarezza espositiva, suddividerle in base all'anno di competenza ed alla tratta autostradale.

Per l'anno 2009, nella tratta dell'A/16, Napoli-Candela, il consuntivo di spesa complessiva è stato di 14,1 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, ed è stata ripartita secondo le modalità che, nel dettaglio, si riportano nella tabella che rimetto a disposizione della Commissione.

Il rendiconto delle spese di manutenzione straordinaria è stato, invece, di 1,9 milioni di euro, ed afferisce integralmente alle opere d'arte.

In relazione, invece, alla sottotratta Benevento-Pomigliano d'Arco, la stima di spesa complessiva, per manutenzione ordinaria, è stata di circa 10 milioni di euro ed ha riguardato principalmente interventi sulle pavimentazioni, sulle gallerie e sulle opere d'arte.

Relativamente all'anno 2010, il programma degli interventi per la tratta Napoli-Candela prevede una spesa complessi-

siva di 22,7 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, distribuita in base alle modalità contenute in una seconda tabella che, sempre per brevità di esposizione, si rimette a disposizione della Commissione.

La manutenzione straordinaria ammonta, invece, a 2,2 milioni di euro dei quali 2,1 milioni per opere d'arte ed euro 100.000 per interventi sul corpo stradale.

Relativamente al tratto Benevento-Pomigliano d'Arco, il preventivo di spesa complessiva è di circa 15 milioni di euro, principalmente per interventi sulle pavimentazioni, sulle gallerie, sulle opere d'arte e per la sicurezza.

Si fa presente, infine, che non sono in programma, nel breve e medio termine, interventi di potenziamento della A/16, ad eccezione del nuovo svincolo di Tufino, i cui lavori sono in corso di esecuzione.

TABELLA 1**ANNO 2009**

1. Pavimentazioni 4.900.000 euro;
2. Opere d'arte 3.900.000 euro;
3. Gallerie 300.000 euro;
4. Corpo autostradale 2.000.000 euro;
5. Impianti 100.000 euro;
6. Esazione Pedaggi 100.000 euro;
7. Verde-pulizie 400.000 euro;
8. Operazioni invernali 1.700.000 euro;
9. Edifici 300.000 euro;
10. Forniture varie 400.000 euro.

TABELLA 2

ANNO 2010

1. Pavimentazioni 4.700.000 euro;
2. Opere d'arte 1.700.000 euro;
3. Gallerie 900.000 euro;
4. Corpo autostradale 800.000 euro;

5. Sicurezza 11.300.000 euro;
6. Impianti 200.000 euro;
7. Esazione Pedaggi 100.000 euro;
8. Verde-pulizie 400.000 euro;
9. Operazioni invernali 1.900.000 euro;
10. Edifici 300.000 euro;
11. Forniture varie 400.000 euro.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02781 Iannuzzi: Completamento dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli, in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM), si svolgono su 5 tratte, suddivise in lotti. Come richiesto dall'onorevole interrogante, si forniscono le informazioni relative agli stessi così come riferiti da ANAS S.p.a..

Lotto 5-10 (dal km 5+690 al km 10+525) e svincolo di Portici-Ercolano

I lavori sono iniziati nel 2004 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista entro il 2011, con una spesa complessiva di 104,5 milioni di euro e l'avanzamento è pari al 71 per cento.

I lavori hanno subito dei ritardi a causa di difficoltà nelle procedure espropriative, di vincoli della Soprintendenza ai Beni Architettonici, del rinvenimento di discariche abusive interraste, di esigenze di viabilità ordinaria manifestate dai Comuni durante il corso dei lavori.

Lotto 10-12 (dal km 10+525 al 12+035)

I lavori sono iniziati nel 2003 e sono tuttora in corso e la loro ultimazione è prevista entro il 2010, con una spesa complessiva di 31,1 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari all'80 per cento.

Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente al fallimento dell'impresa aggiudicataria e conseguente riaffidamento dei lavori nonché ad esigenze di viabilità ordinaria secondaria e di regolazione idraulica nel territorio del Comune di Torre del Greco.

Lotto 12-17 (dal km 12+900 al 17+085)

I lavori sono iniziati nel 2006 e sono tuttora in corso e la loro ultimazione è prevista entro il 2011 con una spesa complessiva di 78,6 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari al 70 per cento.

Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente alle procedure espropriative, all'acquisizione dei terreni, al fallimento dell'impresa preposta all'esecuzione del lotto e al rinvenimento di discariche abusive interraste.

Lotto 17-19 (dal km 17+658 al km 19+269)

I lavori sono iniziati nel 2003 e sono tuttora in corso con ultimazione prevista entro il 2010 per una spesa complessiva di 18,9 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari al 98 per cento.

Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente al fallimento dell'Impresa incaricata dell'esecuzione del lotto, al consolidamento di un edificio pericolante prossimo alla sede stradale, alle nuove esigenze di viabilità dei Comuni interessati dall'esecuzione dei lavori.

Lotto 19-22 (dal km 19+269 al 22+400 e svincoli di Pompei e Torre Annunziata Sud)

I lavori sono iniziati nel 2002 e sono tuttora in corso con l'ultimazione è prevista entro il 2010, con una spesa complessiva di 56,6 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari al 99 per cento. Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente al fallimento dell'Impresa pre-

posta all'esecuzione del lotto, al sequestro giudiziario di un'area di cantiere ed alla presenza di un collettore fognario che, gli Enti locali proprietari, sebbene sollecitati e diffidati, non hanno rimosso.

Ulteriore criticità residuale riguarda una sistemazione idraulica, a cura della Regione Campania, propedeutica alla costruzione del nuovo cavalcavia di Via dei Sepolcri.

Oltre alle 5 tratte sopra riportate, sono oggetto di ammodernamento i seguenti lavori che, peraltro, non condizionano quelli principali.

Nuovo svincolo di Angri: per il quale si è dovuto procedere alla rescissione del contratto per inadempienza dell'Impresa ed al riaffidamento dei lavori a termini di legge.

Nuovo edificio di Stazione e rampe di entrata S. Giorgio a Cremano: per il quale l'avanzamento dei lavori eseguiti al 31 marzo 2010 è circa pari al 98 per cento. Allo stato attuale, i lavori risultano sostanzialmente ultimati ad eccezione delle rampe di immissione sulla strada comunale per S. Giorgio a Cremano, la cui realizzazione non è resa possibile a causa della presenza di una area di servizio recentemente autorizzata dal Comune di Napoli.

A conclusione, quindi, dei dati sopra riportati, si può affermare che l'ultimazione delle opere terminerà, per la gran parte, entro il corrente anno, le rimanenti tratte si concluderanno entro il 2011 con un costo complessivo dell'opera ammonta a circa 290,0 milioni di euro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02215 Zamparutti: Costruzione di nuove centrali nucleari sul territorio italiano	167
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	169
5-02051 Fava: Crisi del polo ceramistico di Gonzaga	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	171
5-02226 Vico: Piano di vendita dell'immobile Space Software Italia di Taranto da parte dell'Elsag Datamat Spa del Gruppo Finmeccanica	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	173
5-02532 Polledri: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES).	
5-02576 Bobba: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES)	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	174
5-02524 Cavallaro: Definizione dell'accordo di programma per il gruppo Antonio Merloni Spa .	168
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 9.10.

5-02215 Zamparutti: Costruzione di nuove centrali nucleari sul territorio italiano.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta soprattutto in relazione ai tempi per la convocazione della Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente ai fini dell'elaborazione della « Strategia energe-

tica nazionale ». Giudicata fallimentare, dal punto di vista industriale e della sicurezza, la realizzazione del reattore francese EPR, dichiara di non condividere le forme e i modi con cui il Governo italiano ha deciso di tornare al nucleare.

5-02051 Fava: Crisi del polo ceramistico di Gonzaga.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni FAVA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02226 Vico: Piano di vendita dell'immobile Space Software Italia di Taranto da parte dell'Elsag Datamat Spa del Gruppo Finmeccanica.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), replicando, esprime apprezzamento per l'impegno del Ministero dello sviluppo economico che ha assicurato che seguirà l'evoluzione della vicenda dal punto di vista produttivo e occupazionale. Esprime preoccupazione per la riduzione della forza lavoro annunciata da Finmeccanica in Telespazio e Selex Sistemi Integrati, in Alenia Aeronautica e Alenia Aeronavali. Ricorda che, nello scorso mese di aprile, Finmeccanica ha anche preannunciato, relativamente alla divisione « Difesa, spazio e ambiente » di Elsag Datamat, una distinzione delle due unità di business « Difesa e ambiente » e « Spazio », lasciando prevedere nuovi *asset*, piani di efficientamento e trasferimenti di rami d'azienda. Sollecita quindi il Governo a mettere in campo ogni azione utile per la tutela della forza lavoro e del patrimonio industriale della Space Software Italia di Taranto.

5-02532 Polledri: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES).

5-02576 Bobba: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Constata, quindi, l'assenza del deputato Polledri: si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-02532.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione Bobba n. 5-02576 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi BOBBA (PD), replicando per la sua interrogazione n. 5-02576, si dichiara insoddisfatto della risposta che ha, di fatto, eluso la domanda fondamentale relativa alla realizzazione del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi previsto dalla legge n. 99 del 2009 e del decreto legislativo n. 31 del 2010, in

base al quale Sogin Spa e gli altri futuri operatori nucleari non potranno conferire materiali, se non al deposito nazionale. Sottolinea, altresì, che la risposta del viceministro non ha chiarito quale sia attualmente lo stato del contratto la Sogin Spa e EnergySolutions e se l'obbligo previsto dal citato decreto legislativo valga anche qualora vi siano accordi precedenti all'emanazione del decreto stesso.

5-02524 Cavallaro: Definizione dell'accordo di programma per il gruppo Antonio Merloni Spa.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, precisa che, rispetto allo scenario descritto nell'interrogazione in titolo, anche lo stabilimento Merloni di Matelica è stato drammaticamente investito dalla crisi del gruppo industriale. Sottolineato che circolano notizie su un possibile acquisto da parte di un grande gruppo cinese, che tuttavia non rassicurano le migliaia di lavoratori interessati (sia dipendenti del gruppo Merloni sia dell'indotto), sollecita il Governo a seguire con attenzione l'attività dei commissari, sottolineando la necessità di una riconversione industriale e l'opportunità che il Ministero dello sviluppo economico proceda anche ad una costante verifica degli accordi di programma.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

ALLEGATO 1

5-02215 Zamparutti: Costruzione di nuove centrali nucleari sul territorio italiano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti, fra l'altro, chiedono di sapere se il Governo sia in possesso di una « mappa delle possibili località idonee alla realizzazione delle centrali nucleari », inviata dall'Enel.

Al riguardo, si precisa che tale ipotesi non è conforme alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e a quanto stabilito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, emanato dal Governo in attuazione della citata legge.

Infatti, il citato decreto legislativo definisce le diverse fasi del programma nucleare nazionale. In particolare, disciplina la modalità di definizione dei criteri per la localizzazione nel territorio nazionale degli impianti di produzione di energia elettronucleare, degli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Definisce, anche, le procedure autorizzative, i requisiti degli operatori e le misure compensative per la popolazione, le imprese operanti nel territorio circostante il sito e gli enti locali interessati.

Si aggiunge che detto decreto stabilisce che l'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN), istituita dall'articolo 29 della citata « Legge Sviluppo », definisca soltanto i parametri relativi alle caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio nazionale affinché siano idonee ad ospitare un sito nucleare, sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici forniti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluse le Università.

Inoltre, stabilisce che il Governo approvi, successivamente, tali parametri, unitamente al documento programmatico della strategia nucleare, sulla base di una procedura di consultazione pubblica ed istituzionale che coinvolgerà tutti gli Enti ed i soggetti interessati, nonché della Valutazione Ambientale Strategica.

Pertanto, solo dopo il completamento di tale procedura potrà avvenire, secondo quanto stabilito dal decreto in questione, l'individuazione dei siti, peraltro ad iniziativa e sulla base di specifica richiesta da parte degli operatori interessati.

Spetterà, conseguentemente, all'Agenzia l'esame della rispondenza dei siti proposti ai criteri ed ai parametri individuati e la conseguente certificazione degli stessi, che sarà successivamente sottoposta dal Governo all'intesa con la Regione interessata e con la Conferenza Unificata, ai fini dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle centrali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli territoriali di governo.

In merito, poi, al quesito sulla scelta della tipologia EPR a seguito degli accordi franco-italiani, si precisa che il « Protocollo di Accordo » fra Italia e Francia del 24 febbraio 2009 in materia di cooperazione nel settore dell'energia nucleare, presentando il carattere di « accordo-quadro », non affronta le tematiche relative alla scelta di una particolare tipologia di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare da realizzare nel territorio nazionale.

Il riferimento ai reattori EPR è, infatti, presente nel primo dei due « *Memorandum of Understanding* » stipulati tra ENEL

e EdF (*Electricité de France*), nel quadro di detto Protocollo intergovernativo, ai fini dello sviluppo e dell'ampliamento della *partnership* tra le due aziende nel settore dell'energia nucleare, nel presupposto del completamento dell'*iter* legislativo relativo all'individuazione delle tipologie di reattori che è di competenza del CIPE il quale delibererà al riguardo ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 99/09.

Quanto al quesito relativo alle riserve espresse dalle Autorità di sicurezza europee sulla sicurezza dei reattori EPR ed AP1000, risulta che tali riserve sono state formulate nell'ambito delle procedure di certificazione dei sistemi operativi per i progetti proposti. Nell'esercizio di tali procedure risulta, infatti, che le autorità di controllo fanno, frequentemente, ricorso a quesiti e richieste di chiarimenti al progettista e richiedono una proficua ed intensa collaborazione tra i soggetti coinvolti.

Al riguardo, comunque, si fa rilevare che i progetti proposti, una volta conclusi con esito positivo i citati accertamenti, presentano significativi sviluppi rispetto alle tecnologie della seconda generazione,

introducendo alcuni sistemi che migliorano la sicurezza intrinseca e quella passiva. Pertanto, una eventuale scelta di tali tipologie di reattori per l'Italia, formulata sulla base dell'esito positivo degli anzidetti accertamenti, si gioverebbe dell'esperienza realizzativa che i citati reattori avranno potuto vantare in varie parti del mondo.

Per quanto concerne i tempi per la convocazione della Conferenza nazionale sull'energia, si evidenzia che essa costituisce una delle fasi in cui si articola l'attuale politica di Governo che è diretta a definire ed implementare la strategia energetica nazionale. Pertanto, la predetta Conferenza avrà luogo immediatamente dopo la messa a punto della bozza di tale strategia, che, peraltro, è in avanzata fase di elaborazione.

Riguardo, infine, alla istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, si assicura che lo Statuto ha già acquisito il concerto da parte delle Amministrazioni interessate ed è già stato predisposto il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la firma del Presidente del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 2

5-02051 Fava: Crisi del polo ceramistico di Gonzaga.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le aziende del settore ceramico hanno risentito fortemente della crisi economica.

È proprio in considerazione della difficile congiuntura in atto e al fine di fronteggiare la recessione che ha colpito il comparto della ceramica, sia industriale, sia artistica e tradizionale e sia quella di qualità, che è stato convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio nazionale ceramico.

Di questo « Tavolo di Settore » altamente qualificato, oltre ai compiti costitutivi, il Ministero ne ha voluto, ulteriormente, valorizzare e accrescere la funzione strategica.

A tale scopo è stato avviato un « Osservatorio » permanente con cinque Gruppi di Lavoro: « Qualità, contraffazione e marchi »; « Innovazione, design e formazione »; « Gestione osservatorio, politiche di sviluppo e quadro normativo »; « Internazionalizzazione e promozione »; « Sito e buone pratiche del Territorio ».

Questi gruppi sono stati istituiti con la finalità di mettere in luce gli aspetti quantitativi e qualitativi del settore, per cogliere quelle criticità di funzionamento che ne condizionano i rapporti con il mercato e individuare quei fattori che viceversa, possono contribuire a farlo sviluppare. Si è ritenuto, infatti, che il citato comparto è fortemente colpito e penalizzato dalle dinamiche competitive e congiunturali degli ultimi anni.

Il Consiglio Nazionale Ceramico sarà convocato a breve e sarà allargato anche ad altre componenti, per trattare, accanto alle più tradizionali funzioni del Consiglio contemplate dalla legislazione propria, elementi di politica di sostegno e sviluppo.

Sulla più specifica problematica espressa dall'interrogante, invece, si forniscono i seguenti elementi.

Il Polo ceramistico di Gonzaga è costituito da tre aziende la Biztiles (Gruppo Ricchetti), Ceramiche Brennero e la Polis, complessivamente occupavano 300 dipendenti.

Le citate società hanno fatto ricorso dopo un primo periodo di cassa integrazione ordinaria, alla CIGS.

In data 8 aprile 2009 la Biztiles ha dichiarato di voler chiudere l'intero sito produttivo con ricadute occupazionali pesanti che coinvolgono complessivamente circa 120 addetti in un territorio già provato da molte situazioni di crisi.

La provincia di Mantova ha richiesto l'attivazione di un tavolo ministeriale per la Biztiles in considerazione delle gravi conseguenze economiche e sociali.

A seguito di tale richiesta, in data 7 aprile il MSE. ha tenuto un incontro informale alla presenza della regione Lombardia, della provincia di Mantova, del comune di Moglia per verificare la possibilità di attivazione di un tavolo nazionale per la vertenza Biztiles.

In tale circostanza le parti hanno condiviso da un lato la necessità di effettuare delle verifiche a livello locale, e dall'altro, di considerare la possibilità per i lavoratori di realizzare una cooperativa, al termine del periodo di CIGS.

Nell'ambito del predetto incontro si è, infine, riscontrata la necessità di individuare anche nuove forme d'imprenditoria e di diversificazione settoriale, per avviare attività produttive che coinvolgano, even-

tualmente, le risorse umane che sono in uscita dalle altre due realtà industriali Polis e Ceramiche Brennero.

Come è noto, dalla sera del 30 aprile, cinque lavoratori cassintegrati dell'azienda Bitztiles hanno attuato una forma di protesta consistente nell'occupazione del tetto della fabbrica mantovana.

Successivamente, il 3 maggio la provincia di Mantova ha informato il M.S.E. delle azioni intraprese nei giorni scorsi con le parti sociali per favorire il rientro della protesta e, quindi, il ritorno alla normalità del sito.

Il M.S.E., che sta monitorando costantemente la situazione, ha avuto notizie rassicuranti dalla regione Lombardia in merito alla situazione occupazionale dei 50 lavoratori della Biztiles. Infatti l'istanza di CIGS in deroga, già presentata dai vertici aziendali, troverà risposta affermativa da parte della Regione.

Gli occupati, pertanto, potranno usufruire di un ulteriore periodo di contributo a partire dal 1° giugno 2010.

In tal senso, al termine delle verifiche a livello locale, il Ministero dello sviluppo economico ribadisce la propria disponibilità all'attivazione del tavolo richiesto che ha già raccolto l'assenso dell'azienda.

Per quanto concerne, infine, le società Polis Manifatture Ceramiche spa e la Ceramiche Brennero spa non è pervenuta, al MSE, alcuna richiesta di apertura di tavolo di confronto. Lo stesso, tuttavia, dà la propria disponibilità per qualsiasi richiesta in tal senso dovesse pervenire.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare ulteriori problematiche, con l'obiettivo di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento di crisi, verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare a operare nel territorio della provincia di Mantova.

ALLEGATO 3

5-02226 Vico: Piano di vendita dell'immobile Space Software Italia di Taranto da parte dell'Elsag Datamat Spa del Gruppo Finmeccanica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riguardo alla richiesta, dell'Onorevole interrogante, si riscontra quanto segue.

In data 17 dicembre 2009 si è svolto un incontro presso la Prefettura di Taranto con i responsabili aziendali di Space Software Italia, società con sede a Taranto e che opera nel settore dell'innovazione tecnologica ed ha tra le produzioni principali software per satelliti e computer.

In quella sede, oltre all'azienda in questione, erano presenti i responsabili di Elsag Datamat e le organizzazioni sindacali, al fine di esaminare congiuntamente le problematiche relative al futuro occupazionale dei lavoratori dell'azienda SSI e per chiarire la posizione del Gruppo Finmeccanica, in merito all'ipotizzata cessione dell'immobile di proprietà della stessa a Taranto.

I rappresentanti di Space e di Elsag Datamat hanno confermato il mantenimento degli impegni industriali nel sito di Taranto ricordando, nello specifico, come siano state assunte più di venti persone (negli ultimi tre anni), nonché l'iter, tuttora in corso, per i nuovi finanziamenti relativi al POR Puglia 2007-2013 attra-

verso un contratto di programma che dovrebbe consentire l'ulteriore consolidamento delle attività con conseguenti incrementi occupazionali.

Per quanto riguarda l'eventuale cessione dell'immobile, sono tuttora in corso valutazioni riguardo a eventuali opportunità di vendita con immediato riaffitto a lungo termine, senza alcuna implicazione industriale di disimpegno.

I responsabili di Space e di Elsag Datamat hanno assicurato che, qualora si dovesse presentare un'offerta finanziariamente valida, ne daranno immediata informazione — in via preventiva — alle organizzazioni sindacali e, naturalmente, alla Prefettura.

Tali rassicurazioni, soprattutto quelle relative al non disimpegno su Taranto hanno, per il momento fatto cessare lo stato di agitazione delle maestranze.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a seguire in modo attento l'evoluzione della vicenda al fine di favorirne una positiva soluzione, sia dal punto di vista produttivo che occupazionale.

ALLEGATO 4

5-02576 Bobba: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.

Nei mesi scorsi, Sogin ha presentato al Ministero dello sviluppo economico possibili opzioni per affrontare il problema della insufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti radioattivi nel sito di Caorso e della particolare complessità di trattamento di una specifica categoria di rifiuti (le resine) presenti nel sito.

Una delle opzioni proposte consiste nel trasferimento negli USA, a titolo definitivo, delle resine di Caorso (circa 800 tonnellate) insieme ad altri rifiuti particolari, di difficile trattamento, presenti in vari siti nazionali (ad esempio i rifiuti dell'impianto Plutonio), per un totale di 1.600 tonnellate, secondo quanto proposto nel contratto di servizio con la Società Energy Solutions.

Riguardo a tale contratto, Sogin ha chiarito come lo stesso preveda una clausola di sospensione della sua efficacia fino all'ottenimento delle autorizzazioni del Governo americano ad importare i rifiuti dall'Italia, nonché una clausola di risoluzione del contratto stesso se tali autorizzazioni non dovessero essere rilasciate entro il termine ultimo del 30 settembre 2010, senza oneri a suo carico.

Occorre ricordare, in questa sede, che l'ipotesi di stipulare un contratto con Energy Solutions era già stata avanzata nel 2007 e che le difficoltà incontrate dalla società americana per l'ottenimento delle autorizzazioni per il sito ne avevano, però, sospeso la definizione.

Per quanto concerne i costi relativi alle due opzioni possibili: il contratto Energy Solutions – che permette il trasferimento

in via definitiva della proprietà dei rifiuti – ovvero, il trattamento, smaltimento e stoccaggio in ambito europeo-nazionale – che contempla il trasferimento provvisorio dei residui, Sogin ha precisato che sono stati valutati, dagli organi societari competenti, i costi corrispondenti a tali due opzioni, che comportano costi pressoché equivalenti (circa 65,6 milioni di euro, la prima, e circa 66,7 milioni di euro, la soluzione alternativa). Inoltre, in tale contesto, sono stati valutati anche i tempi necessari per la realizzazione del deposito nazionale, facendo ricorso a stime basate su altre esperienze analoghe.

Ciò precisato, il MSE ha ritenuto che il rilancio della produzione elettronucleare in Italia, quale elemento fondamentale del programma di Governo sull'energia, confermasse l'importanza del compito affidato alla Sogin di concludere il processo di smantellamento degli impianti nucleari dismessi, secondo criteri di economicità ed efficienza, anche per rispondere alle esigenze degli enti locali che gestiscono i territori sedi di impianti nucleari o di depositi temporanei di rifiuti radioattivi.

Appare, quindi, coerente con tali esigenze una strategia tesa a dare soluzione al tema dei rifiuti (resine) di Caorso anche in previsione della prossima saturazione degli spazi del sito dedicati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, così come di altri rifiuti per i quali appaia problematica la ricerca di un sistema di trattamento e smaltimento e di stoccaggio a titolo definitivo.

Quanto alla previsione della legge n. 99 del 2009, relativa alla realizzazione del deposito nazionale, si ritiene che tale previsione non può essere intesa come un

impedimento a perseguire possibili soluzioni tecniche idonee ad affrontare gli specifici temi, attuali e concreti, attinenti alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla prosecuzione dell'attività di *decommissioning*, fino a quando il deposito stesso non sarà realizzato.

Si ritiene, quindi, che il contratto con Energy Solutions, sia per la ridotta quantità che per la tipologia dei rifiuti oggetto

del trasferimento, non incida sulla strategia generale del Governo riguardante la realizzazione di un deposito nazionale.

Si ritiene, infine, che le prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che pure si è espressa sulla proposta Sogin, assicureranno che il rimborso dei costi avverrà secondo criteri di efficienza e senza nuovi aumenti degli oneri di sistema del settore elettrico.

ALLEGATO 5

5-02524 Cavallaro: Definizione dell'accordo di programma per il gruppo Antonio Merloni Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico continua a seguire, con particolare attenzione, la crisi della « A. MERLONI S.p.A. », importante azienda che opera nel settore degli elettrodomestici bianchi con stabilimenti in Italia e all'estero.

Infatti è attivo, da tempo, un tavolo di confronto per trovare strumenti idonei a tutelare un patrimonio produttivo e professionale d'indubbia importanza che incide sul tessuto produttivo e culturale di tre regioni (Marche, Umbria ed Emilia Romagna) gravemente colpite dalla citata crisi.

La Antonio Merloni S.p.A., com'è noto, è sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dall'ottobre del 2008, ai sensi del decreto-legge 347/03 cosiddetta legge Marzano.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato approvato il programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alle società del Gruppo, della durata di un anno (scadenza 23 maggio 2010). Attualmente, su richiesta dei Commissari è in fase di approvazione la richiesta di proroga, per un ulteriore anno, del termine di scadenza del programma (23 maggio 2011).

L'impresa possiede tre stabilimenti di produzione ubicati due a Fabriano, in località Santa Maria e Maragone, e uno a Nocera Umbra, in località Gaifana.

I tre stabilimenti, situati in un raggio di trenta chilometri, impiegano complessivamente 2.300 addetti e costituiscono un unico bacino occupazionale.

Per fronteggiare i gravi effetti economici e sociali determinati dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, in attuazione

delle determinazioni assunte in occasione dell'incontro del 5 novembre 2009, il Ministro dello sviluppo economico con i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Marche e Umbria, il giorno 19 marzo 2009, presso la sede della Prefettura di Ancona, hanno sottoscritto un Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 99 del 2009.

L'Accordo di Programma, che stanZIA risorse pubbliche per 70 milioni di euro, si articola su tre assi d'interventi.

Il primo asse, in particolare, contiene la combinazione di due misure.

La prima è volta all'acquisto e alla riconversione industriale di un sito produttivo dell'Antonio Merloni S.p.A. da parte di un soggetto pubblico attuatore.

L'acquisto è previsto all'esito negativo dell'esperimento di vendita esperito dalla Amministrazione Straordinaria.

Dalla cessione dell'*asset* l'Amministrazione Straordinaria reperirà le risorse necessarie per proseguire nel programma di cessione delle attività incentrate nei siti produttivi residui.

L'altra misura è volta alla rioccupazione dei lavoratori usciti dalla Merloni attraverso il riconoscimento di un *bonus* di euro 10.000,00 a favore delle imprese che procederanno alla assunzione del personale uscito dal bacino occupazionale della Antonio Merloni S.p.A., in analogia a quanto previsto dalla legge 236 del 1993.

Il secondo asse prevede l'attivazione di misure dirette allo sviluppo e diversificazione dei sistemi produttivi regionali, con applicazione nei territori dei comuni, ap-

partenenti ai sistemi locali di lavoro, delle disposizioni di cui alla legge 181 del 1989 e alla legge 185 del 2000.

Il terzo asse riguarda il sostegno al sistema dell'indotto, la cui realizzazione è posta a carico delle risorse regionali. In proposito le regioni Marche e Umbria hanno predisposto una gamma di interventi di finanziamento e di credito alle iniziative produttive, concentrate nelle aree di crisi, per circa 35 milioni di euro.

Il combinato delle misure costituisce, quindi, un *unicum* rispetto al quale l'Accordo di programma di reindustrializzazione rappresenta la fonte che disciplina le misure, la loro modulazione ed efficacia, sia in termini di controllo della esatta esecuzione delle prestazioni in esso previste che dei soggetti tenuti a tale applicazione e, in fine, sulla durata degli effetti.

Il Ministero del lavoro ha, poi, comunicato di aver autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per i dipendenti dell'Antonio Merloni S.p.A., stabilimento di Santa Maria per un massimo di 1040 lavoratori, per Fabriano per un massimo di 231 unità, per Nocera Umbra (Perugia) per un massimo di 1.021 unità e per Fabriano sede centrale per un massimo di 53 unità, per il periodo dal 15 ottobre 2009 al 22 maggio 2010.

Il medesimo Ministero, in coordinamento con le regioni Marche e Umbria, ha presentato, anche, richiesta per l'accesso al Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione ed è in attesa delle valutazioni della Commissione Europea.

Il MSE avrà cura, comunque, di aggiornare gli interroganti alla luce dei successivi sviluppi e dei futuri incontri.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMITATO DEI NOVE:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-A Lo Presti	178
SEDE CONSULTIVA:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
INTERROGAZIONI:	
5-00964 Bobba: Sulla normativa in materia di risarcimento del danno da infortuni sul lavoro	180
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	188
5-02769 Bobba: Sviluppo di accordi in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Albania	180
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	189
RISOLUZIONI:	
7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 6 maggio 2010.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-A Lo Presti.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del Presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.15.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, sulla base del dibattito svolto e alla luce delle questioni poste da taluni gruppi, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che, nonostante i miglioramenti apportati al testo in esame dalla Commissione di merito, il giudizio del suo gruppo sul provvedimento non possa che essere negativo, dal momento che permangono forti perplessità su taluni aspetti di merito. Fa notare, innanzitutto, che, nonostante alcuni passi in avanti compiuti su tale terreno, manca nella proposta normativa una esplicita traduzione in norme dei principi di integrazione socio-sanitaria, che avrebbe dovuto condurre all'inserimento della figura dell'assistente sociale nel Collegio di direzione. Inoltre, ribadisce la sua perplessità sulla parte del provvedimento relativa al limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, esprimendo altresì la sua convinta contrarietà agli articoli 10 e 11 del nuovo testo unificato, in materia di attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario, nonché del personale non medico, di cui auspica la soppressione.

Nel dichiarare che si sarebbe attesa un'analisi più approfondita delle proble-

matiche del sistema sanitario, che avrebbe dovuto portare ad affrontare questioni più rilevanti, come l'incapacità della dirigenza di elaborare programmi adeguati e di organizzare le risorse umane in modo da coinvolgere compiutamente le professionalità più meritevoli, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore, sottolineando come proprio l'inserimento di tale condizione, tesa a valorizzare in pieno il ruolo delle regioni nelle materie di competenza della XI Commissione, abbia contribuito in maniera decisiva alla maturazione di un orientamento positivo sul nuovo testo unificato in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che dal contenuto della proposta di parere del relatore sembra emergere soltanto una corretta interpretazione del rapporto tra Stato e regioni in linea con il titolo V della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.35.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – poiché il sottosegretario Viespoli è stato inaspettatamente impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a causa di un imprevisto e improrogabile impegno di

natura istituzionale – il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovanardi, presente oggi in Commissione per lo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno, si è reso disponibile a rappresentare, a nome del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risposte alle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ringrazia, quindi, il sottosegretario Giovanardi per la sensibilità dimostrata, che consentirà al deputato Bobba di ricevere la risposta alle interrogazioni presentate.

5-00964 Bobba: Sulla normativa in materia di risarcimento del danno da infortuni sul lavoro.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, considerata l'urgenza di rivedere il vigente quadro normativo in materia di risarcimento dei danni per le vittime sul lavoro, si interroga sui motivi per i quali, allo stato, secondo quanto riferito dal rappresentante del Governo, non siano ancora allo studio specifici interventi da parte del Ministero della giustizia in tale settore. Al riguardo, nel segnalare che giace presso la Camera dei deputati una specifica proposta di legge, presentata dal suo gruppo, volta proprio a fornire una risposta alla problematica in oggetto, auspica che possa esserne avviato quanto prima l'iter di discussione in Commissione, atteso che lo stesso Governo, nella sua risposta, ha riconosciuto la rilevanza della questione posta.

5-02769 Bobba: Sviluppo di accordi in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Albania.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara sconcertato dalla risposta predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che giudica totalmente elusiva rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione in titolo, soprattutto considerato che in tale atto di sindacato ispettivo ci si limitava a richiedere al Governo la costituzione di una commissione di studio sulla legislazione dell'Italia e dell'Albania e non l'immediata predisposizione di una Convenzione bilaterale di sicurezza sociale, auspicabile solo in una fase successiva. Si augura, pertanto, che sull'argomento possa esserci un ripensamento del Governo, affinché si tenga conto delle particolari esigenze previdenziali e assicurative di quei numerosi lavoratori albanesi e italiani che svolgono la loro attività nei rispettivi Paesi di accoglienza.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 20 aprile 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che al termine della precedente seduta, nella quale è proseguita la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, si è convenuto – alla luce del contenuto degli atti di indirizzo in discussione – di richiedere anche la presenza in Commissione del sottosegretario Giovanardi, competente per le politiche per la famiglia, al fine di acquisire utili elementi istruttori, in particolare in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI avverte preliminarmente che si concentrerà sugli argomenti, contemplati nelle risoluzioni in discussione, di più diretta competenza del suo Dipartimento, soffermandosi pertanto sugli aspetti legati alle politiche per la famiglia.

Al riguardo, ricorda anzitutto che il Fondo per le politiche della famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere ripartito d'intesa con la Conferenza unificata; nel 2009 le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti a 186.571.000 euro, sono state ripartite nel seguente modo: interventi relativi a compiti e attività di competenza statale 86.571.000 euro; interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale 100 milioni di euro.

Osserva che, tra le risorse destinate ai compiti e alle attività di competenza statale, sono stati stanziati 15 milioni di euro per le iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; in particolare, nel 2009 sono stati presi in considerazione i progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro presentati entro la scadenza di febbraio 2009. Fa presente, in proposito, che il 30 settembre 2009 è stata approvata la relativa graduatoria e sono stati ammessi al finanziamento, totale o parziale, 54 progetti, per un ammontare di 2.603.789,78 euro.

Rammenta, tuttavia, che con la legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato novellato l'articolo 9 della citata legge n. 53 del 2000: la novella si è resa necessaria per risolvere le maggiori criticità connesse alla precedente formulazione della norma, il cui ambito applicativo era da più parti denunciato come eccessivamente ristretto, tanto in relazione ai possibili proponenti (mentre ora sono ricompresi tutti i datori di lavoro privati iscritti in pubblici registri), quanto rispetto alle esigenze tutelate e ai possibili contenuti degli interventi progettuali (ora esplicitamente ampliati a ricomprendere i servizi e a favorire l'integrazione delle diverse competenze tramite la valorizzazione delle reti). Fa notare, pertanto, che la modifica intervenuta ha di fatto precluso le scadenze di giugno e ottobre 2009 per la presentazione di ulteriori progetti di conciliazione, a causa della implicita abrogazione della vecchia normativa; tra l'altro, la prolungata sospensione delle attività della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali ha ritardato la conclusione dell'iter di approvazione delle norme applicative della citata novella.

In relazione a tale questione, segnala che solo il 29 aprile 2010 è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata lo schema di DPCM che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come modificato dalla legge n. 69 del 2009; in tale seduta la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole, per cui lo schema sarà trasmesso al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti. Intende sottolineare, comunque, che nell'anno 2008 lo stanziamento di circa 15 milioni di euro per il finanziamento di progetti in favore della conciliazione, presentati a valere sull'articolo 9 della legge n. 53, è stato quasi integralmente speso: ciò conferma, a suo avviso, l'importanza strategica che il Governo riconosce alla misura in questione, per la sua intrinseca capacità di rispondere in maniera innovativa e flessibile alle diverse esigenze registrate sul territorio.

Segnala, peraltro, tra le attività promosse dal Dipartimento per le politiche della famiglia, anche quella denominata « Progetto pilota nidi PA », un'iniziativa che consiste nella realizzazione di 50 nidi aziendali presso sedi centrali e periferiche della Pubblica Amministrazione nazionale e che stabilisce che i nidi (che verranno realizzati nel rispetto della normativa regionale) devono prevedere una riserva di posti di almeno il 10 per cento a favore dei bambini iscritti nelle liste d'attesa dei nidi comunali. Informa che a tale iniziativa sono stati destinati, per il 2009, dal citato Dipartimento 18 milioni di euro e che al progetto partecipa anche il Dipartimento per le pari opportunità, che finanzia con ulteriori 7,2 milioni di euro la progettazione e la gestione per il primo biennio dei nuovi nidi: pertanto, globalmente il bando è già finanziato con oltre 25 milioni di euro. Fa presente, altresì, che un'ulteriore somma aggiuntiva – da destinare al finanziamento di detta iniziativa – deriverà dal 20 per cento dei risparmi risultanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, per un cifra che si dovrebbe attestare attorno ai 48 milioni di euro.

Rileva, inoltre, che, sempre per il 2009, agli interventi relativi alle attività di competenza regionale sono stati destinati 100 milioni di euro: si tratta di risorse stanziare, ai sensi delle intese raggiunte in Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 e 14 febbraio 2008, per finanziare la terza annualità (del triennio 2007-2009) del Piano nazionale di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Con riferimento all'anno in corso, segnala poi che il 29 aprile 2010 la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di intesa relativo alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia relative all'anno 2010, nel quale sono individuate le risorse destinate ad interventi di competenza statale e quelle dedicate agli interventi di competenza regionale e degli enti locali. In particolare, fa notare che le risorse del citato Fondo, per l'anno 2010, ammontanti

a 185.289.000 euro, sono state così ripartite: 85.289.000 euro per gli interventi di competenza statale; 100 milioni di euro per gli interventi di competenza regionale e degli enti locali. Al riguardo, evidenzia che, anche per il 2010, sono stati stanziati 15 milioni di euro per il finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro, di cui all'articolo 9 della più volte citata legge n. 53. Con riferimento, invece, alle risorse per gli interventi di competenza regionale e degli enti locali, giudica opportuno evidenziare che è stato mantenuto lo stesso stanziamento previsto nel 2009, seppure il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato con la finanziaria 2007, prevedesse un finanziamento statale limitato al triennio 2007-2009.

Ricorda, infine, che il Governo ha recentemente stanziato anche apposite risorse per assicurare a tutte le famiglie italiane un prestito garantito pari a 5.000 euro, destinato alle coppie che abbiano avuto la nascita di un figlio.

Marialuisa GNECCHI (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa le effettive disponibilità finanziarie in favore del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia, atteso che nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria 2010 la Commissione ha preso atto negativamente, con una deliberazione unanime, di una riduzione degli stanziamenti disposti in materia. Fa altresì notare che recentemente lo stesso Ministro per le pari opportunità ha riferito dell'esistenza di ingenti risorse al fine di finanziare un piano di azione comprendete efficaci politiche di conciliazione, rendendo ancora più confuso il quadro relativo alle risorse effettivamente disponibili. Osserva altresì che sul tema sono stati presentati taluni atti di sindacato ispettivo, il cui svolgimento ha confermato questa tendenza.

Con riferimento, poi, a talune dichiarazioni rese agli organi di stampa dal Ministro Gelmini in ordine al periodo di astensione dal lavoro delle donne per

maternità, fa notare che appare paradossale auspicare un sollecito ritorno al lavoro delle lavoratrici madri, quando la maggioranza di esse, a causa dell'assenza o dell'onerosità dei servizi all'infanzia, rischia di rimanere esclusa dal lavoro e non può vantare quella libertà di scelta di cui sono titolari poche donne privilegiate, impiegate in settori professionali particolari.

Fa, infine, notare che urge la messa in campo da parte del Governo di valide politiche di genere, che promuovano un complessivo innalzamento dei livelli dei trattamenti salariali e previdenziali delle donne, che risultano di gran lunga inferiori a quelli degli uomini.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza, si associa alle considerazioni testé svolte, sottolineando la particolare condizione di debolezza delle lavoratrici nell'attuale periodo di crisi, che ha determinato un progressivo impoverimento in particolare delle donne madri (anche nell'ambito delle famiglie tradizionali). Pur apprezzando il programma di azioni che il Governo ha annunciato di voler mettere in atto nel campo delle pari opportunità, si interroga sulle reali disponibilità finanziarie necessarie per la sua attuazione e sulle modalità con cui saranno ripartite le relative risorse.

Sul tema della conciliazione, fa notare che la questione non può essere posta esclusivamente dal punto di vista finanziario, richiedendo piuttosto un mutamento culturale del concetto stesso di lavoro di cura, che, a suo avviso, dovrebbe riguardare anche gli uomini, analogamente a quanto accade negli altri Paesi europei. Con riferimento al *part-time*, nell'evidenziare che i dati stessi indicati dal Ministro per le pari opportunità nella seduta precedente – in ordine ad presunta recente diffusione di tale flessibile articolazione dell'orario di lavoro presso i luoghi di lavoro – non sembrerebbero riferirsi a giovani donne madri, bensì a donne in età avanzata (perlopiù «bandanti» regolarizzate), prospetta l'esigenza di individuare soluzioni più efficaci in tale materia.

Quanto alle considerazioni svolte dal Ministro Carfagna in ordine al tasso di occupazione femminile nel Sud, che impedirebbe di raggiungere al Paese nel suo complesso percentuali più accettabili dal punto di vista delle pari opportunità, fa notare che nessuna macroarea del Nord Italia, al momento, risulta aver raggiunto gli obiettivi di Lisbona: ciò evidenzerebbe un problema di tipo strutturale, che richiederebbe l'avvio di serie politiche di genere. Da ultimo, segnala l'esistenza di una profonda discrasia tra lo stato eccellente dei servizi socio-sanitari offerti nel momento del parto e quello, invece, inefficiente che caratterizza i servizi garantiti nel periodo successivo alla nascita del bambino, nel quale la donna viene lasciata sola dallo Stato.

Lucia CODURELLI (PD), dopo aver chiesto chiarimenti al Governo in ordine alle effettive disponibilità finanziarie necessarie per lo sviluppo di azioni a favore delle pari opportunità, evidenzia una certa difficoltà del Governo in carica ad offrire un'adeguata copertura finanziaria ai suoi provvedimenti.

Osserva, peraltro, che l'Esecutivo manifesta una certa tendenza a scaricare sugli enti locali la gestione delle risorse economiche, sottolineando l'esigenza di affrontare le problematiche di genere da un punto di vista più generale, nella consapevolezza che un complessivo innalzamento del tasso di occupazione femminile potrebbe giovare all'intero Paese, anche in termini di maggiore produzione di ricchezza.

Ritiene, inoltre, che, a prescindere da valutazioni puramente «materialistiche», sia in gioco la stessa dignità personale delle donne, a cui occorre garantire la libertà di scegliere tra famiglia e lavoro, assicurando adeguati servizi per l'infanzia e favorendo il loro ingresso e avanzamento nel mondo professionale, anche per quanto concerne la presenza nelle istituzioni.

In conclusione, chiede delucidazioni al rappresentante del Governo circa la consistenza delle risorse stanziare per la crea-

zione e lo sviluppo di asili nido presso le pubbliche amministrazioni e in ordine alle modalità di accesso al prestito garantito dallo Stato per i nuovi nati, lamentando un difetto di comunicazione da parte dell'Esecutivo su tali profili.

Paola PELINO (Pdl), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la presenza ai lavori della Commissione, ribadisce la necessità di promuovere innanzitutto la permanenza della donna al lavoro – senza togliere nulla al suo ruolo svolto all'interno della famiglia – attraverso adeguate politiche pubbliche da concertare tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle pari opportunità e Dipartimento per le politiche della famiglia. Nel far notare che, in tale ambito, l'azione del Governo è stata finora esemplare e attenta alle problematiche delle donne, auspica che nel prosieguo del dibattito si possa giungere all'elaborazione di un testo unificato condiviso da tutti i gruppi.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI, dopo aver evidenziato che è opportuno non «sminuire» quanto di buono esiste nel Paese, che può vantare, ad esempio, servizi di eccellenza nei settori dell'attività di assistenza al parto e della scuola materna, sottolinea la necessità di svolgere una riflessione più complessiva sul sistema del *welfare* (compresa un'attenta analisi sui criteri di valutazione dei servizi, da rivedere sulla base dei più recenti *trend* demografici), che ritiene vada ricondotta anche all'interno del particolare contesto socio-economico attuale, caratterizzato da stringenti vincoli di bilancio, per i quali si impone la scelta di determinate priorità.

Quanto alle richieste di chiarimento rivolte dai deputati intervenuti, ritiene necessario preliminarmente osservare che la questione delle pari opportunità non può essere considerata esclusivamente nella sua dimensione finanziaria, dal momento che qualsiasi politica di genere è destinata a fallire, se non è preceduta da un'adeguata presa in carico del problema da

parte delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e degli imprenditori, che devono dimostrare, nell'ambito della contrattazione, di voler seriamente investire sulla famiglia. Con riferimento agli interventi sui servizi all'infanzia e in favore della famiglia, dopo aver osservato che la domanda di accesso agli asili nido proviene solo dalla metà delle famiglie italiane, ribadisce che, oltre ai cento milioni destinati alle regioni, il cui stanziamento è stato già confermato dal Governo in carica per l'anno 2009, a tali iniziative sono stati destinati, per il 2009, oltre 25 milioni di euro (18 milioni di euro dal Dipartimento per le politiche della famiglia, 7,2 milioni di euro dal Dipartimento per le pari opportunità). Conferma poi che un'ulteriore somma aggiuntiva deriverà dal 20 per cento dei risparmi risultanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, per un cifra che si dovrebbe aggirare all'incirca sui 48 milioni di euro.

Precisa, inoltre, che lo stanziamento previsto dal Governo per il prestito garantito dallo Stato per i nuovi nati ha consentito il finanziamento di un provvedimento di natura universalistica – confermato nei prossimi anni – che rappresenta un forte segnale di attenzione lanciato dal Governo a favore dei soggetti più bisognosi della società. Al riguardo, fa presente che l'Esecutivo si è già attivato per garantire il massimo della trasparenza su tale iniziativa, promuovendone un'adeguata divulgazione presso gli organi di informazione.

Lucia CODURELLI (PD), nel ritenere ancora non chiaro l'ammontare degli stanziamenti relativi al piano straordinario per la prima infanzia previsto dall'Esecutivo, invita il rappresentante del Governo a fornire maggiori delucidazioni al riguardo, soprattutto in relazione alla ripartizione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le pari opportunità e Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI ribadisce che gli stanziamenti

disposti dal Governo in materia sono pari a 100 milioni, sostanzialmente finalizzati – come detto in precedenza – agli interventi relativi alle attività di competenza regionale (confermati anche per l'anno 2010), che si aggiungono alle ulteriori risorse stanziare dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Dipartimento per le pari opportunità. Fa notare, peraltro, che le risorse destinate al sistema regionale sono gestite in piena autonomia dalle regioni stesse, che dovrebbero rispondere anche per eventuali sprechi ed inefficienze, a tal fine interrogandosi sull'opportunità di mantenere un ruolo di coordinamento e di omogeneizzazione delle iniziative a livello statale.

Marialuisa GNECCHI (PD) chiede ulteriori precisazioni al rappresentante del Governo circa il tasso d'interesse a cui è sottoposto il richiamato prestito garantito previsto per i nuovi nati dal Governo,

anche con riferimento ai termini temporali di restituzione.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI precisa che la restituzione del prestito può avvenire nell'arco di 5 anni e che il prestito è sottoposto a tassi d'interesse agevolati.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che con l'odierno dibattito possa considerarsi conclusa la fase di acquisizione degli elementi istruttori sulle risoluzioni all'ordine del giorno. Ritiene, pertanto, opportuno che i gruppi valutino ora, anche in via informale, l'esistenza di eventuali margini per l'elaborazione di un testo unificato degli atti di indirizzo in discussione, da sottoporre a breve al voto della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche »;

valutate, in particolare, le disposizioni di più diretta competenza della XI Commissione, tra le quali si segnalano soprattutto gli articoli 2-*bis*, 3, 6, 9, 10 e 11;

considerato che il provvedimento — che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti — appare migliorato in modo sensibile rispetto alla precedente versione del testo unificato, che presentava taluni elementi problematici in ordine al rapporto tra legislazione statale e regionale;

evidenziato, peraltro, che talune disposizioni recate dal provvedimento, anche nelle materie di più diretto interesse della XI Commissione (tra cui si segnalano le disposizioni relative alla disciplina delle figure professionali del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, nonché del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ovvero le norme sulla valutazione dei direttori generali, dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento), intervengono con norme talora specifiche e di dettaglio su una di-

sciplina in parte rientrante nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

segnalato, in ogni caso, che le disposizioni sopra richiamate appaiono comunque coerenti con il principio di sussidiarietà, già operante a livello costituzionale e in via di ulteriore definizione alla luce della riforma in senso federale dell'ordinamento, per cui appare evidente che l'autonomia regionale potrà esplicarsi pienamente all'interno delle « norme-cornice » definite dal progetto di legge in esame;

rilevato, altresì, che l'articolo 9 reca disposizioni in tema di limiti di età che sembrerebbero non confliggenti con il contenuto del cosiddetto « collegato lavoro », ossia il disegno di legge n. 1441-*quater*-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato;

preso atto, infine, che occorre prestare la massima attenzione alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, che disciplinano la libera professione intra-muraria degli operatori sanitari non medici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con specifico riferimento alle disposizioni richiamate in premessa, si racco-

manda di introdurre una apposita «clausola di coordinamento», che affermi il carattere accessorio e cedevole delle norme procedurali e di dettaglio concernenti le diverse figure professionali e i meccanismi per la determinazione di requisiti di accesso, sistemi di valutazione e modalità di individuazione degli incarichi

a queste riferite, nel senso che tali norme si intendano integralmente applicabili solo in caso di «vuoto normativo» regionale, potendo le regioni stesse intervenire a loro volta – nell’ambito dei principi generali dettati dal provvedimento – con proprie norme destinate a sostituirsi a quelle della legislazione statale.

ALLEGATO 2

5-00964 Bobba: Sulla normativa in materia di risarcimento del danno da infortuni sul lavoro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bobba solleva l'attenzione sulla peculiare posizione di quei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro che, a causa del successivo fallimento del datore di lavoro, non ricevono la tutela risarcitoria, per il cosiddetto « danno differenziale », in quanto i crediti vantati, non coperti da privilegio, vengono attratti dalla procedura fallimentare.

In proposito, occorre precisare che il risarcimento del cosiddetto « danno differenziale » attiene ad una prospettiva risarcitoria omnicomprensiva di natura civilistica non presa in considerazione dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, volta invece a garantire ai lavoratori rimasti vittima di un evento lesivo di origine lavorativa l'automatico indennizzo sociale per il danno subito.

Ed infatti, per quanto di specifica competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le prestazioni economiche riconosciute dall'INAIL ai lavoratori infortunati e tecnopatici, rispondono al principio dell'automaticità delle prestazioni (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965; articolo 2116 del codice civile). Secondo tale principio, l'Istituto garantisce ai lavoratori assicurati che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, le prestazioni economiche, sanitarie ed inte-

grative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo.

Nel predetto principio si sostanzia la natura sociale e solidaristica di tale forma di tutela obbligatoria, che risponde all'interesse pubblico di assicurare « mezzi adeguati » ai lavoratori infortunati e tecnopatici, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione. Seppure modellata sullo schema assicurativo di origine privatistica, essa persegue quindi una specifica finalità di tutela pubblicistica che la differenzia dalle polizze assicurative private « aggiuntive », stipulate dal datore di lavoro per la responsabilità civile ed a copertura del cosiddetto « danno differenziale », cui fa riferimento l'interrogante.

Con riferimento a queste ultime che, secondo le logiche che presidono all'ordinamento civile, sono assoggettate al rischio di insolvenza e di fallimento del datore di lavoro, la riflessione deve essere più opportunamente ricondotta nell'ambito di un disegno di riforma generale, all'interno del quale poter valutare l'opportunità di tenere conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata dall'interrogante (fermo restando che, allo stato, secondo quanto riferito dal competente Ministero della giustizia, non sono allo studio specifici interventi normativi).

ALLEGATO 3

5-02769 Bobba: Sviluppo di accordi in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Albania.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante prende in considerazione le difficoltà incontrate dai lavoratori di nazionalità albanese che abbiano prestato lavoro nel nostro Paese o che intendano migrare verso l'Italia, nell'ottenimento delle prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale.

In proposito, si fa presente che, al fine di realizzare rapporti di collaborazione permanente, l'INPS e l'Istituto delle assicurazioni sociali d'Albania (ISSH) hanno provveduto a stipulare, nel corso del 2005, un Protocollo tecnico nell'ottica di un fattivo scambio di conoscenze ed esperienze nei settori delle assicurazioni e delle politiche sociali, dell'organizzazione ed amministrazione dei sistemi di sicurezza sociali e della gestione dei fondi pensionistici.

Sembra opportuno inoltre ricordare che, con il Protocollo d'intesa dello scorso 15 gennaio, il Patronato ACLI e l'ISSH hanno inteso attivare una reciproca collaborazione al fine di prestare assistenza ai lavoratori albanesi con riferimento alle verifiche relative alle singole posizioni assicurative.

Pertanto, tra gli enti preposti alla gestione della posizione assicurativa dei lavoratori albanesi esiste già un dialogo aperto.

Con specifico riferimento, infine, a quanto prospettato nel presente atto parlamentare in ordine alla predisposizione di una Convenzione Bilaterale in materia di sicurezza sociale, il dicastero del lavoro fa rilevare, sulla base di quanto comunicato dal competente Ministero degli affari esteri, che il ricorso a tale strumento risulterebbe, allo stato, alquanto impegnativo sul piano finanziario. Ciò anche tenuto conto delle esigenze di rigore di bilancio che caratterizzano la gestione della finanza pubblica, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica.

Da ultimo, in considerazione del notevole rilievo della questione evidenziata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, comunque, in grado di assumere l'impegno di promuovere incontri tra i funzionari della ISSH albanese e quelli degli enti previdenziali italiani, al fine di consentire una conoscenza più diretta della legislazione sociale dei due Paesi e delle problematiche correlate.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02820 Livia Turco e Miotto: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio	190
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	196
5-02819 Barani: Istituzione del Registro nazionale dei tumori	191
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	199

INTERROGAZIONI:

5-02751 Pedoto: Istituzione del registro nazionale dei tumori	191
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	201
5-02503 Mancuso: Campagne informative per la tutela degli animali d'affezione	191
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	203
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	204
5-02720 Mancuso: Ispezione presso lo zoo sito nel comune di Terrasini in provincia di Palermo	191

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	192

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.40.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tra-

mite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02820 Livia Turco e Miotto: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la gravità dei fatti in essa riportati, oggetto anche di un'inchiesta della magistratura.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, ma rileva come alcuni aspetti della vicenda necessitino ancora di essere chiariti: in particolare, ritiene che un accesso al pronto soccorso della durata di appena sette minuti non sia compatibile con un intervento diagnostico e terapeutico adeguato.

5-02819 Barani: Istituzione del Registro nazionale dei tumori.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto ed esprime apprezzamento per la decisione del Governo di presentare un disegno di legge in materia.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI – Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.55.

5-02751 Pedoto: Istituzione del registro nazionale dei tumori.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei medesimi termini con cui ha risposto alla interro-

gazione a risposta immediata 5-02819 testé svolta, riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per l'impegno del Governo a provvedere con sollecitudine mediante la presentazione di un apposito disegno di legge. Ciò, a suo avviso, consentirà agli operatori del settore e a tutti i cittadini di acquisire utili elementi di conoscenza e allo stesso Ministero della salute di gestire in modo più efficace le campagne informative e le attività di *screening*.

5-02503 Mancuso: Campagne informative per la tutela degli animali d'affezione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto e invita il Governo a mantenere un livello di attenzione elevato sui contenuti dell'informazione in materia di animali d'affezione.

5-02720 Mancuso: Ispezione presso lo zoo sito nel comune di Terrasini in provincia di Palermo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto, precisando di aver provveduto a raccogliere ulteriori informazioni sulla vicenda, le quali confermano la prospettiva di una soddisfacente soluzione della stessa in tempi brevi.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI – Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato in esame sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con osservazione della II Commissione; parere favorevole della VI Commissione; parere favorevole con condizione della XI Commissione e parere contrario della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Al momento devono ancora esprimere il parere di competenza la I, la V e la VII Commissione. Per quanto riguarda, in particolare, la V Commissione, il presidente Giorgetti ha trasmesso una lettera in cui invita la Commissione a valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie, pervenendo ad una più omogenea ed esaustiva quantificazione degli oneri, al fine di superare i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, di cui il Governo ha dato conto presso la V Commissione medesima. Pertanto, poiché la Commissione non è in grado di concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna, così da rispettare la data di inizio dell'esame prevista

nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la presidenza ha chiesto al Presidente della Camera dei deputati, ai fini delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo, di rinviare di due settimane l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 4 maggio 2010.

Il ministro Ferruccio FAZIO fornisce, come preannunciato nella precedente seduta, alcuni elementi valutativi, condivisi con il gruppo di coordinamento interregionale, di cui è capofila la regione Liguria. Detti elementi saranno inseriti in un capitolo del documento che costituirà il nuovo Progetto-obiettivo per la salute mentale, in corso di perfezionamento.

L'arricchimento progressivo degli ambiti e degli obiettivi degli interventi e delle attività dei Dipartimenti di salute mentale (DSM), che si è registrato nel Paese seppur in maniera ineguale tra regioni e tra unità sanitarie locali, rende necessario che, accanto agli obiettivi storici della deistituzionalizzazione e della presa in carico delle persone con disturbi mentali gravi e persistenti, si dia sempre maggior rilievo sia agli aspetti generali della prevenzione e cura dei disturbi psichici a crescente diffusione epidemiologica sia ai trattamenti precoci e personalizzati, all'inclusione sociale e ai diritti di cittadinanza.

Un'importanza determinante stanno assumendo le diversificazioni fra modelli regionali in salute mentale: la regionalizzazione dei sistemi sanitari ha prodotto

scenari diversi nelle regioni, ove il modo di intendere l'organizzazione dei servizi cambia in misura significativa. Diviene quindi necessario saper cogliere, da una parte, le peculiarità propositive delle diverse organizzazioni regionali, studiarle e diffonderle, e, contestualmente, sostenerne i valori di fondo e trasversali che devono stare alla base di ogni organizzazione. Valori fondati sull'evoluzione delle conoscenze, su una cultura della valutazione e dell'attenzione alla qualità, sulla relazione personale di cura e sui principi della psichiatria di comunità.

Nelle diverse regioni, pur in modo eterogeneo, si è consolidata la presenza di una « rete per la salute mentale » ovvero di una pluralità di attori (associazioni, istituzioni, volontariato, privato e privato sociale) che rappresenta una risorsa di sussidiarietà operativa e responsabile, se ben utilizzata, per il lavoro dei Dipartimenti di salute mentale.

Questo scenario complesso richiede naturalmente un approccio culturale integrativo sia delle teorie e tecniche di derivazione fenomenologia e psicodinamica sia degli strumenti propri delle discipline biomediche.

Accanto alla diffusione epidemiologica dei disturbi psichici, sempre più rilevante è l'emergere dei « nuovi bisogni » in uno scenario sociale e sanitario mutato, che in psichiatria sempre interagisce profondamente con le metodologie e i sistemi diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi.

Un contributo fondamentale va quindi fornito nell'analisi della domanda (« nuova » e « vecchia ») in tema di salute mentale, specialmente per quanto riguarda i disturbi che esordiscono nell'infanzia e nell'adolescenza, i disturbi depressivi, d'ansia e di personalità, la diffusione dell'uso di sostanze, i fattori di rischio anche rispetto a condizioni quali l'età giovanile o anziana, la maternità, la migrazione, la carcerazione, con attenzione ai percorsi possibili e alla qualità delle risposte.

L'attenzione va posta ai « bisogni di salute » della popolazione in tutte le fasi della vita, nell'area della salute mentale,

attraverso una puntuale ricognizione dei problemi di salute più rilevanti, sia per la loro diffusione nella popolazione sia per le disuguaglianze riscontrabili negli interventi epidemiologici disponibili, e ai dati della relazione sullo stato sanitario del Paese.

In particolare vanno evidenziate le seguenti aree di bisogno prioritarie: disturbi psichici gravi all'esordio e salute mentale nell'adolescenza e nella giovane età adulta; disturbi dell'umore, suicidi e tentati suicidi in tutte le età della vita; disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva e nell'adulto; disturbi psichici correlati con le dipendenze patologiche e i comportamenti da abuso; disabilità complesse e disturbi psichici correlati in età evolutiva e adulta; disturbi psichici « comuni »; disturbi psichici correlati alla patologia somatica specialmente ad evoluzione cronica; disturbi psichici nell'anziano; disturbi psichici dei detenuti, degli internati e dei minori sottoposti a provvedimento penale; disturbi di personalità; salute mentale del paziente adulto con disabilità intellettiva; salute fisica del paziente psichiatrico.

Tali bisogni prioritari sono individuati sulla base di vari fattori, sia generali (quadro epidemiologico, prevalenza e incidenza) sia specificamente connessi al contesto operativo di riferimento (storia e organizzazione dei servizi e delle offerte, dati di attività, *standard* assistenziali, eventi critici, aree di carenza assistenziale, risorse di vario tipo allocate e via dicendo).

I punti critici da affrontare per superare l'eccessiva disomogeneità regionale sono i seguenti. L'insufficienza dei servizi per i minori, con i problemi emergenti dell'età adolescenziale e dei gravi disturbi psichici all'esordio, esige una profonda revisione del sistema per garantire un'organizzazione efficace delle cure integrando i servizi di neuropsichiatria infantile all'interno dei dipartimenti di salute mentale (DSM). L'area dipendenze patologiche e doppie diagnosi evidenzia, anche sulla base di ricerche ed esperienze probanti, la necessità di attuare percorsi clinici ade-

guati e organicamente integrati nell'ambito dei DSM, a cui i SERT dovrebbero di norma afferire. Occorre inserire la psichiatria e il servizio ospedaliero di diagnosi e cura (SPDC) nella moderna organizzazione ospedaliera per intensità di cure (emergenza, acuzie, subacuzie, osservazione) in rapporto con i dipartimenti di emergenza e accettazione. Va chiarita la missione assistenziale delle cosiddette case di cura private accreditate di neuropsichiatria, che in molte realtà svolgono una funzione importante, ma scollegata dai DSM, indirizzandone la loro collocazione al di fuori dell'area assistenziale ospedaliera e nell'ambito dei servizi riabilitativi territoriali.

Per i servizi territoriali vanno previsti indirizzi omogenei di assetto strutturale e di funzioni dei centri di salute mentale, con l'attivazione di percorsi di cura diversificati per bisogni e tipologia di pazienti, maggiore flessibilità organizzativa e possibilità di centri specialistici.

Altrettanto urgente è prevedere la differenziazione dell'offerta residenziale per livelli di intensità riabilitativa (alta, media, bassa), grado di assistenza, tempi di degenza e tariffe.

È necessario che il DSM sia visto sia nel rapporto con enti locali, servizi pubblici e privati, terzo settore e associazioni, con i loro ruoli, sia nel contesto della rete sociale naturale (per esempio le famiglie), promuovendo il coordinamento di tutto il lavoro per la salute mentale nell'ambito complessivo dell'integrazione socio-sanitaria.

Occorre sviluppare modelli di intervento specifici a livello sia clinico sia sociale, e affrontare i problemi della psichiatria negli istituti di pena e il percorso di superamento degli OPG; il tema dei comportamenti che destano allarme sociale; il sistema informativo al servizio del governo clinico; la psichiatria di *liaison* e il rapporto con la medicina generale.

In materia di trattamenti sanitari obbligatori (TSO), oggi la prassi applicativa della legislazione vigente per quanto riguarda il TSO per malattia mentale è disomogenea sul territorio nazionale; per tale

motivo, si ritiene opportuno adottare un documento nazionale applicativo, da definirsi giuridicamente nel modo più appropriato, finalizzato a puntualizzare le procedure dei trattamenti senza consenso sia in ambito ospedaliero sia extraospedaliero. Tale regolamento dovrebbe ispirarsi al duplice criterio dell'efficienza, nell'interesse tanto della persona bisognosa di cure che degli altri, e della prudenza, perché il TSO configura in ogni caso una violazione della libertà personale, che ha per giunta per oggetto il corpo della persona.

La legislazione attuale permette di prorogare il trattamento sanitario obbligatorio, senza una definizione di limiti temporali, ma rispettando le garanzie dei diritti del paziente, ragione per cui non si ravvede la necessità di proporre l'istituzione di trattamenti sanitari obbligatori prolungati.

Esiste inoltre la possibilità di ricorrere ad un trattamento sanitario obbligatorio extraospedaliero quando si ravvedano solo le due condizioni di urgenza dell'intervento e di non consenso alle cure, senza la necessità di trasferimento del paziente nel servizio ospedaliero di diagnosi e cura (SPDC). Tale tipo di provvedimento, giustificato solo se inquadrabile in un progetto di cura, in quanto comunque limitante la libertà individuale del cittadino, deve fornire le medesime garanzie del trattamento ospedaliero, tramite il coinvolgimento del paziente quando possibile, dei suoi familiari, dell'autorità sanitaria e del giudice tutelare, con una precisa definizione dei tempi e dei luoghi.

In attesa che si perfezioni il nuovo Progetto-obiettivo nazionale, di cui ha anticipato alcuni aspetti, ritiene opportuno sostenere gli interventi definiti come prioritari attraverso lo strumento della definizione dei progetti per gli Obiettivi di Piano, individuando, per l'anno 2010, quattro aree progettuali da proporre alle regioni: individuazione e interventi precoci nelle psicosi; presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva; presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana; interventi terapeutico-riabilitativi integrati.

Livia TURCO (PD), intervenendo per una breve osservazione, esprime apprezzamento per l'intervento del Governo e invita il relatore a tenerne conto.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, desidera innanzitutto ringraziare tutti i colleghi intervenuti e il Governo per l'importante contributo fornito all'approfondimento della complessa e delicata problematica su cui vertono le proposte di legge in esame. Ritene che, nel corso della discussione, la posizione di diversi colleghi dell'opposizione abbia fatto registrare una positiva evoluzione, nel senso del progressivo superamento di iniziali preclusioni. Desidera, inoltre, ribadire che la legge n. 180 del 1978 ha costituito un importantissimo progresso sul piano culturale e civile, reso possibile anche dall'evoluzione delle conoscenze mediche nel settore. Quella disciplina, tuttavia, risulta oggi, ad oltre trenta anni dalla sua approvazione, carente sotto diversi profili. Non si tratta dunque, a suo avviso, di abrogare norme esistenti, bensì di procedere oltre le importanti acquisizioni della legge n. 180 del 1978, adottando nuove e più efficaci disposizioni. Tale esigenza si pone, in particolare, per le patologie mentali più gravi, che interessano approssimativamente una quota di popolazione compresa tra il 2 e il 3 per mille. La ristrettezza della platea dei soggetti interessati non può, tuttavia, far perdere di vista la necessità di interventi a favore dei pazienti che versano in tali condizioni e delle loro famiglie, movendo dalla constatazione che la situazione attuale è caratterizzata, oltre che dalla forte disomogeneità territoriale, anche dalla complessiva carenza qualitativa dei servizi disponibili. Ritene, inoltre, che non si debba mai perdere di vista la peculiarità delle patologie psichiatriche, normalmente caratterizzate da una carenza o totale assenza di consapevolezza ed alla conseguente necessità di una fun-

zione di supplenza da parte dei servizi. Ritene, altresì, che il quadro politico conseguente alle ultime elezioni regionali potrebbe consentire il superamento della totale preclusione di alcune regioni nei confronti di ogni modifica o integrazione della disciplina in materia. Sottolinea, quindi, come spetti allo Stato stabilire principi ed adottare linee guida in questo settore, ponendo norme chiare e inequivoche, che non consentano alle regioni di adottare misure fortemente difformi tra loro, come avviene attualmente. Dichiara, inoltre, di concordare con i colleghi che hanno evidenziato la necessità di mantenere limiti precisi per i trattamenti in regime di ricovero ospedaliero, nonché con quanti hanno rilevato l'insorgenza di nuove necessità di intervento, legate alla diffusione di sostanze stupefacenti. Rileva, infine, come molti dei provvedimenti adottati in materia dai Governi di centrosinistra, richiamati dalla collega Livia Turco, siano rimasti largamente inattuati. Propone, infine, di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di svolgere le audizioni che si riterranno necessarie e, quindi, di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Paola BINETTI (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che, in sede di Comitato ristretto, il Governo chiarisca le proprie valutazioni sull'opportunità di proseguire nell'esame delle proposte di legge in titolo.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-02820 Livia Turco e Miotto: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla vicenda segnalata nell'atto ispettivo in esame, si espongono di seguito le indicazioni fornite dall'Azienda Ospedaliera-Ospedale di Circolo di Melegnano, per il tramite dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia.

La bambina è stata visitata alle ore 0,39 del 3 marzo 2010 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cernusco sul Naviglio con le modalità consuete: auscultazione del reperto toracico e cardiaco, palpazione dell'addome e degli organi ipcondriaci, valutazione del cavo orale e delle mucose; tali manovre sono state eseguite in presenza della madre.

Non è stata posta indicazione al ricovero, tenuto conto delle buone condizioni generali e dell'esordio recente dei sintomi (due episodi di vomito da circa un'ora, in completo benessere), ed è prescritta terapia domiciliare.

Alle ore 2,00 si verifica un nuovo accesso in Pronto Soccorso, a causa della persistenza dei sintomi, ed in tale occasione l'indicazione al ricovero ospedaliero si basa sulla reiterazione di richiesta di assistenza ospedaliera da parte dei genitori in conseguenza della persistenza dei sintomi e non è legata alla gravità del quadro clinico; vengono confermati alcuni dati già rilevati in occasione del primo accesso: stato nutrizionale buono (peso iniziale 9,134 kg), assenza di febbre, sensorio integro.

Quanto alle fasi di accettazione della bimba, l'Assessorato ha sottolineato che in nessun modo l'accesso è stato ostacolato o

ritardato e non è stata posta alcuna pregiudiziale rispetto alla regolarità della tessera sanitaria, come rilevato anche dal Comitato di Valutazione Codice Etico Comportamentale della stessa Azienda.

Pertanto, anche l'intervento dei Carabinieri, chiamati dal personale del Pronto Soccorso per l'atteggiamento particolarmente agitato del padre, non ha influito in alcun modo sulla opportunità o meno del ricovero.

Infatti, la presa in carico della bambina, presso il reparto di degenza, è stata determinata dalla valutazione dei parametri auxologici (peso, altezza eccetera) e clinici, dall'esecuzione dei primi accertamenti laboratoristici e dalla terapia anti-vomito specifica, associata a iniziale assunzione di soluzione reidratante per os, come indicato dai protocolli diagnostico-terapeutici; quindi veniva stesa la cartella sanitaria, in collaborazione con il padre.

Dal termine di queste manovre (alle ore 3,00 circa) fino alle ore 8,00, quando venivano completati gli accertamenti laboratoristici, la bambina riposava tranquilla, non venivano più segnalati episodi di vomito, non comparivano nuovi sintomi clinici rilevanti.

Veniva quindi eseguita una visita medica alle ore 9,00 circa, con la conferma del buono stato di salute della bambina, che permetteva di riprendere l'alimentazione per bocca con dieta leggera, oltre a continuare la soluzione reidratante per os.

Nel pomeriggio del 3 marzo 2010 non erano segnalati dalla madre né dal perso-

nale infermieristico episodi di vomito, ma comparivano alcune scariche diarroiche, per cui venivano raccolte le feci per coprocultura.

Il giorno seguente era rilevato un calo ponderale pari al 7,7 per cento del peso iniziale (8,430 kg – disidratazione media); non era ancora richiesta una reidratazione parenterale, anche in considerazione del fatto dell'assenza di vomito.

Nel pomeriggio si verificava un deterioramento delle condizioni generali: in serata veniva avviata una terapia reidratante parenterale e venivano richiesti esami di controllo.

In serata iniziava altresì un più stretto controllo clinico tramite un apparecchio dotato di saturimetro, ma, in considerazione della persistente adeguatezza dei valori di ossimetria, alle 5,15 del 5 marzo lo stesso veniva rimosso.

Alle 5,30, a seguito di un controllo infermieristico i cui esiti, erano nella norma, emergeva che la bambina riposava tranquillamente.

Alle 6,05, ad un ulteriore controllo del pediatra, si constataba una asistolia non preceduta da alcuna sintomatologia di rilievo, e venivano immediatamente attivate le manovre rianimatorie con l'intervento dell'anestesista rianimatore di turno: alle 6,55 si constataba il decesso per arresto cardiocircolatorio.

Sono stati attivati subito i procedimenti di verifica interni da parte del *risk manager* (*Root Cause Analysis*) e del responsabile della qualità (audit clinico) ed è stato richiesto un riscontro autoptico.

Si precisa al riguardo che l'Azienda Ospedaliera interessata riferisce che « non è in possesso del referto autoptico essendo stata l'autopsia eseguita per disposizione dell'Autorità Giudiziaria ».

In merito alla assistenza sanitaria per gli extracomunitari, preciso che il diritto all'assistenza sanitaria viene regolato dagli articoli 34 e 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Per gli stranieri non in regola con la normativa riguardante l'ingresso ed il soggiorno nel nostro Paese, sono erogate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti

e/o essenziali, anche continuative, per malattie e infortunio, nonché gli interventi di medicina preventiva e le conseguenti prestazioni di cura (tutela gravidanza e maternità, vaccinazioni, interventi di profilassi, cura e diagnosi delle malattie infettive).

Per quanto riguarda, nello specifico, i minori extracomunitari, il citato decreto legislativo n. 286/1998 ed il relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) prevedono l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i minori extracomunitari, nei seguenti casi:

in quanto familiare a carico di un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia per uno dei motivi individuati;

in quanto nati in Italia da cittadini stranieri iscritti al SSN;

in quanto soggetto alle disposizioni di carattere umanitario e alle disposizioni riguardanti il diritto all'unità familiare e tutela dei minori;

in quanto minore nato in Italia, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di cura unitamente al genitore: fattispecie nella quale il minore ottiene l'iscrizione nell'elenco dei pediatri di libera scelta per una durata di sei mesi.

Per i minori irregolari, il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286/98, garantisce espressamente la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286/98 e in base a quanto esplicitato nella circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 Marzo 2000, la tutela della salute dei minori

extracomunitari irregolari rientra tra le prestazioni a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Ai minori stranieri irregolarmente presenti, dopo i primi sei mesi di vita, pur privi dell'iscrizione al SSN e quindi del pediatra, è garantita, ai sensi dell'ar-

ticolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.286/98, l'assistenza sanitaria tramite le strutture ospedaliere di pronto soccorso o secondo le modalità stabilite da appositi accordi regionali, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi specifica esperienza.

ALLEGATO 2

5-02819 Barani: Istituzione del Registro nazionale dei tumori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, ringrazio gli onorevoli che hanno sollevato una tematica di particolare interesse per il Ministero.

Fornisco prima alcune considerazioni di carattere generale.

I registri sanitari fanno capo a due principali tipologie che si differenziano per finalità, modalità di tenuta e di informazioni da registrare:

1. I registri di casistica finalizzati prevalentemente alla valutazione di efficacia degli interventi sanitari, registrano tutti i casi di soggetti portatori di una determinata patologia che afferiscono alla rete delle strutture sanitarie aderenti allo specifico registro, indipendentemente dalla provenienza territoriale dei pazienti. Tali registri sono meno complessi da organizzare ma non danno, in linea generale, informazioni sulla epidemiologia ed etiologia delle patologie studiate.

2. I registri di popolazione, registrano, per un determinato territorio, tutti i casi relativi ai residenti indipendentemente dal luogo di trattamento. Tali registri richiedono un maggior impegno organizzativo e sono finalizzati a fornire informazioni sulle modifiche epidemiologiche (incidenza, prevalenza, mortalità generale e specifica per la patologia studiata) e sullo studio di fattori di rischio (etiologia). Tali tipi di registro richiedono la ricerca attiva di tutti i casi già presenti e in trattamento (prevalenza) e di tutti i nuovi casi (incidenza) per singolo anno, attraverso un incrocio delle diverse fonti informative. In questo tipo di attività di

registro è necessario che tutti i casi siano rintracciati e registrati con un notevole sforzo organizzativo, per cui è preferibile « coprire » territori più limitati senza lasciarsi sfuggire casi, anziché coinvolgere territori più ampi ma in maniera incompleta.

Da quanto sopra esposto appare evidente che i differenti registri richiedono approcci diversificati.

Un secondo elemento generale che è utile richiamare, riguarda il fatto che rispetto agli anni in cui hanno cominciato a strutturarsi le più importanti e qualificate esperienze di registri tumori in Italia (anni 70-80), è fortemente cresciuta, nel nostro Paese, la sensibilità sul rispetto dei dati personali e si è consolidata un'importante normativa in tema di tutela dei dati sensibili.

Nel merito dei quesiti posti si comunica che il Ministro della Salute intende inserire in un prossimo disegno di legge di iniziativa governativa una norma, che risponde alle esigenze di sanità pubblica, oltre che alle sollecitazioni che provengono dall'interrogazione in esame; si deposita presso la segreteria della Commissione la bozza di articolato. Tale norma affronta in maniera organica la tematica dei registri sanitari nel nostro Paese, con riferimento anche a quello per i tumori.

Nell'attivare la norma in esame sarà valutato:

il rapporto costo-beneficio per ciascun tipo di registro da attivare, tenendo

ovviamente conto anche degli impatti economico-finanziari connessi;

il confronto con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali in merito alle misure tecniche finalizzate alla tutela dei dati sensibili.

Da ultimo, senza alcuna nota di polemica, segnalo che il Ministero guarda con favore anche ad ogni iniziativa di natura parlamentare che potrà essere avviata a sostegno della tematica in esame.

ALLEGATO 3

5-02751 Pedoto: Istituzione del registro nazionale dei tumori**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, ringrazio l'Onorevole interrogante che hanno sollevato una tematica di particolare interesse per il Ministero.

Fornisco prima alcune considerazioni di carattere generale.

I registri sanitari fanno capo a due principali tipologie che si differenziano per finalità, modalità di tenuta e di informazioni da registrare:

1. I registri di casistica finalizzati prevalentemente alla valutazione di efficacia degli interventi sanitari, registrano tutti i casi di soggetti portatori di una determinata patologia che afferiscono alla rete delle strutture sanitarie aderenti allo specifico registro, indipendentemente dalla provenienza territoriale dei pazienti. Tali registri sono meno complessi da organizzare ma non danno, in linea generale, informazioni sulla epidemiologia ed enologia delle patologie studiate.

2. I registri di popolazione, registrano, per un determinato territorio, tutti i casi relativi ai residenti indipendentemente dal luogo di trattamento. Tali registri richiedono un maggior impegno organizzativo e sono finalizzati a fornire informazioni sulle modifiche epidemiologiche (incidenza, prevalenza, mortalità generale e specifica per la patologia studiata) e sullo studio di fattori di rischio (enologia). Tali tipi di registro richiedono la ricerca attiva di tutti i casi già presenti e in trattamento (prevalenza) e di tutti i nuovi casi (incidenza) per singolo anno, attraverso un incrocio delle diverse fonti

informative. In questo tipo di attività di registro è necessario che tutti i casi siano rintracciati e registrati con un notevole sforzo organizzativo, per cui è preferibile « coprire » territori più limitati senza lasciarsi sfuggire casi, anziché coinvolgere territori più ampi ma in maniera incompleta.

Da quanto sopra esposto appare evidente che i differenti registri richiedono approcci diversificati.

Un secondo elemento generale che è utile richiamare, riguarda il fatto che rispetto agli anni in cui hanno cominciato a strutturarsi le più importanti e qualificate esperienze di registri tumori in Italia (anni 70-80), è fortemente cresciuta, nel nostro Paese, la sensibilità sul rispetto dei dati personali e si è consolidata un'importante normativa in tema di tutela dei dati sensibili.

Nel merito dei quesiti posti si comunica che, il Ministro della Salute intende inserire in un prossimo disegno di legge di iniziativa governativa una norma, che risponde alle esigenze di sanità pubblica oltre che alle sollecitazioni che provengono dall'interrogazione in esame; si deposita presso la segreteria della Commissione la bozza di articolato. Tale norma affronta in maniera organica la tematica dei registri sanitari nel nostro Paese, con riferimento anche a quello per i tumori.

Nell'attivare la norma in esame sarà valutato:

il rapporto costo-beneficio per ciascun tipo di registro da attivare, tenendo

ovviamente conto anche degli impatti economico-finanziari connessi;

il confronto con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali in merito alle misure tecniche finalizzate alla tutela dei dati sensibili.

Da ultimo, senza alcuna nota di polemica, segnalo che il Ministero guarda con favore anche ad ogni iniziativa di natura parlamentare che potrà essere avviata a sostegno della tematica in esame.

ALLEGATO 4

5-02503 Mancuso: Campagne informative per la tutela degli animali d'affezione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, preciso che il Ministero della Salute, negli ultimi anni, ha svolto attività di informazione e sensibilizzazione presso la popolazione per tutelare il benessere degli animali da compagnia o da affezione favorendone la convivenza con l'uomo e condannando il loro maltrattamento.

In quest'ambito si inserisce la campagna di comunicazione realizzata nell'anno 2009 contro l'abbandono degli animali d'affezione « Tu di che razza sei? Umana o disumana » finalizzata a sensibilizzare la popolazione contro questo gesto incivile per la quale sono stati realizzati: uno spot TV di 30 (trasmesso sulle reti RAI), affissioni sugli impianti nelle principali strade extraurbane, autostrade, autogrill, stazioni di servizio e impianti nelle grandi città; spazi di informazione on line sul sito del Ministero.

In collaborazione con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sono stati coinvolti i Comuni italiani con affissioni locali.

Per quanto riguarda il 2010, è in fase di definizione uno spot contro la tratta illegale dei cuccioli di cane, che verrà diffuso attraverso le emittenti televisive pubbliche.

Questa iniziativa verrà realizzata in collaborazione con il Ministero degli Esteri.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Beppe Bigazzi durante la trasmissione televisiva « la prova del cuoco », che hanno suscitato sentimento di sdegno in numerosi cittadini e nelle Associazioni di protezione animalista, nella mia veste di Sottosegretario di Stato, mi sono fatta portavoce dell'indignazione collettiva, ho dichiarato pubblicamente che i gatti, come tutti gli animali da affezione, sono tutelati dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, che favorisce la convivenza con l'uomo e condanna il loro maltrattamento, prevedendo la loro soppressione, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o incurabili.

Sottolineo, inoltre, la gravità del fatto in quanto le dichiarazioni del giornalista sono state pronunciate durante una trasmissione del servizio pubblico molto seguita e in una fascia oraria protetta ed è opportuna, quindi, la decisione dell'Azienda di sospendere l'autore di tale comportamento, infatti sussiste il rischio che affermazioni simili possano essere oggetto di emulazione, configurando il reato di istigazione a compiere un atto vietato e perseguibile, come quello del maltrattamento animale (articolo 544-ter Codice Penale).

ALLEGATO 5

**5-02720 Mancuso: Ispezione presso lo zoo sito nel comune di Terrasini
in provincia di Palermo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dagli On.li interroganti, si precisa che la struttura « Zoo fattoria », di Terrasini (PA), la cui chiusura al pubblico risale al 1995, è stata già sottoposta a controllo da parte del Comando Carabinieri per la tutela della salute, N.A.S. di Palermo, in data 24 settembre 2009.

Questo Ministero, tuttavia, a seguito del servizio mandato in onda il 5 aprile 2010 durante la trasmissione televisiva « Striscia la notizia », ha ritenuto opportuno richiedere alla ASL territorialmente competente un aggiornamento in merito allo stato di salute e benessere degli animali ancora presenti e una relazione sulle operazioni effettuate fino ad oggi nella struttura Zoo di Terrasini e, più in particolare, sui provvedimenti intrapresi per il definitivo trasferimento in strutture più idonee, anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali casi di maltrattamento.

Ciò al fine di poter valutare la necessità di effettuare un sopralluogo a cura di ispettori ministeriali congiuntamente con i Carabinieri N.A.S.

Contemporaneamente, stante la competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è provveduto a segnalare allo stesso Ministero il fatto che la struttura, nonostante non abbia la licenza di giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, né ne abbia fatto richiesta, continua a ricevere visitatori. Nel frattempo, è stata acquisita una dettagliata nota dalla Prefettura di Palermo, da cui, tra l'altro, si evince quanto segue.

In data 11 settembre 2009, l'ASP – Distretto Veterinario di Palermo, ha effet-

tuato un'ispezione presso la struttura, chiusa al pubblico, e riscontrato che gli animali ivi ospitati si presentavano in buone condizioni di salute, in buono stato di nutrizione e non presentavano segni o sintomi riferibili a malattie infettive o diffusive.

È stato inoltre effettuato il controllo dell'idoneità delle gabbie dove sono ospitati gli animali, nonché la verifica degli scarichi e dei liquami.

Il 13 novembre 2009, il Corpo Forestale – Servizio CITES di Palermo, ha effettuato un sopralluogo congiunto con l'ASP – Distretto Veterinario di Carini, presso la struttura « Zoo Fattoria », constatando che lo stato di salute degli animali era buono così come lo stato di nutrizione e che non si rilevavano segni di malattie infettive o diffusive in atto; è stato, inoltre, informato il Sindaco di Terrasini in merito alla necessità di effettuare una perizia tecnica per constatare la sicurezza e la staticità delle gabbie, che ospitavano esemplari di specie pericolose per la salute e (incolumità pubblica, poiché le stesse presentavano evidenti segni di corrosione e varie giunture e riparazioni.

Il 26 marzo 2010, il Nucleo Operativo Regionale del Corpo Forestale di Palermo ha effettuato un sopralluogo congiunto con l'A.S.P. – Distretto Veterinario di Carini presso la struttura « Zoo Fattoria », rilevando la presenza di 2 pantere, 2 leopardi, 1 orso bruno, 1 tigre e 3 pavoni, il cui stato di salute era buono e non presentavano segni o sintomi di malattie infettive o diffusive in atto. Inoltre, le condizioni

igieniche delle gabbie risultavano buone e lo spazio a disposizione degli animali sufficiente alla loro permanenza.

Il 5 aprile 2010, militari della Stazione Carabinieri di Terrasini, congiuntamente a personale dell'A.S.P. Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Carini, si sono recati presso la struttura « Zoo Fattoria », per accertare i presunti maltrattamenti di animali segnalati nel servizio televisivo trasmesso la sera precedente nel corso di un servizio andato in onda su Canale 5 all'interno del programma « Striscia la Notizia ». La verifica condotta sul posto ha evidenziato che gli animali si trovavano nello stesso stato documentato in esito ai controlli effettuati in data 26 marzo 2010.

Dalla verifica attuata lo scorso 5 aprile, la stessa Prefettura precisa che sebbene durante i controlli effettuati il 26 marzo 2010 fosse presente personale di « Striscia la Notizia », le immagini trasmesse nel corso della trasmissione del 4 aprile scorso non erano state riprese in quel giorno, ma risalivano all'estate dell'anno precedente (2009).

La Prefettura sottolinea che, dalle informazioni acquisite, risulta che tutti gli animali presenti nella struttura vengono curati ed alimentati e che gli esemplari di specie pericolose verranno, a breve, trasportati presso il « Parco Faunistico Valcorba » di Stroppare di Fozzonovo (PD).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti quadri ed impiegati dell'agricoltura (Confederdia) su questioni di interesse della categoria	206
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	206
Sui lavori della Commissione	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 maggio 2010.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti quadri ed impiegati dell'agricoltura (Confederdia) su questioni di interesse della categoria.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 8.50 alle ore 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio, 2010 — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-2646-2743/A.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e in assenza del relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede che la Commissione esamini quanto prima la risoluzione Zucchi ed altri 7-00324, sul rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Sottolinea altresì che il Governo – compreso il Sottosegretario – da diverse settimane non partecipa ai lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali era stata concordata la sua partecipazione alla seduta di ieri,

che vedeva all'ordine del giorno la risoluzione sul settore bieticolo-saccarifero, peraltro sottoscritta da tutti i gruppi, le interrogazioni nonché l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2260, sulla competitività del settore agroalimentare, e delle proposte di legge C. 209 e abbinate, sugli agrumeti caratteristici. Tuttavia, come è noto, la posizione della questione di fiducia in Assemblea ha impedito lo svolgimento della seduta.

Fa presente inoltre che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta

odierna, anche sulla base dei contatti intercorsi con il Governo, potrà senz'altro calendarizzare i predetti argomenti per la prossima settimana.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	210
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
Sui lavori della Commissione	209

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

C. 3356 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favore-

vole, che tiene conto nelle premesse di una segnalazione pervenuta dai colleghi dell'opposizione (*vedi allegato*).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il parere formulato dal relatore, che tiene conto della perplessità manifestata in ordine al ricorso ad uno strumento di diritto internazionale – quale la Convenzione – per disciplinare una materia che ricade nell'ambito di competenza dell'Unione europea e che sarebbe stata suscettibile di essere disciplinata con atto normativo dell'Unione europea.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che accoglie una corretta osservazione formulata dai colleghi dell'opposizione.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il provvedimento in esame non presenta profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria; segnala tuttavia, nel merito, alcune perplessità in ordine all'innalzamento dell'età pensionabile dei dirigenti medici. Si tratta di disposizioni che potranno determinare seri problemi per i giovani medici e la loro progressione di carriera. Per tale motivo, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Sandro GOZI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in base a notizie diffuse ieri dagli organi di stampa, la Commissione europea ha deciso di adire per la seconda volta la Corte europea di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva 22 del 7 marzo 2002. Il nostro Paese non ha infatti ancora attivato, unico fra gli Stati membri, il numero unico telefonico di emergenza europea, il 112; il nuovo sistema prevede che quando una persona chiama il 112 da un cellulare le informazioni sulla sua ubicazione sono trasmesse ai servizi di emergenza. Il ricorso è accompagnato dalla richiesta di una sanzione pecuniaria pari a 178.560 euro al giorno, fino a quando il Paese non si metterà in regola.

Chiede pertanto, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3, della legge n. 11 del 2005 – tenuto conto del particolare rilievo e dell'urgenza oggettiva della situazione – che il Ministro Ronchi riferisca alla Commissione sulle attività che il Governo intende assumere e fornisca una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la richiesta avanzata dal collega Gozi, anche tenuto conto del fatto che si tratta dell'inadempimento di una direttiva risalente al 2002, e che da allora si sono susseguiti diversi Governi.

Mario PESCANTE, *presidente*, si farà carico di informare il Ministro per le politiche europee della richiesta avanzata dai colleghi.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. (C. 3356 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3356 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 »,

rilevato che non appare appropriato il ricorso ad uno strumento di diritto internazionale – quale la Convenzione – per disciplinare una materia che ricade nell'ambito di competenza dell'Unione europea e che sarebbe stata suscettibile di essere disciplinata con atto normativo dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	211
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta di martedì 4 maggio.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento, di cui è stata svolta la relazione nella precedente seduta, osserva che il testo appare non pienamente rispettoso degli enunciati del Titolo V della Costituzione, in quanto contempla specifiche prescrizioni volte a regolare compiti di programmazione ascrivibili alla responsabilità ed alle competenze regionali. Ritiene che possa esprimersi un

parere favorevole sul testo solo a condizione che sia precisato che la disciplina recata dal provvedimento riveste carattere accessorio e cedevole, regolando la materia nei soli casi in cui le regioni non abbiano emanato apposite leggi.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedimento, che reputa privo di effettive indicazioni in ordine ai principi generali in materia di governo delle attività cliniche; asserisce in particolare che sembra delinearsi, nell'articolato, un modello di assetto di relazioni tra Stato e Regioni non conforme ai principi fissati dall'articolo 117 della Costituzione. Valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 1 del testo, con specifico riferimento alle disposizioni relative agli obblighi di rispetto dei parametri di sicurezza, prevenzione e gestione dei rischi, in quanto materia oggetto di apposita normativa di settore. Stigmatizza quindi le continue modifiche apportate alla disciplina sul collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 9. Ritiene altresì lesiva delle competenze regionali, all'articolo 3, la detagliata regolamentazione del trattamento economico accessorio dei direttori gene-

rali, nonché la specifica composizione del collegio di direzione e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Analoghe perplessità manifesta in ordine alla disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Ritiene opportuno in conclusione che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD) paventa il rischio che la disciplina recata dal provvedimento in esame possa provocare una vasta serie di ricorsi alla Corte costituzionale da parte delle autonomie regionali in quanto appare senza dubbio lesiva delle competenze riconosciute alle Regioni. Fa notare che nell'attuale contesto di progressiva attuazione della riforma federalista le Regioni dovrebbero assumere la completa direzione e responsabilità delle politiche di settore in relazione alle materie a competenza legislativa esclusiva o concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pur rilevando che la Commissione di merito ha apportato utili modifiche al testo, al fine di rafforzare le prerogative regionali, sottolinea che permane un'impostazione generale non certo soddisfacente in quanto l'articolato incide in tutta evidenza su ambiti rimessi all'autonomia regionale. Rileva che l'apprezzabile sforzo compiuto del relatore nel voler ancorare il parere favorevole sul testo in esame ad una condizione che imponga il carattere accessorio e cedevole della disciplina recata dal provvedimento non supera le obiezioni mosse sulla mancata conformità del testo al Titolo V della Costituzione. Ravvisa pertanto l'esigenza che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) sostiene che il testo in esame contraddice decisamente il processo di adeguamento federalista che si intende perseguire in linea con la riforma del

Titolo V della Costituzione, in quanto le previsioni in oggetto ledono le prerogative regionali. Nel ribadire l'inopportunità che il legislatore appronti discipline di dettaglio su materie riservate alla legislazione concorrente e tese a restringere i margini dell'autonomia regionale, sottolinea che l'impostazione generale del provvedimento ne rende difficilmente emendabile i contenuti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte nei precedenti interventi, ritiene necessario valorizzare il ruolo dei livelli di governo territoriale ed in particolare quello della conferenza dei sindaci a cui, rileva, dovrebbero essere opportunamente riconosciuti, come accadeva in passato, compiti di controllo in merito ai documenti di bilancio delle strutture sanitarie e delle aziende sanitarie locali.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Zeller ed esprime rilievi critici in particolare sulle previsioni di cui all'articolo 10, in ordine all'attività libero professionale di dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, nonché in merito all'articolo 9, che fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari. Manifesta quindi contrarietà al provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, nel concordare con taluni dei rilievi critici evidenziati nel dibattito, propone al relatore di indicare nel parere le specifiche disposizioni del testo in ordine alle quali si potrebbe prospettare alla commissione di merito l'eventuale soppressione, in quanto particolarmente lesive delle prerogative delle autonomie regionali.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) conviene sulla considerazione che il provvedimento in esame delinei un sistema di

relazioni tra lo Stato e le Regioni decisamente difforme dal modello federalista che si intende realizzare nell'attuale contesto di riforme.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, formula

una proposta di parere contrario (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 799 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;

considerato che il testo in esame è volto ad individuare alcuni principi fondamentali in materia di « tutela della salute » e di « professioni », oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione; preso atto che il provvedimento disciplina altresì profili di natura previdenziale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione;

rilevato che, nei casi di legislazione concorrente Stato-Regioni, la Corte costituzionale ha statuito che non appare sufficiente una « autoqualificazione » ad opera della legge medesima circa il carattere di principi fondamentali delle norme da essa recate, dovendo sussistere parametri sostanziali che escludano una lesione o interferenza delle prerogative regionali;

considerato che il provvedimento in esame appare in contrasto con il Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia talune prescrizioni in ordine a compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione ascrivibili a competenze regionali, con particolare riferimento agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 10 e 11;

esprime

PARERE CONTRARIO

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione) .	215
AVVERTENZA	216

AUDIZIONI

Giovedì 6 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Romano COLOZZI, *coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e province autonome*, Salvatore PERUGINI, *vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)* e Giuseppe CASTIGLIONE, *presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il Presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Paolo FRANCO (LNP), Lucio Alessio D'UBALDO (PD), Enzo BIANCO (PD) e i deputati Marco CAUSI (PD) e Massimo Enrico CORSARO (Pdl).

Romano COLOZZI, *coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e province autonome* e Salvatore PERUGINI, *vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani*

(ANCI), rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federchimica nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico	9
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	11
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	32
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	35
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
---	----

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
---	----

AVVERTENZA	31
------------------	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	107
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prefetto Bruno Frattasi, responsabile del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, della professoressa Anna Maria Maugeri, ordinario di diritto penale, e del dottore Guglielmo Nicastro, giudice presso il Tribunale di Palermo, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia	110
---	-----

AVVERTENZA	110
------------------	-----

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	111
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	116
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	117
--	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	117
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	119
---	-----

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Emendamenti C. 1524-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	119
--	-----

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
---	-----

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	126
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

ERRATA CORRIGE	128
----------------------	-----

VI Finanze

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	129
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131 approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136
--	-----

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. Atto n. 202 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136
---	-----

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione del relatore</i>)	139
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i>)	156
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	160
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-02652 Zamparutti: Repressione dei fenomeni di abusiva installazione di cartelloni pubblicitari lungo la rete stradale e autostradale	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-02685 Mancuso: Assegnazione degli alloggi ai soci della cooperativa edilizia Nuova Polizia ..	154
5-02748 Mario Pepe (PD): Interventi di manutenzione sull'autostrada Napoli-Bari	154
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	163
5-02781 Iannuzzi: Completamento dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli	154
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	165

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02215 Zamparutti: Costruzione di nuove centrali nucleari sul territorio italiano	167
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	169
5-02051 Fava: Crisi del polo ceramistico di Gonzaga	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	171
5-02226 Vico: Piano di vendita dell'immobile Space Software Italia di Taranto da parte dell'Elsag Datamat Spa del Gruppo Finmeccanica	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	173
5-02532 Polledri: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES).	
5-02576 Bobba: Smaltimento di materiali radioattivi da parte di EnergySolution (ES)	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	174
5-02524 Cavallaro: Definizione dell'accordo di programma per il gruppo Antonio Merloni Spa .	168
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-A Lo Presti	178
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	179
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	186

INTERROGAZIONI:

5-00964 Bobba: Sulla normativa in materia di risarcimento del danno da infortuni sul lavoro	180
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	188
5-02769 Bobba: Sviluppo di accordi in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Albania	180
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	189

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
---	--

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	180

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02820 Livia Turco e Miotto: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio	190
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	196
5-02819 Barani: Istituzione del Registro nazionale dei tumori	191
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	199

INTERROGAZIONI:

5-02751 Pedoto: Istituzione del registro nazionale dei tumori	191
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	201
5-02503 Mancuso: Campagne informative per la tutela degli animali d'affezione	191
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	203
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	204
5-02720 Mancuso: Ispezione presso lo zoo sito nel comune di Terrasini in provincia di Palermo	191

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	192

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti quadri ed impiegati dell'agricoltura (Confederdia) su questioni di interesse della categoria	206
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	206
Sui lavori della Commissione	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	210
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
Sui lavori della Commissione	209

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	211
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	214

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione</i>) .	215
<i>AVVERTENZA</i>	216

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 12,00



16SMC0003210